

Codice A1504A

D.D. 18 settembre 2017, n. 849

DD di approvazione del "Testo Unico del sistema piemontese per la certificazione delle competenze, il riconoscimento dei crediti e le figure a presidio del sistema"

Viste

la Decisione 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);

la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET), per agevolare il trasferimento di crediti per i risultati dell'apprendimento da un sistema di qualifiche ad un altro o da un percorso di apprendimento ad un altro;

la Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012/C – 398/01, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale, che richiede agli Stati Membri di dotarsi entro il 2018 di sistemi nazionali per la convalida dell'apprendimento non formale e informale;

la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), che abroga la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;

Visti

l' Accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012, recepito in accordo interministeriale del 26/09/2012 relativo alla definizione di un sistema di certificazione in apprendistato che definisce la qualificazione come un processo di valutazione delle competenze acquisibili con modalità formali, non formali, informali;

l' Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20/12/2012 concernente la definizione del sistema nazionale di apprendimento permanente;

la Legge 28 giugno 2012 , n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita che prevede l'implementazione di un sistema pubblico di certificazione delle competenze fondato su standard minimi di servizio omogenei sul territorio nazionale”;

il Decreto legislativo 13 del 16 gennaio 2013, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

il Decreto interministeriale 30 giugno 2015, “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze,

nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;

Viste

la Legge regionale n. 63/1995, “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”;

la D.G.R. n. 152-3672/2006 e s.m.i. “Form. Professionale - Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi di progettazione e degli standard formativi, art. 24 - modalità di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni , della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 – riconoscimenti”;

la D.D. 134/2007 “Approvazione dello standard di competenze dell’obiettivo sistema di certificazione – indirizzo operazioni di certificazione”;

la D.D. 172/2011 “Approvazione del manuale per la certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti”;

la D.G.R. n. 36 – 2896/2011 “Recepimento degli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi del 27 luglio 2011. Indicazioni per gli adeguamenti del sistema piemontese di I e FP e per il sistema degli standard regionali”;

la D.G.R. 31-2441/2011 “ l.r. 22/2009, art. 59 Nuova disciplina sulle commissioni esaminatrici”;

la D.G.R. 18-6464/ 2013, “Revoca parziale alla d.g.r. 152-3672 del 2 agosto 2006 e indicazioni per la certificazione delle competenze e l'aggiornamento del repertorio piemontese degli standard formativi”;

la D.D. 819/2013, “Approvazione del Manuale per l’individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali – prima parte”;

la D.D. 34/2016 di approvazione delle “Linee Guida per l’individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali”, dell’elenco degli Enti Titolati e relativi Esperti in Tecniche di Certificazione (ETC) e s.m.i.;

la D.G.R. 48-3448 del 06/06/2016 - Approvazione dei nuovi criteri del sistema regionale di certificazione e di attestazione delle competenze nella formazione professionale. Revoca parziale della dgr 152-3672 del 02/08/2006;

la D.D. 420 del 1/07/2016 - Approvazione delle indicazioni operative per il rilascio degli attestati e dei nuovi format di attestazione delle competenze;

la D.G.R. n. 52-4526 del 29/12/2016 - D.lgs. 13 del 16.01.2013. Approvazione del procedimento di autorizzazione all'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali, non finanziati nelle direttive regionali;

la D.D. n. 461 del 1/06/2017 - Elenco regionale pubblico contenente gli operatori abilitati al sistema regionale di certificazione delle competenze - indirizzo operazioni. Approvazione aggiornamenti;

Dato atto

che la D.G.R. 152/2006, in coerenza con le raccomandazioni europee in materia, ha distinto i contesti di apprendimento in “ambito formale” e “ambito non formale e informale” e che per la certificazione delle competenze acquisite nei suddetti apprendimenti ha previsto figure di sistema e procedure dedicate;

che nei primi dieci anni di applicazione della citata normativa regionale la certificazione delle competenze acquisite in *ambito formale* e in particolare il riconoscimento di crediti formativi sono entrati a regime nel sistema piemontese e formalizzati nel Manuale per la certificazione e la concessione dei crediti nel 2011;

Considerato

che il d.lgs. 13/13 ha introdotto una regolamentazione nazionale in materia di repertorio delle qualificazioni, di standard di sistema, di servizio e di attestazioni finali innescando di fatto la necessità di apportare una serie di modifiche e innovazioni al sistema piemontese di certificazione;

che a partire dal 2013 la Regione Piemonte ha adeguato gradualmente il proprio sistema in coerenza con il decreto di cui sopra, in particolare regolamentando la certificazione delle competenze acquisite in *contesti non formali e informali*, fino ad allora applicata esclusivamente in progetti sperimentali, valorizzando così l'esperienza maturata negli anni e approvando il “Manuale per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali” e le relative Linee Guida;

Ritenuto opportuno

allineare anche le disposizioni regionali precedenti il decreto 13/13 alle nuove prescrizioni nazionali, in particolare revisionare il Manuale per la concessione dei crediti e la certificazione delle competenze del 2011, anche alla luce della normativa regionale introdotta nel 2016 recante nuovi criteri per la certificazione a garanzia della pari dignità tra gli apprendimenti comunque acquisiti, della tracciabilità e trasparenza delle attestazioni finali;

Ritenuto opportuno

raccogliere con il presente atto la normativa attualmente in vigore sopra richiamata in un “*Testo Unico del sistema piemontese per la certificazione delle competenze, il riconoscimento dei crediti e le figure a presidio del sistema*” che comprende i due Manuali per la certificazione delle competenze al fine di fornire un riferimento univoco per gli operatori del sistema e per gli utenti finali;

includere un nuovo documento, descrittivo di tutte le professionalità coinvolte nel sistema di certificazione con un chiaro riferimento ai requisiti richiesti e alle funzioni svolte;

Ritenuto pertanto necessario

- approvare il revisionato “Manuale per la certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti” (PARTE A del Testo Unico);
- riapprovare il revisionato “Manuale per l'individuazione la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali (PARTE B del T.U.);

- riapprovare le revisionate “Linee Guida per l’individuazione la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali”(PARTE C del T.U.);
- approvare il documento “Le figure professionali a presidio del sistema di certificazione piemontese” (PARTE D del T.U.);

Datto atto

Di aver modificato in maniera sostanziale le parti A e D del T.U. e di aver adeguato esclusivamente la normativa di riferimento nelle parti B e C, in particolare eliminando ogni riferimento al *libretto formativo del cittadino*, data la non operatività dello stesso e l’approvazione di nuove disposizioni in merito con d.lgs. 150/2015 tuttora non operanti;

di aver sottoposto le parti A e D del Testo Unico, alla Commissione per la certificazione e la concessione dei crediti e alla Commissione degli standard formativi di cui all’allegato L della D.G.R.152-3672 del 02/08/2006 e di averne acquisito parere favorevole;

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Visti

gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001

gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008

determina

- di abrogare la D.D. 172/2011 “Approvazione del manuale per la certificazione delle competenze e la concessione dei crediti “;
- di abrogare la D.D. 819/2013 “Approvazione del Manuale per l’individuazione la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali”;
- di abrogare la D.D. 34/2016 di approvazione delle “Linee Guida per l’individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali”, dell’elenco degli Enti Titolati e relativi Esperti in Tecniche di Certificazione (ETC);
- di approvare il “Testo Unico del sistema piemontese per il riconoscimento dei crediti, la certificazione delle competenze e le figure a presidio del sistema”, ALLEGATO 1, parte integrante della presente determinazione e così composto;
 - o “Manuale per la certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti” (PARTE A);
 - o “Manuale per l’individuazione la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali (PARTE B);
 - o “Linee Guida per l’individuazione la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali” (PARTE C);
 - o “Le figure professionali a presidio del sistema di certificazione piemontese” (PARTE D);

La presente determinazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 e non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs 33/2013.

Il dirigente del Settore
Nadia Cordero

Allegato

ALLEGATO 1

TESTO UNICO
DEL SISTEMA PIEMONTESE
**PER LA CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE**
IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI
E
LE FIGURE A PRESIDIO DEL SISTEMA

PARTE A

MANUALE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI. (pag. 3)

PARTE B

MANUALE PER L'INDIVIDUAZIONE, LA VALIDAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE IN CONTESTI NON FORMALI E INFORMALI.(pag.31)

PARTE C

LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE, LA VALIDAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE IN CONTESTI NON FORMALI E INFORMALI.(pag.43)

PARTE D

LE FIGURE PROFESSIONALI DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE PIEMONTESE (PAG.117)

PARTE A

MANUALE
PER LA CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE
E
IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI

Indice

Premessa	5
1. Riconoscimento dei crediti in ingresso in un percorso formativo	8
1.1 Criteri di riferimento per l'attivazione del riconoscimento crediti in ingresso	10
1.2 Il processo di riconoscimento crediti	11
2. Certificazione di parte seconda in ambito formale	18
2.2 Il processo di certificazione di parte seconda in ambito formale	20
2.2.1 Certificazione di parte seconda "in itinere"	20
2.2.2 Certificazione di parte seconda "in uscita"	21
3. Certificazione di parte terza	23
3.1 Criteri di riferimento per l'attivazione della certificazione di parte terza	24
3.2 Il processo di certificazione di parte terza	27
4. Concessione dei crediti nell'ambito delle professioni regolamentate	29

Premessa

La Regione Piemonte, in attuazione alla D.G.R. 152-3672/2006 di impostazione del sistema di certificazione delle competenze comunque acquisite, ha costituito una apposita “Commissione per la certificazione e la concessione dei crediti formativi”¹. Tra i compiti della Commissione rientrava la predisposizione di un manuale dedicato alla *certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale ed al riconoscimento dei crediti*.

La Commissione, nell’ambito delle sue funzioni, ha elaborato e validato due manuali:

- nel 2013, il *Manuale per l’individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali*², cui sono seguite le relative *Linee Guida* di attuazione operativa³;
- nel 2011, il *Manuale per la certificazione e concessione dei crediti in ambito formale*⁴.

Il presente testo costituisce un *aggiornamento* del secondo documento, ossia del *Manuale per la certificazione delle competenze e la concessione dei crediti*.

L’aggiornamento del manuale si è reso necessario per allineare i contenuti:

➔ a quanto previsto a livello nazionale:

- dal *Decreto legislativo 13 del 16 gennaio 2013*⁵ che:
 - o definisce le norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - o introduce la distinzione tra “ente pubblico titolare”⁶ della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ed “ente titolato”⁷ a erogare

1 La commissione, prevista nell’ Allegato L, titolo III della D.G.R. 152/3673 del 2 agosto 2006, è stata istituita con la determinazione n.67 del 6/2/2009.

2 Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale n. D.D. 819 del 18 dicembre 2013.

3 Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale n. 34 del 27 gennaio 2016.

4 Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale n. 172 del 28/03/2011.

5 Decreto legislativo 13 del 16 gennaio 2013, *Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92*

6 Art. 2, comma 1, lettera F del D. lgs 13/2013: “«ente pubblico titolare»: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:

1) il Ministero dell'istruzione, dell' università e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario;

2) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze;

3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4;

4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto”;

7 Art. 2, comma 1, lettera G del D. lgs 13/2013: “«ente pubblico titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e

in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione diversi ambiti di titolarità previsti dal decreto stesso;

- o esplicita gli standard minimi di processo, di attestazione e di sistema che l'ente titolare della regolamentazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze deve assicurare;
- o definisce la certificazione delle competenze come una procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato, attuata nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi formalizzati, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali;
- o istituisce, in attuazione a quanto previsto dalla L. 28 giugno 2012, n. 92 il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali⁸, quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, al cui interno si colloca il Quadro nazionale delle qualificazioni regionali;

- dal Decreto Interministeriale del 30.06. 2015⁹ che:

- o traccia il quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;
- o esplicita i riferimenti operativi relativi agli standard minimi del processo di individuazione e validazione delle competenze¹⁰ e della procedura di certificazione delle competenze¹¹, per gli standard minimi di attestazione e registrazione delle competenze¹² e per gli standard minimi di sistema¹³;

➔ a quanto la Regione Piemonte ha definito:

- nella *D.G.R. 6 giugno 2016, n. 48-3448*¹⁴ e nella *D.D. 420 del 1/7/2016*¹⁵ con cui:

- o sono stati approvati i nuovi criteri del sistema regionale di certificazione e di attestazione delle competenze nella formazione professionale;
- o si stabilisce che la Regione Piemonte, in riferimento al processo di certificazione e del rilascio delle attestazioni, in coerenza con il Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, è "ente titolare" per quanto afferisce alle attestazioni emesse a partire da profili/obiettivi/competenze riconducibili al Repertorio piemontese degli standard formativi approvato con D.G.R. n.

coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f)".

⁸ Art. 8 D. lgs 13/2013.

⁹ Decreto Interministeriale del 30.06. 2015, *Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.*

¹⁰ Al comma 1, art. 5 del D.l. 30.06. 2015, il processo di individuazione e validazione delle competenze è inteso come: "servizio finalizzato al riconoscimento, da parte di un ente titolato ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, delle competenze comunque acquisite dalla persona attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento formale, anche in caso di interruzione del percorso formativo, non formale e informale. Il processo di individuazione e validazione può o completarsi con il rilascio del «Documento di validazione», con valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda, o proseguire con la procedura di certificazione delle competenze di cui al seguente punto b), sempre che la persona ne faccia richiesta".

¹¹ Al comma 1, art. 5 del D.l. 30.06. 2015, la procedura di certificazione delle competenze, è intesa come: "servizio finalizzato al rilascio di un «Certificato» relativo alle competenze acquisite dalla persona in contesti formali o di quelle validate acquisite in contesti non formali o informali. Il «Certificato» costituisce attestazione di parte terza, con valore di atto pubblico".

¹² Art. 6 del D.l. 30.06. 2015, Riferimenti operativi per gli standard minimi di attestazione e registrazione.

¹³ Art. 7 del D.l. 30.06. 2015, Riferimenti operativi per gli standard minimi di sistema.

¹⁴ D.G.R. 6 giugno 2016, n. 48-3448¹⁴, *Approvazione dei nuovi criteri del sistema regionale di certificazione e di attestazione delle competenze nella formazione professionale.*

¹⁵ D.D. 420 1/7/2016, *Approvazione delle indicazioni operative per il rilascio degli attestati e dei nuovi format di attestazione.*

18-6464 del 7/10/2013 e che sono “enti titolati” al rilascio alla certificazione in ambito non formale e informale i soggetti accreditati al Lavoro, Formazione Professionale e Orientamento, mentre in ambito formale sono enti titolati i soggetti accreditati alla Formazione Professionale;

- si distinguono le attestazioni in attestazioni di parte prima, seconda e terza;
- sono formalizzate le indicazioni operative per il rilascio delle attestazioni e certificazioni di competenze¹⁶ ed i format di attestazione¹⁷;

- nella *DD 819 del 18 dicembre 2013*¹⁸ e nella *DD 34 del 27 gennaio 2016*¹⁹ e s.m.i. con cui:

- è stato definito il modello piemontese di servizio per l’individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali ed individuati gli enti titolati all’erogazione del servizio;
- sono state declinate le modalità operative per l’individuazione, validazione certificazione delle competenze, precisando il processo di attuazione, gli strumenti a supporto, le funzioni necessarie e le professionalità richieste;

- nelle D.G.R. n. 27-2947/201620 e D.G.R. n. 31-2441/201121, a proposito della nomina e funzionamento delle Commissioni esaminatrici;

- nella *D.G.R. n. 18-6464/ 2013*²², con cui la Regione Piemonte, recependo quanto previsto nel Decreto legislativo 13/2013, ha stabilito la certificabilità delle sole qualificazioni comprese nel proprio Repertorio regionale e:

- ha approvato la procedura di aggiornamento per l’inserimento, la modifica o l’integrazione di profili e obiettivi nel proprio Repertorio degli standard formativi;
- ha circoscritto gli oggetti della certificazione ai soli profili, obiettivi e competenze presenti nel Repertorio;
- ha revocato parzialmente la D.G.R. 152-3672/2006 laddove prevedeva l’esistenza di “qualifiche nuove”;

- nella *D.G.R. n. 36 – 2896/2011*²³, con cui la Regione Piemonte ha tracciato il percorso per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

La presente versione del Manuale per la certificazione delle competenze ed il riconoscimento dei crediti è così articolata:

- il primo capitolo è dedicato al riconoscimento dei crediti formativi in ingresso ad un percorso formativo (aspetti definitivi, criteri per il riconoscimento dei crediti, processo di riconoscimento dei crediti e professionalità coinvolte);

¹⁶ Allegato 1 alla D.D. 420 1/7/2016, *Indicazioni operative per il rilascio delle attestazioni e certificazioni delle competenze*.

¹⁷ Allegato 2 alla D.D. 420 1/7/2016, *Nuovi format di attestazione*.

¹⁸ D.D. 819/2013, “Approvazione del Manuale per l’individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali – prima parte”.

¹⁹ D.D. 34 del 27 gennaio 2016, “Linee Guida per l’individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali”.

²⁰ D.G.R. n. 27-2947/2016, “L.R. 22/2009 - Criteri e procedure di nomina delle commissioni esaminatrici ex d.g.r. 31- 2441 del 27/07/2011”.

²¹ D.G.R. n. 31-2441/2011 27.07.2011, “L. r. 22/2009, art. 59. Nuova disciplina sulle commissioni esaminatrici”.

²² D.G.R. n. 18-6464/ 2013, “Revoca parziale alla d.g.r. 152-3672 del 2 agosto 2006 e indicazioni per la certificazione delle competenze e l’aggiornamento del repertorio piemontese degli standard formativi”.

²³ D.G.R. n. 36 – 2896/2011, “Recepimento degli atti necessari al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, [...]”.

- il secondo capitolo è dedicato alla certificazione di parte seconda in ambito formale (aspetti definitivi, criteri per la certificazione di parte seconda in ambito formale, il processo di certificazione di parte seconda in ambito formale e le professionalità coinvolte);
- il terzo capitolo è dedicato alla certificazione di parte terza (aspetti definitivi, criteri per la certificazione di parte terza, il processo di certificazione di parte terza e le professionalità coinvolte);
- il quarto capitolo è dedicato al sistema delle professionalità collegate alla certificazione e riconoscimento crediti;
- il quinto definisce i criteri generali da applicare in caso di riconoscimento dei crediti nell'ambito delle professioni regolamentate.

1. Riconoscimento dei crediti in ingresso in un percorso formativo

Le competenze che una persona ha acquisito nei contesti di apprendimento formale, non formale ed informale, nel caso in cui siano oggetto di sviluppo all'interno di un percorso formativo, possono essere riconosciute in termini di *crediti formativi*.

Il riconoscimento delle competenze in termini di crediti formativi consente:

- sia l'ingresso della persona in un percorso formativo già avviato;
- sia l'esonero dalla frequenza di alcune parti del percorso formativo finalizzate allo sviluppo di competenze di cui la persona risulta già in possesso.

Il riconoscimento delle competenze in termini di crediti formativi presuppone che le competenze possedute dalla persona e oggetto di sviluppo nel percorso formativo vengano accertate e si esprima un giudizio circa l'effettiva possibilità di inserire la persona nel percorso formativo già avviato e a proposito delle sezioni del percorso formativo eventualmente esonerabili.

La Regione Piemonte, in quanto "ente pubblico titolare"²⁴, ha definito criteri e procedure per il riconoscimento dei crediti formativi nel proprio ambito di titolarità ed ha stabilito, inoltre, in coerenza con il D.I. 30.06. 2015, che le competenze *validate* o *certificate* possono costituire credito formativo in ingresso ai percorsi formali di apprendimento²⁵.

La Regione Piemonte, inoltre, prevede il riconoscimento dei *debiti formativi*. I debiti formativi si riferiscono a competenze che la persona dovrà recuperare per poter frequentare proficuamente il percorso formativo e indicano le misure di accompagnamento che consentiranno tale recupero (progetti La.r.s.a.²⁶). L'entità del debito – che non è definita a priori - deve essere comunque proporzionata alle possibilità di recupero effettive dell'allievo. L'ente di formazione deve tenere traccia del debito attribuito registrando l'informazione all'interno del Dossier allievo. Non è previsto l'inserimento di tale informazione nel sistema informativo.

Ad una singola persona, a seconda delle competenze possedute, può essere riconosciuto un credito formativo o un debito oppure un credito formativo e un debito.

²⁴ Art. 2, comma 1, lettera F del D. lgs 13/2013: «ente pubblico titolare» → amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

²⁵ DI 30.06. 2015, art. 1, comma 4): "Le competenze validate o certificate, ai sensi e per gli effetti del presente decreto e del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, possono costituire credito formativo in ingresso ai percorsi formali di apprendimento secondo criteri e procedure definiti da ciascun ente pubblico titolare per i rispettivi ambiti di titolarità, in applicazione del richiamato decreto legislativo"

²⁶ La.r.s.a.: Laboratori per il Recupero e lo Sviluppo degli Apprendimenti.

La Regione Piemonte, infine, ha affrontato il tema dei crediti formativi anche in una prospettiva europea, assicurando la possibilità di ottenerne il riconoscimento secondo le logiche dell' *ECVET - European Credit system for Vocational Education and Training*²⁷.

Essendosi dotata di:

- un Repertorio degli Standard Formativi che descrive i profili/obiettivi di riferimento dei percorsi formativi per competenze²⁸ corredati dalla referenziazione all' EQF - European Qualification Framework²⁹;
- un *Repertorio dei Percorsi formativi standard*, progettati per unità formative;

è nelle condizioni di consentire il riconoscimento dei crediti come richiesto dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2008 sull'istituzione del *sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale*.

Il *sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale*, finalizzato a facilitare il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento in vista del conseguimento di una qualifica in una dimensione di mobilità transnazionale, prevede che le qualifiche siano descritte in termini di unità di risultati dell'apprendimento e l'associazione, a ciascuna di esse, di punti di credito³⁰.

La Regione Piemonte ha sperimentato il sistema ECVET - *European Credit system for Vocational Education and Training* in diversi progetti.

²⁷ Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (2009/C 155/02) sull'istituzione del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET).

²⁸ Il Repertorio, previsto dalla D.G.R. n.152-3672 del 02/08/2006, "Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi di progettazione e degli standard formativi, art. 24 -modalità' di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni , della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 - riconoscimenti)" è composto dai seguenti elementi:

- Figure nazionali di riferimento per le qualifiche di IeFP di durata triennale e quadriennale;
- Profili regionali derivanti dalle figure di riferimento nazionali;
- Profili Professionalizzanti;
- Obiettivi professionalizzanti e non;
- Elenco delle singole competenze.

²⁹ EQF – European Qualification Framework, Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanente Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio il 23 aprile 2008.

³⁰ ALLEGATO 2 alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (2009/C 155/02), *ECVET – Principi e specifiche tecniche*: "Ai fini di un approccio comune per l'uso dei punti ECVET si prevede l'attribuzione convenzionale di 60 punti ai risultati dell'apprendimento che ci si attende siano conseguiti in un anno di istruzione e formazione professionale formale a tempo pieno"

1.1 Criteri di riferimento per l'attivazione del riconoscimento crediti in ingresso

Il riconoscimento delle competenze in termini di crediti formativi si espleta secondo le procedure previste nel presente manuale con le seguenti attenzioni/eccezioni:

- *formazione regolamentata* → quanto previsto deve essere integrato da ciò che è definito dalla specifica normativa di riferimento di ciascuna professione regolamentata e quanto specificato a proposito dei crediti nelle Schede corso³¹;
- *passaggio tra sistemi (dall' Istruzione e formazione professionale verso l' Istruzione Professionale e viceversa)* → in quanto il tema dei crediti è regolamentato dalla circolare 25/07/2014 USR Piemonte e Regione Piemonte³² e dall' accordo USR Piemonte e Regione Piemonte recepito nella D.G.R. 23 febbraio 2015, n. 19-1085³³.

Il riconoscimento delle competenze in termini di crediti formativi:

- è un servizio in capo alle agenzie accreditate alla formazione professionale dotate di una specifica professionalità, l' *Operatore abilitato al sistema di certificazione – indirizzo operazioni*, prevista dall' Allegato L alla D.G.R. n. 152-3672 DEL 02/08/2006³⁴.

Due sono le tipologie di utenti che risultano potenziali fruitori di "crediti":

- a) coloro che hanno acquisito competenze partecipando ad attività formative, appositamente progettate allo scopo di sviluppare apprendimenti e caratterizzate dalla scelta intenzionale della persona ad apprendere;
- b) coloro che hanno maturato esperienze e sviluppato competenze in differenti contesti (formali, non formali e informali).

Per la seconda tipologia di utenti è prevista una particolare "curvatura" della procedura di riconoscimento dei crediti (si veda paragrafo 1.2).

Il riconoscimento dei crediti può comportare ulteriori riduzioni delle durate standard previste nelle schede corso relative ai profili/obiettivi compresi nel Repertorio della Regione Piemonte, laddove a tutti gli iscritti al corso sia riconoscibile il credito minimo ("deroga ore").

Le schede corso della Regione Piemonte indicano, per ciascun profilo/obiettivo, gli standard dei percorsi formativi (durate, requisiti in ingresso, ecc.). Nello stabilire la riduzione della durata del percorso formativo si deve tenere conto di quanto previsto nella specifica scheda corso dedicata alla tipologia utenza nella quale ricade il caso di ciascuna persona interessata al servizio.

³¹ D.D. n. 511 del 02/07/2015, "Approvazione standard di progettazione ed erogazione dei percorsi formativi".

³² Circolare 25/07/2014 USR Piemonte e Regione Piemonte, "Indicazioni per la gestione da parte delle istituzioni scolastiche e formative dei passaggi di allievi".

³³ D.G.R. 23 febbraio 2015, n. 19-1085, "Approvazione schema di Accordo triennale con l'U.S.R. per il Piemonte per la realizzazione a partire dagli a.s. 2015/2016, 2016/17 e 2017/18 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale triennali, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 15/03/2010, n. 87", approvato con D.G.R. 23 febbraio 2015, n. 19-1085". Si veda in particolare l' art. 6, "Misure di accompagnamento per i raccordi tra i sistemi".

³⁴ D.G.R. n.152-3672 DEL 02/08/2006, "Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi di progettazione e degli standard formativi, art. 24 - modalità di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni, della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 - riconoscimenti)". Allegato L, Certificazione di parte seconda autorizzata. Si veda in particolare l'articolo 6.

1.2 Il processo di riconoscimento crediti

Il riconoscimento dei crediti all'ingresso prevede l'utilizzo di una specifica procedura articolata in più fasi, di cui deve essere tenuta traccia con la redazione di un *Dossier del candidato* richiedente il credito all'ingresso (nel caso dei minorenni la richiesta deve essere firmata anche dalla famiglia). Tale Dossier, con la relativa documentazione allegata, deve essere archiviato presso l'agenzia formativa dove il soggetto viene inserito e messo a disposizione per le verifiche ispettive regionali relative all'accreditamento, per i controlli sugli enti cui sono stati approvati i corsi, per i controlli predisposti dalla "Commissione Regionale per la certificazione e concessione crediti".

Per documentazione da allegare al Dossier si intende:

- scheda anagrafica del candidato;
- documenti quali *titoli di studio, certificati, attestati, brevetti, patenti*, che si riferiscono alle esperienze formative della persona, rilasciati da ente pubblico o enti accreditati dal servizio pubblico per l'istruzione e la formazione professionale o da *soggetti privati o soggetti non compresi nei sistemi regionali di formazione professionale e di istruzione e formazione e/o* eventuale attestato di validazione delle competenze
- dichiarazioni su eventuali esperienze lavorative e/o Dossier del cittadino³⁵;
- report delle fasi previste dalla procedura;
- verbale dell'avvenuto inserimento nel percorso a cura del consiglio di classe.

Della corretta applicazione della procedura e della completezza del dossier è responsabile il soggetto abilitato alle operazioni di certificazione e il direttore dell'agenzia anche attraverso il dialogo e l'approfondimento da realizzare con le altre professionalità previste dal processo.

L'attivazione della procedura è valida esclusivamente in relazione al percorso d'ingresso e alla determinazione delle ore formative coperte da credito.

Per attribuire il "valore" del credito deve essere realizzata un'analisi *qualitativa e quantitativa* delle acquisizioni del soggetto:

- in termini "qualitativi", attraverso una valutazione complessiva delle "evidenze" documentali prodotte dalla persona, si apprezza la congruenza tra quanto testimoniato e il profilo formativo specifico dell'indirizzo di studi e ai profili/obiettivi compresi nel Repertorio regionale;
- in termini "quantitativi" si considera ogni situazione in modo dettagliato per stabilire l'anno di inserimento nel percorso formativo (se riferito ad attività pluriennale) e/o l'eventuale riduzione temporale del percorso e/o la relativa definizione delle misure integrative e di accompagnamento.

Gli elementi da prendere in considerazione sono:

- il credito formativo potenzialmente riconoscibile, fatti salvi i pre-requisiti necessari per l'inserimento nel percorso;
- l'eventuale sostegno necessario per l'inserimento e la permanenza nel percorso.

In conseguenza alla procedura di accertamento delle competenze possedute una persona può essere:

- inserita nel percorso formativo:
 - con credito formativo;
 - senza credito formativo;

³⁵ Si tratta del Dossier che viene redatto attraverso il servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali. Si rimanda al Manuale allegato alla D.D. 819/2013 ed alle Linee Guida per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali" allegate alla D.D. 34/2016.

- con debito formativo;
- non inserita ed eventualmente ri-orientata ad altri percorsi in ragione delle competenze acquisite.

E' possibile distinguere 4 tipologie di potenziali utenti del servizio di riconoscimento dei crediti:

- a) persona che ha acquisito competenze partecipando ad attività formative;
- b) persona che accede al riconoscimento dei crediti dopo aver fruito del servizio di Individuazione Validazione e Certificazione delle competenze (IVC NFI)³⁶, in possesso di un *attestato di validazione* (attestazione con valore di parte seconda)³⁷. Le competenze validate sono riferibili a quelle del profilo/obiettivo del percorso formativo di interesse;
- c) persona che ha fruito del servizio di IVC NFI, in possesso di un Dossier del cittadino (attestazione con valore di parte prima)³⁸, le competenze identificate sono riferibili a quelle del profilo/obiettivo del percorso formativo;
- d) persona che ha maturato esperienze significative in differenti contesti (formali, non formali e informali) e vuole farsi riconoscere le competenze acquisite in termini di crediti formativi. Le competenze che si suppone siano possedute sono riferibili a quelle del profilo/obiettivo del percorso formativo.

Per le tipologie di utenti con esperienza e competenze comunque acquisite il processo di erogazione del riconoscimento dei crediti si realizza nel rispetto dei seguenti principi:

- le competenze validate (quindi attestate a seguito di accertamento di parte 2a) non devono essere sottoposte ad accertamenti ulteriori ai fini del riconoscimento crediti;
- le competenze individuate (quindi formalizzate a seguito di una processo di accertamento di parte 1a) possono essere sottoposte ad accertamenti ulteriori (ad esempio: prove pratiche – colloquio tecnico) ai fini del riconoscimento crediti; gli accertamenti possono riguardare solo una parte delle competenze individuate, quelle utili/di interesse rispetto al riconoscimento crediti;
- il riconoscimento in termini di crediti delle competenze maturate da utenti con significative esperienze in ambito non formale e informale e che non hanno fruito del servizio di Individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali richiede una preventiva attivazione del servizio stesso. Il servizio può essere attivato, se ci sono le condizioni (presenza delle specifiche professionalità previste dalla normativa regionale), dallo stesso ente presso cui l'utente intende iscriversi al percorso formativo oppure presso altro ente.

³⁶ D.D. 819/2013, "Approvazione del Manuale per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali – prima parte"; D.D. 34 del 27 gennaio 2016, "Linee Guida per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali"

³⁷ "...«Attestazione di parte seconda»: attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolato che eroga servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all'ente titolare ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13." In ALLEGATO A alla Deliberazione della Giunta Regionale 6 giugno 2016, n. 48-3448, "Approvazione dei nuovi criteri del sistema regionale di certificazione e di attestazione delle competenze nella formazione professionale. Revoca parziale della D.G.R. 152-3672 del 02/08/2006. «attestazione di parte seconda»: attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolato che eroga servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all'ente titolare ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13

³⁸ "...«attestazione di parte prima»: attestazione la cui validità delle informazioni contenute è data dalle autodichiarazioni della persona, attuata con un percorso accompagnato e realizzata attraverso procedure e modulistiche predefinite". In ALLEGATO A alla Deliberazione della Giunta Regionale 6 giugno 2016, n. 48-3448.

1.2.1 Descrizione del processo

Input del processo

- Richiesta di inserimento in un percorso formativo da parte di una persona (opzioni alternative):
 - o che ha acquisito competenze partecipando ad attività formative;
 - o che ha già fruito del servizio di IVC delle competenze in relazione ad un profilo/obiettivo che corrisponde a quello di un corso nel quale intende farsi riconoscere, in termini di crediti formativi, le competenze validate. La persona è in possesso di un Attestato di validazione corredato da relativo allegato e dal Dossier del Cittadino;
 - o che ha già fruito del servizio di IVC delle competenze acquisite in contesti non formali e informali in relazione ad un profilo/obiettivo che corrisponde a quello di un corso nel quale intende farsi riconoscere, in termini di crediti formativi, le competenze identificate nel Dossier del cittadino;
 - o che ha maturato significative esperienze in differenti contesti (formali, non formali e informali) e intende farsi riconoscere le competenze acquisite in termini di crediti formativi.

Fasi ed attività

Fase 1: Informazione e ambito di applicazione → L'agenzia formativa presso cui si reca la persona interessata ad iscriversi ad un percorso formativo, attraverso uno sportello orientativo oppure utilizzando direttamente l'addetto alle operazioni di certificazione, informa il soggetto dell'iter previsto per il riconoscimento dei crediti, illustrando i vari passaggi, descrivendo i possibili esiti/possibilità di inserimento (esplicitando il concetto di debito/credito), evidenziando la documentazione che dovrà essere prodotta ed eventuali prove di valutazione a cui il soggetto potrà essere sottoposto.

Nel caso in cui il soggetto sia minorenne, le informazioni devono essere condivise con i genitori o con chi ne esercita la potestà genitoriale.

Al termine della fase viene richiesto alla persona, se interessata, di produrre la documentazione necessaria per iniziare l'iter (dati anagrafici - titolo di studio conseguito – eventuali dichiarazioni, pagelle e certificazione intermedie; nullaosta al trasferimento; report stage/tirocinio - certificazione di parte datoriale; relazione datoriale; attestato di validazione e relativo allegato; Dossier del cittadino) e per costruire il dossier allievo (che conterrà tutta la documentazione raccolta e prodotta, nonché gli esiti delle operazioni di certificazione).

La documentazione di riferimento per lo svolgimento della fase è rappresentata da: Scheda utente (da sportello orientamento); Check list dei documenti necessari; Dossier-allievo.

La fase e le attività descritte si declinano nel seguente modo a seconda delle tipologie di utenti cui è erogato il servizio:

A. Persona che ha acquisito competenze partecipando ad attività formative	B. Persona in possesso di competenze validate coerenti con quelle del percorso formativo	C. Persona in possesso di competenze identificate coerenti con quelle del percorso formativo	D. Persona con esperienze maturate in contesti NFI
Si applicano tutte le attività previste dalla fase	Le persone con profilo B sono informate delle possibilità di inserimento nel percorso formativo (att. 1), devono produrre l' <u>Attestato di validazione</u> e il <u>Dossier del cittadino</u> oltre ad ulteriori documenti (se è necessario dimostrare il possesso di requisiti specifici richiesti in ingresso come da Scheda corso).	Le persone con profilo C sono informate delle possibilità di inserimento nel percorso formativo (att. 1), devono produrre il <u>Dossier del cittadino</u> oltre ad ulteriori documenti (se è necessario dimostrare il possesso di requisiti specifici richiesti in ingresso come da Scheda corso).	Per gli utenti con profilo D è necessario attivare, prima di procedere al riconoscimento, il servizio di IVC NFI, fasi di individuazione e, se possibile, di validazione. Il servizio di IVC NFI è attivato con la finalità di formalizzare le competenze di interesse rispetto al percorso formativo. La ricostruzione delle esperienze professionali, extraprofessionali e formative è focalizzata sulle competenze relative al profilo/obiettivo del percorso formativo. Una volta che la persona ha fruito del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze la sua richiesta di accesso ad un percorso formativo con riconoscimento crediti sarà trattata secondo quanto previsto per gli utenti con profilo B e C.

Fase 2: Analisi documentale → In questa fase si acquisiscono i documenti forniti dall'utente (ad esempio: pagelle/titoli e certificazione intermedie; nullaosta al trasferimento; report stage/tirocinio - certificazione di parte datoriale; relazione datoriale; attestato di validazione e relativo allegato; Dossier del cittadino) e si analizzano per constatare l' ammissibilità degli stessi al fine di inserirli nel dossier allievo, eventualmente richiedere ulteriori documenti e/o stabilire la necessità di realizzare un accertamento delle competenze.

L' analisi di ammissibilità della documentazione è condotta dall'addetto alle operazioni di certificazione, al fine di valutare:

- validità, ossia correttezza formale della documentazione (es. presenza di firme, date e loghi, presenza di eventuali allegati);
- completezza, ossia attitudine della documentazione a dimostrare il possesso delle competenze che si intendono testimoniare e che si intendono riconoscere in termini di crediti;
- grado di attendibilità/certezza del documento, ossia sua credibilità³⁹;

³⁹ Il grado di attendibilità e certezza della documentazione è collegato al valore del documento: l'attendibilità e la certezza sono bassi se la documentazione ha un valore di "parte prima", media se la documentazione ha un valore di parte 2a; massima se la documentazione ha un valore di parte 3a.

Nel caso in cui:

- o la documentazione sia sufficiente a riconoscere un credito, (perché valida, completa e caratterizzata da un grado di attendibilità medio – alto), l’addetto alle operazioni di certificazione procede con la fase di attestazione del credito;
- o la documentazione risulti carente e potrebbe essere integrata, l’agenzia formativa supporta il soggetto nell’acquisizione dei documenti attraverso azioni di supporto e mediazione;
- o la documentazione risulti insufficiente ad attribuire un credito, (perché non completa e non integrabile o connotata da un grado di attendibilità/certezza basso) è necessario approfondirne le competenze mediante la fase di valutazione.

A. Persona che ha acquisito competenze partecipando ad attività formative	B. Persona in possesso di competenze validate coerenti con quelle del percorso formativo	C. Persona in possesso di competenze identificate coerenti con quelle del percorso formativo
Si applicano tutte le attività previste dalla fase	L’analisi di ammissibilità riguarda documenti (Attestato di validazione + allegato e Dossier cittadino) prodotti nel rispetto di criteri definiti dalla Regione Piemonte. La documentazione è sufficiente a riconoscere un credito	L’analisi di ammissibilità riguarda documenti (Dossier cittadino) prodotti nel rispetto di criteri definiti dalla Regione Piemonte. A seconda del grado di attendibilità/certezza della documentazione allegata al dossier può essere necessario realizzare un accertamento delle competenze mediante la fase di valutazione

Si sottolinea che la tabella non contempla separatamente le persone con esperienza maturata in contesti NFI che sono prive di un attestato di validazione o di un dossier nel quale sono registrate le competenze identificate. Si suppone che, a seguito della fase precedente, abbiano attivato il servizio di individuazione e validazione delle competenze e che il loro caso ricada, quindi, nella tipologia di utenza B o C.

Fase 3: Supporto e mediazione → Nel caso in cui la documentazione sia incompleta, l’agenzia formativa supporta il soggetto nel reperire i documenti mancanti, prevedendo anche una mediazione con gli enti/istituzioni preposti al rilascio degli stessi.

La fase e le attività descritte si declinano nel seguente modo a seconda delle tipologie di utenti cui è erogato il servizio:

A. Persona che ha acquisito competenze partecipando ad attività formative	B. Persona in possesso di competenze validate coerenti con quelle del percorso formativo	C. Persona in possesso di competenze identificate coerenti con quelle del percorso formativo
Si applicano tutte le attività previste dalla fase	Quanto previsto nella descrizione generale della fase vale solo per i documenti necessari a dimostrare il possesso di requisiti specifici richiesti in ingresso specificati nella Scheda corso, qualora tali requisiti non risultino testimoniati dall’ Attestato di validazione e relativo allegato o dal Dossier del cittadino.	Quanto previsto nella descrizione generale della fase vale solo per i documenti necessari a dimostrare il possesso di requisiti specifici richiesti in ingresso come da Scheda corso, se tali documenti non sono già contenuti nel Dossier del cittadino.

Fase 4: Valutazione → Nel caso in cui la documentazione acquisita risulti insufficiente ad attribuire un credito (perché la documentazione non è completa e quindi non atta a testimoniare le competenze che si

intendono riconoscere in termini di crediti o perché la documentazione è connotata da un grado di attendibilità/certezza basso) è necessario realizzare un accertamento delle competenze.

L'addetto alle operazioni di certificazione contatta l'equipe dei formatori/valutatori ed affida l'incarico di valutare le competenze, finalizzate al riconoscimento dei crediti necessari all'ingresso al percorso formativo concordato con il soggetto. L'equipe elabora e somministra le prove ed infine ne raccoglie gli esiti.

- I formatori svolgono un lavoro di equipe, valutando la documentazione acquisita e stabilendo se e quali prove somministrare.

A seguito della somministrazione delle prove si procede ad analizzare gli esiti ed a valutare i risultati al fine di procedere con l'attestazione del credito.

La documentazione utilizzabile nello svolgimento della fase è costituita da: prove di valutazione; Dossier allievo; report; esiti prove di accertamento.

La fase e le attività descritte si declinano nel seguente modo a seconda delle tipologie di utenti cui è erogato il servizio:

A. Persona che ha acquisito competenze partecipando ad attività formative	B. Persona in possesso di competenze validate coerenti con quelle del percorso formativo	C. Persona in possesso di competenze identificate coerenti con quelle del percorso formativo
Si applicano tutte le attività previste dalla fase	Le competenze validate non sono sottoponibili ad una nuova valutazione. Quanto previsto nella fase vale per competenze <i>identificate</i> e <i>non validate</i> , utili ai fini dell'inserimento del corso e testimoniate da documentazione considerata insufficiente	Si applicano tutte le attività previste dalla fase Quanto previsto nella fase vale anche per utenti con profilo C.

fase 5: Attestazione → Analizzata la documentazione ed elaborati gli esiti di eventuali prove somministrate dall'equipe dei formatori/valutatori, l'addetto alle operazioni di certificazione procede con l'attestazione dei crediti avvalendosi della procedura informatizzata prevista in "Sistema Piemonte". I crediti attestati sono approvati dallo stesso addetto alle operazioni di certificazione oppure da un funzionario regionale.


La fase e le attività descritte si declinano nel seguente modo a seconda delle tipologie di utenti cui è erogato il servizio:

A. Persona che ha acquisito competenze partecipando ad attività formative	B. Persona in possesso di competenze validate coerenti con quelle del percorso formativo	C. Persona in possesso di competenze identificate coerenti con quelle del percorso formativo
Si applicano tutte le attività previste dalla fase	Si applicano tutte le attività previste dalla fase	Si applicano tutte le attività previste dalla fase

fase 6: Misure di accompagnamento → se durante la fase di attestazione del credito è stata ravvisata l'esigenza di attribuire un debito, l'agenzia formativa procede a definire specifiche misure di accompagnamento che consentiranno all'utente di colmare i propri debiti prima dell'inizio del corso e/o durante il suo svolgimento.

La documentazione utilizzabile nello svolgimento della fase è costituita dal progetto di sostegno e relativa valutazione finale del percorso.

La fase e le attività descritte si declinano nel seguente modo a seconda delle tipologie di utenti cui è erogato il servizio:

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Coesione Sociale	Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale
A. Persona che ha acquisito competenze partecipando ad attività formative	B. Persona in possesso di competenze validate coerenti con quelle del percorso formativo	C. Persona in possesso di competenze identificate coerenti con quelle del percorso formativo
Si applicano tutte le attività previste dalla fase	Si applicano tutte le attività previste dalla fase	Si applicano tutte le attività previste dalla fase

fase 7: Redazione complessiva del report → se nulla osta si procede alla chiusura della pratica del Dossier allievo ed alla completa redazione del Report della certificazione delle competenze in ingresso.

La fase e le attività descritte si declinano nel seguente modo a seconda delle tipologie di utenti cui è erogato il servizio:

A. Persona che ha acquisito competenze partecipando ad attività formative	B. Persona in possesso di competenze validate coerenti con quelle del percorso formativo	C. Persona in possesso di competenze identificate coerenti con quelle del percorso formativo
Si applicano tutte le attività previste dalla fase	Si applicano tutte le attività previste dalla fase	Si applicano tutte le attività previste dalla fase

fase 8: Inserimento dell'allievo → al termine del percorso di riconoscimento dei crediti l'utente viene inserito nel percorso formativo. L'inserimento avviene (come da procedure dell'Accreditamento) a seguito:

- dalla compilazione, da parte dell'utente, di una specifica richiesta, della domanda d'iscrizione, della sottoscrizione del patto formativo;
- dell'acquisizione, da parte dell'agenzia, dei necessari certificati medici;
- dell'informazione all'utente circa i regolamenti interni dell'agenzia, ecc.

La fase e le attività descritte si declinano nel seguente modo a seconda delle tipologie di utenti cui è erogato il servizio:

A. Persona che ha acquisito competenze partecipando ad attività formative	B. Persona in possesso di competenze validate coerenti con quelle del percorso formativo	C. Persona in possesso di competenze identificate coerenti con quelle del percorso formativo
Si applicano tutte le attività previste dalla fase	Si applicano tutte le attività previste dalla fase	Si applicano tutte le attività previste dalla fase

Output del processo

- report delle fasi previste dalla procedura completamente redatto (Report della certificazione delle competenze in ingresso);
- pratica del dossier allievo chiusa;
- inserimento dell'allievo nel percorso formativo a seguito:
 - o dalla compilazione, da parte dell'utente, di una specifica richiesta, della domanda d'iscrizione, della sottoscrizione del patto formativo,
 - o dell'acquisizione, da parte dell'agenzia, dei necessari certificati medici,
 - o dell'informazione all'utente circa i regolamenti interni dell'agenzia, ecc..

2. Certificazione di parte seconda in ambito formale

La certificazione di parte seconda in ambito formale è rilasciata da un ente che è seconda parte rispetto alla persona che ottiene la certificazione. L'ente coincide con l'organismo che ha la responsabilità del percorso formativo⁴⁰.

La certificazione di parte seconda in ambito formale si distingue in:

- "in uscita" da un percorso formativo;
- "in itinere", ossia durante lo svolgimento del percorso formativo.

Le attestazioni di parte seconda sono rappresentate da:

- attestato di validazione delle competenze corredato dal proprio allegato;
- attestato di frequenza e profitto.

Alla certificazione di parte seconda "**in uscita**" da un percorso formativo si ricorre nei seguenti casi:

- percorsi formativi progettati avendo a riferimento le competenze di uno standard del Repertorio regionale degli standard formativi e che al termine prevedono una prova ma non un esame con commissione esterna. Al termine dei percorsi è rilasciato l' *attestato di validazione* corredato dal relativo *allegato* ai corsisti ritenuti meritevoli per numero di ore frequentate e valutazione degli apprendimenti;
- percorsi formativi progettati avendo a riferimento le competenze di uno standard del Repertorio regionale che al termine prevedono un esame finale con commissione esterna, qualora:
 - o l'allievo ammesso all'esame abbia sostenuto, con esito negativo, la prova finale;
 - o l'allievo non sia stato ammesso all'esame finale;
 - o l'allievo sia stato ammesso all'esame finale ma è risultato assente giustificato il giorno delle prove.
 In questi casi si rilascia l' *attestato di validazione* corredato dal relativo *allegato* in cui si registrano esclusivamente le competenze acquisite dall'allievo nel percorso formativo. L'attestato è rilasciato esclusivamente su richiesta dell'allievo previa appropriata informazione circa tale possibilità da parte dell'ente formativo;
- percorsi formativi:
 - o progettati secondo quanto previsto da normative specifiche, laddove sia necessario attestare la frequenza di un percorso formativo;
 - o oppure percorsi progettati a partire da competenze non presenti nel repertorio della Regione Piemonte;
 - o oppure percorsi non progettati per competenze, ma autorizzati dalla Regione Piemonte.
 In questi casi si rilascia l' *attestato di frequenza e profitto*.

Alla certificazione di parte seconda "**in itinere**", ossia durante lo svolgimento del percorso formativo, si ricorre nel caso in cui un allievo si ritiri da un percorso formativo. Se il percorso formativo:

⁴⁰ La certificazione di parte seconda in ambito formale è una procedura di certificazione attraverso cui un ente titolato che eroga servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all'ente titolare ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, rilascia una attestazione che ha valore di seconda parte. Paragrafo 1.2 dell' Allegato A, Nuovi criteri di certificazione, D.G.R. 6 giugno 2016, n. 48-3448.

- a. è progettato avendo a riferimento le competenze del Repertorio regionale degli standard formativi, è rilasciato un *attestato di validazione* corredato dal relativo *allegato* e si registrano le competenze acquisite fino all'ultima unità formativa completamente erogata;
- b. è progettato in base a normative specifiche e prevede il rilascio di un attestato di frequenza e profitto, oppure è progettato per competenze non presenti nel Repertorio della Regione Piemonte o non è progettato per competenze ed è autorizzato dalla Regione Piemonte, l'ente formativo rilascia una Dichiarazione relativa alle ore effettivamente frequentate dall'allievo. La Dichiarazione è rilasciata nel caso in cui l'allievo abbia frequentato almeno il 50% delle ore del corso. L'ente formativo, nella Dichiarazione, esplicita le ore effettivamente frequentate dall'allievo ed il totale delle ore del corso ed i contenuti del corso.

A seguire una schematizzazione che sintetizza gli esiti della certificazione di parte seconda (tipi di attestazione rilasciabili e casi nei quali si rilascia il documento in questione).

Tipo di attestazione		Casi nei quali è previsto il rilascio
Denominazione frontespizio	Denominazione eventuale allegato	
Attestato di Validazione competenze	Allegato all'attestato di validazione (ambito formale)	In esito a percorsi che non prevedono esame con commissione d'esame, progettati per competenze presenti nel Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte
		*In esito a percorsi che prevedono esame con commissione esterna: in caso di esame non superato/non sostenuto perché l'allievo era assente giustificato o non ammissione all'esame o ritiro dal corso da parte dell'allievo
Attestato di frequenza e profitto	Non è previsto alcun allegato	In esito a percorsi ove sia espressamente normato il rilascio di «Attestato di frequenza con profitto» e/o in esito a percorsi non progettati a partire da competenze presenti nel repertorio o non progettati per competenze ma autorizzati dalla Regione Piemonte

(*) L'attestato di validazione (frontespizio e attestato) viene rilasciato su richiesta dell'allievo. E' compito dell'ente titolato informare l'allievo circa la possibilità/opportunità di richiedere tale attestazione.

Per completezza è opportuno ricordare che l'attestato di validazione ed il relativo allegato sono rilasciati *anche* in esito all'erogazione del servizio di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali. In questo caso l'allegato che correda l'attestato ha un format specifico, diverso da quello dell'allegato all'attestato di validazione rilasciato in ambito formale.

Per approfondimenti sui format degli attestati, degli allegati, sulle indicazioni operative relative al rilascio degli stessi si rimanda alla normativa specifica regionale⁴¹.

⁴¹ D.G.R. 6 giugno 2016, n. 48-3448 e nella D.D. 420 del 1/7/2016 D.G.R. 6 giugno 2016, n. 48-3448⁴¹, "Approvazione dei nuovi criteri del sistema regionale di certificazione e di attestazione delle competenze nella formazione professionale".

⁴¹ D.D. 420 1/7/2016, "Approvazione delle indicazioni operative per il rilascio degli attestati e dei nuovi format di attestazione".

2.1 Criteri per la certificazione di parte seconda in ambito formale

La certificazione di parte seconda in ambito formale si espleta secondo le procedure previste nel presente manuale con le seguenti attenzioni/eccezioni:

- *formazione regolamentata* → quanto previsto deve essere integrato da ciò che è definito dalla specifica normativa di riferimento di ciascuna professione regolamentata e quanto specificato a proposito dei crediti nelle Schede corso⁴²;
- *passaggio tra sistemi (dall' Istruzione e formazione professionale verso l' Istruzione Professionale e viceversa)* → in quanto il tema dei crediti è regolamentato dalla circolare 25/07/2014 USR Piemonte e Regione Piemonte⁴³ e dall' accordo USR Piemonte e Regione Piemonte recepito nella D.G.R. 23 febbraio 2015, n. 19-1085⁴⁴.

La certificazione di parte seconda in ambito formale è un servizio in capo alle agenzie accreditate alla formazione professionale. Il servizio è erogato da una specifica professionalità, l' *Operatore abilitato al sistema di certificazione – indirizzo operazioni (“addetto alle operazioni di certificazione”)*, prevista dall' allegato L alla DGR n. 152-3672 del 02/08/2006.

2.2 Il processo di certificazione di parte seconda in ambito formale

La certificazione di parte seconda in ambito formale, sia quella “in uscita” sia quella “in esito” ad un percorso formativo, prevede l' utilizzo di due diverse procedure:

- certificazione “in itinere”;
- certificazione “in uscita”.

2.2.1 Certificazione di parte seconda “in itinere”

Input del processo

- Richiesta di certificazione delle competenze acquisite da parte di una persona iscritta ad un percorso formativo che, per motivi personali, sia costretta ad abbandonare il percorso prima della sua conclusione.

Fasi ed attività

Fase 1: Informazione e ambito di applicazione → al momento dell' abbandono del corso l' allievo viene informato dell' iter di certificazione e di tutti i passaggi necessari per ottenere il riconoscimento delle competenze acquisite;

Fase 2: Richiesta → l' allievo deve presentare presso la struttura formativa una richiesta di riconoscimento delle competenze acquisite fino a quel momento;

⁴² D.D. n. 511 del 02/07/2015, “Approvazione standard di progettazione ed erogazione dei percorsi formativi”.

⁴³ Circolare 25/07/2014 USR Piemonte e Regione Piemonte, “Indicazioni per la gestione da parte delle istituzioni scolastiche e formative dei passaggi di allievi”

⁴⁴ D.G.R. 23 febbraio 2015, n. 19-1085, “Approvazione schema di Accordo triennale con l' U.S.R. per il Piemonte per la realizzazione a partire dagli a.s. 2015/2016, 2016/17 e 2017/18 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale triennali, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali della Regione Piemonte, ai sensi dell' art. 2, comma 3 del D.P.R. 15/03/2010, n. 87”, approvato con D.G.R. 23 febbraio 2015, n. 19-1085”. Si veda in particolare l' art. 6, “Misure di accompagnamento per i raccordi tra i sistemi”.

Fase 3: Analisi documentale → l'addetto alle operazioni di certificazione richiede all'equipe dei formatori/valutatori le evidenze documentali relative alle prove sostenute dall'allievo fino a quel momento, in modo da valutare se le prove siano di per sé sufficienti a produrre una certificazione;

Fase 4: Attestazione → nel caso in cui le prove siano sufficienti a produrre una certificazione, l'addetto alle operazioni di certificazione procede con il rilascio dell' Attestato di validazione e del relativo allegato;

Fase 5: Valutazione → nel caso in cui le prove sostenute non siano sufficienti per il rilascio di una certificazione, è possibile, se la persona interessata si rende disponibile, somministrare alcune prove finalizzate alla certificazione delle parti rimaste "in sospeso". In questo caso l'addetto alle operazioni di certificazione è supportato dall'equipe dei formatori/valutatori, che prepareranno le prove, le somministreranno e ne raccoglieranno gli esiti.

Output del processo

- Attestato di validazione corredato dal relativo allegato. Nei documenti sono registrate le competenze acquisite sino all' ultima Unità Formativa completamente erogata.
- Dossier allievo corredato da tutti i documenti prodotti durante le operazioni di certificazione "in itinere" (richiesta di riconoscimento delle competenze, report delle prove sostenute, certificati, attestazioni e allegati competenze, ecc.).

2.2.2 Certificazione di parte seconda "in uscita"

La certificazione di parte seconda "in uscita" da un percorso formativo, come è stato già esplicitato nei paragrafi precedenti, è prevista in tre casi:

- a. in esito a percorsi che non prevedono esame con commissione d'esame, progettati per competenze presenti nel Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte
- b. in esito a percorsi ove sia espressamente normato il rilascio di «Attestato di frequenza e profitto» e/o in esito a percorsi non progettati a partire da competenze presenti nel repertorio o non progettati per competenze ma autorizzati dalla Regione
- c. in esito a percorsi che prevedono esame con commissione esterna: in caso di esame non superato/non sostenuto o non ammissione all'esame.

Il processo di certificazione assume una diversa configurazione a seconda che il percorso formativo sia stato concluso con esito positivo (casi "a" e "b") o meno (caso "c"). A seguire una schematizzazione complessiva.

Input (alternativi):

- superamento dell'esame finale al termine di un corso che non prevedeva in esito esame con Commissione esterna;
- verbale d'esame prodotto da Commissione d'esame esterna, nominata nel rispetto delle norme regionali, in caso di esame non superato/non sostenuto o non ammissione all'esame.

<p>A. In esito a percorsi che non prevedono esame con commissione d'esame, progettati per competenze presenti nel Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte</p>	<p>B. In esito a percorsi ove sia espressamente normato il rilascio di «Attestato di frequenza con profitto» e/o in esito a percorsi non progettati a partire da competenze presenti nel repertorio o non progettati per competenze ma autorizzati dalla Regione Piemonte</p>	<p>C. In esito a percorsi che prevedono esame con commissione esterna: in caso di non ammissione all'esame o di esame non superato o di assenza all'esame</p>
<p>Alle persone che hanno frequentato il percorso formativo e superato la prova finale è rilasciato l'attestato di validazione corredato dal relativo allegato oppure l'attestato di frequenza e profitto.</p>		<p>→ <i>non ammissione all'esame:</i> l'agenzia formativa, produce l'attestato di validazione ed il relativo allegato. L'attestato e l'allegato si riferiscono alle competenze acquisite durante il percorso formativo;</p> <p>→ <i>esame non superato o candidato assente all'esame:</i> l'agenzia formativa, acquisisce il verbale d'esame dell'allievo che non ha superato la prova finale (in quanto ha ottenuto un punteggio in centesimi inferiore alla soglia minima prevista dalla Prova Complessiva di Valutazione) e produce l'attestato di validazione ed il relativo allegato. L'attestato e l'allegato si riferiscono alle competenze acquisite durante il percorso formativo.</p> <p>Se l'allievo che non ha superato l'esame è diversamente abile, l'agenzia formativa, acquisito il verbale d'esame, produce l'attestato di validazione e l'allegato competenze.</p>

Output del processo

- Attestato di validazione corredato dal relativo allegato;
- Attestato di frequenza e profitto;
- Dossier allievo corredato da tutti i documenti prodotti durante le operazioni di certificazione "in uscita".

3. Certificazione di parte terza

La certificazione di parte terza è una procedura che prevede il rilascio di una attestazione⁴⁵ denominata *certificato*.

La procedura prevede il ricorso ad un esame somministrato da una Commissione valutatrice nominata nel rispetto delle norme regionali⁴⁶, che è un soggetto *terzo* rispetto alla persona che viene certificata ed all'ente che ha erogato il percorso formativo.

Si applica per accertare:

- le competenze acquisite in ambito formale, durante un percorso formativo progettato avendo a riferimento le competenze di uno standard del Repertorio regionale che al termine preveda una prova finale con Commissione esterna;
- le competenze validate in ambito non formale e informale.

Possono accedere alla procedura di certificazione di parte terza:

- le persone che abbiano positivamente completato il percorso formativo finalizzato allo sviluppo delle competenze dello standard di riferimento del Repertorio regionale che prevede, in esito, una prova finale con commissione esterna ed il rilascio di un certificato di parte terza;
- persone a cui, in seguito all'erogazione del servizio di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali, siano state validate tutte le competenze di uno standard di riferimento del Repertorio regionale e siano quindi in possesso dell'attestato di validazione e del relativo allegato⁴⁷.

In caso di superamento con esito positivo della prova finale con Commissione esterna è rilasciata una delle seguenti attestazioni:

- certificato di qualifica professionale;
 - certificato di specializzazione;
 - certificato di diploma professionale;
 - certificato di idoneità;
 - certificato di abilitazione professionale;
 - certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS);
- unitamente al relativo allegato⁴⁸.

Il certificato attesta il possesso di tutte le competenze del profilo/obiettivo di riferimento dello standard del Repertorio degli standard formativi regionale. Certificato ed allegato sono rilasciati obbligatoriamente dall'ente titolato.

Il modello del certificato e relativo allegato è lo stesso per le persone che sono state ammesse all'esame finale da un percorso di formazione formale e per quelle che sono state ammesse all'esame dalla validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali, fatta eccezione che per alcune

⁴⁵ Capitolo 1 dell' Allegato A, Nuovi criteri di certificazione della D.G.R. 6 giugno 2016, n. 48-3448

⁴⁶ D.G.R. n. 27-2947/2016 e D.G.R. n. 31-2441/2011.

⁴⁷ Solo in casi particolari, nell'ambito di specifiche azioni di sistema ed interventi sperimentali, è possibile l'accesso alla certificazione di parte terza con attestato di validazione che attesti il possesso di singole competenze di un profilo. Si veda a tale proposito il paragrafo 2.3 delle Linee Guida per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali", allegato 1 alla D.D. 34 del 27/01/2016.

⁴⁸ Paragrafo 1.3 dell' Allegato A, Nuovi criteri di certificazione della D.G.R. 6 giugno 2016, n. 48-3448.

sezioni peculiari rispetto ai contesti di acquisizione delle competenze. Tali sezioni sono declinate a seconda del percorso/processo che ha condotto alla certificazione delle competenze.

Alle persone che hanno sostenuto, con esito negativo, la prova finale oppure siano risultate assenti il giorno delle prova:

- se ammesse all'esame finale dal percorso formativo → è rilasciato un attestato di validazione corredato dal relativo allegato e si registrano esclusivamente le competenze acquisite nel percorso formativo;
- se ammesse all'esame finale dalla validazione → è rilasciato il Dossier del cittadino, se tale documento non è già stato reso disponibile alla persona. L'agenzia non rilascia l'attestato di validazione e il relativo allegato perché questi documenti sono già in possesso della persona⁴⁹.

Per approfondimenti in merito si rimanda al capitolo 2 del presente manuale.

3.1 Criteri di riferimento per l'attivazione della certificazione di parte terza

La certificazione di parte terza si espleta secondo le procedure previste nel presente documento ad eccezione della *formazione regolamentata*; in questo ambito quanto definito nel manuale deve essere integrato da ciò che è stabilito dalla specifica normativa di riferimento di ciascuna professione regolamentata e quanto specificato a proposito dei crediti nelle Schede corso⁵⁰.

La certificazione di parte terza prevede il ricorso:

- ad una Commissione esterna nominata secondo quanto previsto dalle norme regionali⁵¹;
- a prove di valutazione definite secondo norme regionali⁵².

La certificazione di parte terza:

- è rilasciata dall'ente titolato ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, su responsabilità dell'ente titolare⁵³;
- prevede che una specifica professionalità, *l'Operatore abilitato al sistema di certificazione – operazioni di certificazione, ("addetto alle operazioni di certificazione")* - si occupi della produzione degli attestati (stampa e integrazione parti mancanti).

La Commissione esaminatrice è composta da un presidente, un esperto del mondo del lavoro ed un esperto della formazione⁵⁴:

- il Presidente è individuato tra gli iscritti ad un apposito elenco regionale;
- l'esperto del mondo del lavoro è individuato tra i soggetti iscritti nell'apposito elenco regionale strutturato per settori economico-produttivi, all'interno del settore relativo alla certificazione da rilasciare;
- l'esperto della formazione è individuato dall'ente titolato a svolgere esami tra i propri docenti e formatori. L'esperto della formazione deve conoscere il sistema di progettazione per competenze della

⁴⁹ Si vedano i paragrafi 2.2 e 2.3 delle Linee Guida per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali", allegato 1 alla D.D. 34 del 27/01/2016.

⁵⁰ Determina n. 511 del 02/07/2015, "Approvazione standard di progettazione ed erogazione dei percorsi formativi".

⁵¹ D.G.R. n. 27 – 2947 del 22 febbraio 2016 sulla nomina delle commissioni esaminatrici.

⁵² Allegato H "Disposizioni sulle modalità di predisposizione delle prove complessive di valutazione (PCV) e svolgimento degli esami finali relativi ai corsi autorizzati e/o riconosciuti dalle Province Piemontesi o dalla Regione Piemonte" ⁵² alla Deliberazione della Giunta regionale n°152-3672 del 2 agosto 2006

⁵³ D.G.R. 48 3448 del 6.06.2016, allegato A, paragrafo 1.

⁵⁴ D.G.R. n. 31 – 2441 del 27/07/2011 "Nuova disciplina sulle commissioni esaminatrici", paragrafo 2, "Composizione della commissione esaminatrice".

Regione Piemonte con particolare riferimento alla struttura della prova complessiva ed al sistema dei pesi.

La nomina della Commissione avviene previa richiesta alla Regione Piemonte o alla Città Metropolitana di Torino inoltrata dall' Agenzia formativa titolata ai sensi del D. lgs 13/2013 e che eroga il percorso formativo al cui termine è previsto un accertamento di parte terza.

La Regione Piemonte, secondo quanto previsto nella DGR n. 27 – 2947 del 22 febbraio 2016, nomina la Commissione.

L'agenzia formativa predispone per la Commissione d'esame tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'esame.

L'esame consiste nella somministrazione di una Prova Complessiva di Valutazione (PCV), validata dalla Regione Piemonte, che si articola in più sottoprove⁵⁵.

Le PCV possono appartenere a tre insiemi:

1. Prove Standard (S), predisposte dalle Commissioni Tecniche - Prova Finale ed erogabili senza apportare modifiche agli elementi che le compongono, che sono standard a livello regionale. Sono presenti sul Catalogo regionale e utilizzabili dagli Enti/Agenzie Formative per l'erogazione dell'esame finale.

2. Prove Standard a Criteri Unificati (SCU), sono definite dalle Commissioni Tecniche - Prova Finale e vengono pubblicate su Catalogo per consentire alle Agenzie Formative la contestualizzazione delle stesse: a differenza delle Prove Standard, le Commissioni Tecniche definiscono nello standard i criteri e alcune parti della PCV (ad es. durata, tipologia di prove, griglie di osservazione, questionari), mentre altre parti devono essere "personalizzate" dalle Agenzie formative (ad es. si può prevedere la contestualizzazione della prova pratica in relazione al software utilizzato presso lo specifico Ente/Agenzia formativa, o in base alle peculiarità del territorio di riferimento). Gli Enti/Agenzie formative acquisiscono le PCV SCU dal Catalogo regionale, le contestualizzano seguendo le indicazioni fornite dal documento di Linee guida di ciascuna PCV e le sottopongono al processo di validazione da parte della Regione Piemonte. Le PCV validate possono essere utilizzate per l'esame finale.

3. Prove Non Standard Nuove (N), definite direttamente dagli Enti/Agenzie Formative, che le progettano seguendo le indicazioni eventualmente fornite dagli standard di progettazione ed erogazione (schede corso, percorso) e/o dalla normativa regionale⁵⁶ e le sottopongono al processo di validazione da parte della Regione Piemonte. Le PCV sono presenti sul Catalogo dell'Ente/Agenzia Formativa, e dopo essere state validate possono essere utilizzate per la somministrazione degli esami finali.

Le PCV utilizzate per la certificazione di parte terza sono progettate e strutturate a partire dalle competenze di Figure/Profili/Obiettivi standard presenti nel Repertorio regionale.

La struttura di una PCV è costituita dai seguenti elementi:

- punteggio massimo attribuibile, pari a 100/100;

⁵⁵ Allegato H "Disposizioni sulle modalità di predisposizione delle prove complessive di valutazione (PCV) e svolgimento degli esami finali relativi ai corsi autorizzati e/o riconosciuti dalle Province Piemontesi o dalla Regione Piemonte"⁵⁵ alla Deliberazione della Giunta regionale n°152-3672 del 2 agosto 2006 "Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi di progettazione e degli standard formativi, art. 24 -modalità di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni, della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 - riconoscimenti".

⁵⁶ Allegato H "Disposizioni sulle modalità di predisposizione delle prove complessive di valutazione (PCV) e svolgimento degli esami finali relativi ai corsi autorizzati e/o riconosciuti dalle Province Piemontesi o dalla Regione Piemonte" alla Deliberazione della Giunta regionale n°152-3672 del 2 agosto 2006

- soglia di superamento della PCV, al di sotto della quale la PCV nel suo complesso non si intende superata (salvo eccezioni, è di norma fissata a 60/100);
- soglia di superamento delle sottoprove che compongono la PCV, che rappresenta il valore al di sotto del quale viene azzerato il punteggio ottenuto per quella specifica prova;
- peso delle sottoprove che compongono la PCV, ponderato rispetto al punteggio massimo di 100/100;
- durata complessiva della PCV, che generalmente ha un valore massimo di 24 ore (comprehensive di somministrazione delle prove previste- colloquio individuale);
- durata delle sottoprove che compongono la PCV;
- Griglie di Osservazione (GDO), insieme di matrici utilizzate per l'attribuzione della valutazione di ciascuna sottoprova o dei crediti valutativi;
- Questionario (QST).

Il punteggio attribuibile in esito all'esame è solitamente dato dalla somma di due valori:

- punteggio massimo attribuibile alla PCV. La PCV pesa percentualmente sui 100/100 in modo diverso a seconda della *filiera formativa al termine della quale si colloca l'esame* (ad esempio: nella FP la prova pesa 80/100⁵⁷);
- punteggio massimo riconoscibile quale "credito valutativo". Il credito valutativo è un punteggio che:
 - o per le persone ammesse all'esame, provenienti da percorso formativo, apprezza l'impegno, la partecipazione, la puntualità, ecc., dimostrati durante il percorso formativo. Pesa percentualmente sui 100/100 in modo diverso a seconda della filiera formativa al termine della quale si colloca l'esame. In funzione di ciò che la persona ha dimostrato durante il percorso formativo (livello d'impegno, della partecipazione, ecc.) è assegnato un punteggio nell'ambito del range attribuibile⁵⁸;
 - o per le persone iscritte all'esame, provenienti dalla validazione, apprezza il risultato conseguito. A queste persone viene sempre attribuito il massimo del credito valutativo attribuibile nella specifica filiera formativa al termine della quale si colloca l'esame.

La Commissione esaminatrice, al momento del suo insediamento, riceve dall'Ente/Agenzia formativa una copia della PCV da utilizzare per lo svolgimento dell'esame. Per approfondimenti sul funzionamento delle Commissioni e sulla progettazione delle prove complessive di valutazione si rimanda alla normativa specifica della Regione Piemonte⁵⁹.

⁵⁷ Allegato H "Disposizioni sulle modalità di predisposizione delle prove complessive di valutazione (PCV) e svolgimento degli esami finali relativi ai corsi autorizzati e/o riconosciuti dalle Province Piemontesi o dalla Regione Piemonte" alla D.G.R. 152-3672 del 2/08/2006, "Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi di progettazione e degli standard formativi, art. 24 -modalità di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni, della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 - riconoscimenti", in particolare paragrafo 11, "SCRUTINIO DELL'ESAME FINALE".

⁵⁸ Allegato 1 approvato con D.D. n. 58 del 7/02/2012 "Disposizioni di dettaglio sulle Commissioni esaminatrici": "Sono ammessi all'esame finale di qualifica, specializzazione, abilitazione, idoneità gli allievi che abbiano frequentato il numero minimo delle lezioni previste dalla normativa di riferimento. Per l'ammissione agli esami finali, l'agenzia formativa deve effettuare uno scrutinio al fine di formalizzare le ore di assenza e assegnare i crediti valutativi. A fronte di un credito valutativo pari a zero, il candidato non è ammesso all'esame. Non è ammesso il candidato che non abbia superato la soglia del credito valutativo. È facoltà del collegio docenti non ammettere l'allievo all'esame in caso di gravi e documentate ragioni comunicate per iscritto al candidato durante il corso e comunque prima dello scrutinio finale"

⁵⁹ Allegato H "Disposizioni sulle modalità di predisposizione delle prove complessive di valutazione (PCV) e svolgimento degli esami finali relativi ai corsi autorizzati e/o riconosciuti dalle Province Piemontesi o dalla Regione Piemonte" alla D.G.R. 152-3672 del 2/08/2006 "Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi di progettazione e degli standard formativi, art. 24 -modalità di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni, della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 - riconoscimenti"; D.G.R. 31-2441 del 27/07/2011 "Nuova disciplina sulle commissioni esaminatrici"; D.D. n. 58 del 7/02/2012 di approvazione dell'Allegato 1 "Disposizioni di dettaglio sulle Commissioni esaminatrici".

3.2 Il processo di certificazione di parte terza

La certificazione delle competenze ha lo scopo di accertare, attraverso la somministrazione di un esame ed il ricorso ad una Commissione valutatrice, l'effettivo possesso da parte del candidato delle competenze di un profilo/obiettivo del Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte.

Gli **input** della fase sono rappresentati da:

- ammissione all'esame a seguito di scrutinio finale di persona inserita in un percorso formativo relativo a uno standard di riferimento del Repertorio regionale che preveda, in esito, una prova finale con commissione esterna ed il rilascio di un certificato di parte terza⁶⁰;
- richiesta di iscrizione all'esame da parte di persona in possesso di un attestato di validazione in cui sono registrate tutte le competenze di uno standard di riferimento del Repertorio regionale corredata da Verbale di validazione e Dossier del cittadino.

Fasi ed attività

Fase 1: Nomina commissione d'esame→ l'agenzia formativa richiede alla Regione l'attivazione di una commissione d'esame. La Regione nomina il Presidente e l'esperto del mondo del lavoro. L'agenzia individua, tra i propri docenti e formatori, l'esperto che farà parte della commissione esaminatrice e predispone la documentazione che sarà resa disponibile alla Commissione all'atto dell'insediamento;

Fase 2: Svolgimento dell'esame finale→ la Commissione esaminatrice, all'atto del suo insediamento, acquisisce i seguenti documenti, resi disponibili dall'agenzia formativa:

- o copia della Prova Complessiva di Valutazione che sarà somministrata;
- o persone ammesse all'esame, provenienti da percorso formativo:
 - verbale di ammissione all'esame, firmato dal Responsabile del corso a garanzia del rispetto del numero massimo di assenze consentito;
 - dossier dell'allievo, comprendente: crediti valutativi, valutazione delle singole discipline, eventuali crediti formativi;
 - descrizione corso e programma svolto;
 - dove previsto da normativa di settore, la documentazione attestante il possesso degli eventuali prerequisiti;
- o persone iscritte all'esame, provenienti dalla validazione:
 - verbale di validazione delle competenze, nel quale sono registrati gli esiti della valutazione delle evidenze, del colloquio tecnico e delle eventuali prove integrative;
 - attestato di validazione delle competenze;
 - dossier del cittadino.

Per le persone iscritte all'esame e provenienti dalla validazione, ad integrazione di quanto previsto al punto precedente, la commissione acquisisce anche informazioni utili ad inquadrare il caso della persona ed i documenti resi disponibili. Tali informazioni vengono fornite alla Commissione dall'Esperto in Tecniche di Certificazione (ETC) dell'ente che ha in carico la persona con modalità in presenza oppure a distanza. Per approfondimenti si rimanda alle Linee Guida approvate con DD 34 del 27/01/2016⁶¹.

L'esame si intende superato quando è raggiunta la soglia di punteggio prevista dalla normativa e pertanto sono certificabili tutte le competenze dello standard di riferimento del Repertorio regionale.

⁶⁰ L'ammissione all'esame è possibile a condizione che l'allievo abbia frequentato il numero minimo delle ore previste dal corso.

⁶¹ Si veda il paragrafo 2.3 delle Linee Guida per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali", allegato 1 alla D.D. 34 del 27/01/2016.

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Coesione Sociale	Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale
---	-----------------------------------	--

Fase 3: Attestazione → nel caso in cui il candidato abbia superato l'esame finale (cioè abbia ottenuto un punteggio in centesimi uguale o maggiore alla soglia minima prevista dalla prova complessiva di valutazione), l'agenzia formativa acquisisce il verbale d'esame prodotto dalla Commissione esaminatrice e produce l'attestazione finale di parte terza (certificato e relativo allegato).

Nel caso in cui il candidato non abbia superato l'esame finale (cioè abbia ottenuto un punteggio in centesimi inferiore alla soglia minima prevista dalla Prova Complessiva di Valutazione), l'agenzia formativa acquisisce il verbale d'esame prodotto dalla Commissione esaminatrice.

Se la persona che ha fallito l'esame:

- è stata ammessa da percorso formativo, l'agenzia provvede al rilascio di un attestato di validazione corredato dal relativo allegato con registrazione delle competenze acquisite nel percorso formativo;
- è stata iscritta all'esame dalla validazione, l'agenzia che ha in carico la persona per il servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, rilascia il *Dossier del cittadino* se questo non è stato rilasciato in precedenza. Non si rilascia l'attestato di validazione perché il documento è già in possesso della persona.

Nel caso in cui il candidato sia stato assente giustificato all'esame vale quanto già previsto per coloro che hanno fallito l'esame.

Nel caso in cui l'allievo diversamente abile non abbia superato l'esame finale (cioè abbia ottenuto un punteggio in centesimi inferiore alla soglia minima prevista dalla Prova Complessiva di Valutazione), l'agenzia formativa acquisisce il verbale d'esame prodotto dalla commissione esaminatrice e produce l'attestato di validazione ed il relativo allegato.

Gli **output** della fase sono rappresentati da:

- certificato e relativo allegato, in caso di superamento dell'esame da parte del candidato;
- attestato di validazione corredato dal relativo allegato con registrazione delle competenze acquisite nel percorso formativo, in caso di mancato superamento dell'esame o assenza il giorno dell'esame (vale solo per le persone ammesse all'esame da percorso formativo);
- Dossier del cittadino (se non è stato già rilasciato in precedenza), per le persone iscritte all'esame da validazione, che hanno fallito l'esame o che sono risultate assenti all'esame. Il documento è rilasciato dall' Agenzia che ha in carico la persona per il servizio di individuazione, validazione e certificazione. Per ulteriori specifiche e approfondimenti si rimanda alle Linee Guida per l' individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali"⁶².

⁶² Si veda il paragrafo 2.3 delle Linee Guida per l' individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali", allegato 1 alla D.D. 34 del 27/01/2016.

4. Concessione dei crediti nell'ambito delle professioni regolamentate

Per quanto riguarda le professioni regolamentate da specifiche normative nazionali e/o regionali è di tutta evidenza che anche la concessione di crediti, nei casi in cui è prevista, deve fare riferimento in prima istanza alla relativa normativa.

Inoltre considerata la brevità e la specificità delle azioni formative collegate al conseguimento di alcune idoneità o abilitazioni, **di norma non si prevede la concessione di credito per attività formative inferiori alle 150 ore.**

Le specifiche normative di settore relative alla concessione dei crediti in questo ambito sono pubblicate e regolarmente aggiornate sul sito istituzionale alla pagina:

<http://www.regione.piemonte.it/formazione/competenze/sistema.htm>

Si invitano gli operatori a consultare ed utilizzare dette indicazioni.

**TESTO UNICO
PARTE B**

**MANUALE
PER L'INDIVIDUAZIONE,
LA VALIDAZIONE E
LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
ACQUISITE
IN CONTESTI NON FORMALI E INFORMALI**

1. Premessa.....	33
2. Il processo di individuazione e validazione delle competenze.....	33
2.1. La fase di identificazione.....	34
2.2. La fase di validazione	36
2.3. La fase di attestazione delle competenze validate.....	39
3. La certificazione delle competenze validate.....	40
4. Indicazioni specifiche per la certificazione delle competenze nell'ambito delle qualificazioni oggetto di formazione normata.....	40

1. Premessa

Il presente documento costituisce la seconda sezione del **Testo Unico del sistema piemontese per la certificazione delle competenze, il riconoscimento dei crediti e le figure a presidio del sistema** ed individua le procedure e le operazioni connesse al processo di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite dall'individuo in ambito non formale e informale, dove, coerentemente con quanto definito nel Decreto sulla Certificazione del 16 Gennaio 2013 (d'ora in avanti nominato "Decreto sulla certificazione")⁶³, si chiarisce che:

- con apprendimento formale si intende *"l'apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari"*. L'apprendimento formale è intenzionale dal punto di vista del discente;
- con apprendimento non formale si intende *"l'apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati nel punto precedente, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese"*;
- con apprendimento informale si intende, infine, *"l'apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito dei contesti di lavoro, familiare e del tempo libero"*⁶⁴.

Il presente Manuale analizza le caratteristiche generali della certificazione, richiamando i principali riferimenti normativi in un'ottica sussidiaria (Regione, Italia, Europa) e complementare, e presenta, poi, le procedure da attuare nella Regione Piemonte per l'individuazione, validazione e successiva certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali, illustrando gli strumenti e gli attori coinvolti nel processo. Con questo documento, quindi, si contribuisce a garantire, come richiesto dal Decreto sulla Certificazione, "l'affidabilità del sistema nazionale di certificazione delle competenze" che "si fonda su un condiviso e progressivo sistema di indicatori, strumenti e standard di qualità su tutto il territorio nazionale"⁶⁵.

2. Il processo di individuazione e validazione delle competenze

Il processo di seguito descritto si inserisce concettualmente e metodologicamente come *continuum* di quanto definito nel *"Manuale per la certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti"*, che costituisce la PARTE A del Testo Unico.

Il processo presentato, tuttavia, muove dalla necessità di riconoscere quelle competenze che l'individuo ha maturato nell'arco della sua esistenza, a prescindere dal contesto di acquisizione: non si tratta, quindi, di descrivere nel presente manuale un processo di *apprendimento* delle competenze, bensì di identificare un processo di *riconoscimento* delle competenze già possedute ma non sempre espresse e consapevoli.

⁶³ DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013 , n. 13 . Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

⁶⁴ Ibidem, art. 2, comma 1, lettera b), c), d).

⁶⁵ Ibidem, art. 3, comma 4 lettera e).

Alla luce di questa logica di fondo, vengono descritte di seguito le operazioni che conducono alla individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti formali⁶⁶, non formali e informali.

Il processo di individuazione e validazione delle competenze conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato⁶⁷, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto formale, non formale e informale in relazione alle qualificazioni ricomprese nel Repertorio degli Standard Formativi della Regione Piemonte⁶⁸ e inserito in un processo di valutazione e certificazione già utilizzato per le certificazioni di parte seconda e di parte terza. Tale processo si distingue in tre fasi, tra loro propedeutiche:

1. Fase di identificazione: si tratta di un'attività finalizzata alla messa in trasparenza delle competenze della persona, riconducibili ad una o più qualificazioni.
2. Fase di valutazione: si tratta di una fase volta all'accertamento delle competenze attraverso l'analisi delle evidenze, l'applicazione di metodologie valutative, riscontri ed eventuali⁶⁹ prove idonee ad accertare le competenze effettivamente possedute. Tale fase è presente sia nella fase di validazione, sia in quella di certificazione.
3. Fase di attestazione: si tratta della fase conclusiva del processo di individuazione e validazione, finalizzata al rilascio dell'attestato di validazione delle competenze dalla Regione Piemonte o dall'ente titolato che documentano le competenze individuate e validate riconducibili a una o più qualificazioni.

Di seguito vengono precisati gli attori, i ruoli e le funzioni relative a ciascuna fase del processo di individuazione e validazione delle competenze garantendo l'adozione di misure personalizzate di informazione e orientamento in favore dei destinatari dei servizi.

2.1. La fase di identificazione

La fase di identificazione delle competenze si avvia su esplicita richiesta della persona o viene proposta dagli Enti titolati nell'ambito di specifici interventi programmati dalla Regione Piemonte al fine di valorizzare il patrimonio di esperienze di vita, di studio e di lavoro e di accrescere le opportunità professionali, favorire la mobilità intersettoriale e riconoscere le competenze maturate.

Durante la fase di identificazione l'individuo – di seguito utente - descrive in forma colloquiale le proprie **esperienze** con il supporto di un **operatore adeguatamente formato** sui processi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze e sul sistema di Standard formativi della Regione Piemonte.

Tale operatore potrà attivare tali processi solo all'interno di un ente titolato ossia accreditato e autorizzato dalla Regione Piemonte (ente titolare)⁷⁰ per la realizzazione della fase di identificazione che si occupa di effettuare la ricostruzione delle esperienze del cittadino e tradurle in competenze, conoscenze ed abilità.

⁶⁶ Si intende specificare che non vengono validate le competenze già certificate in contesti formali ma che, in un processo di individuazione e validazione possono contribuire – in qualità di evidenze - alla validazione delle competenze, anche le esperienze formative di tipo formale che l'individuo abbia realizzato nella propria vita, in un'ottica di *lifelong learning* e *lifewide learning*.

⁶⁷ Soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità (DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13, art. 2). Nel presente Manuale si fa riferimento ai soli Enti titolati accreditati dalla Regione Piemonte, tra cui sono ricompresi anche i Centri per l'Impiego, accreditati d'ufficio.

⁶⁸ Il Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte si compone dei seguenti elementi:

- Standard di riferimento nazionali, così come approvati in sede di accordi nazionali tra Stato e Regioni e province autonome
- Profili/Obiettivi relativi a professioni normate;
- Profili/Obiettivi relativi a professioni non normate.

⁶⁹ L'approccio metodologico scelto per la fase di valutazione finalizzata alla validazione prevede **sempre** la realizzazione di un colloquio tecnico tra l'utente/candidato e un esperto della materia e solo in caso di necessità la somministrazione di altre prove (questionari, prove pratiche, etc.).

⁷⁰ La Regione definirà con appositi atti programmatici i soggetti titolati a mettere in atto i processi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

Nella fase di avvio del servizio di individuazione e validazione gli enti titolati verranno individuati tra i soggetti Accreditati alla formazione professionale e all'orientamento e tra i servizi al lavoro pubblici e privati.

In questa fase l'operatore potrà registrare le evidenze rilevate e ritenute spendibili per la futura occupabilità del lavoratore in un apposito "Dossier". Tali evidenze sono a supporto della dimostrazione del possesso di competenze acquisite dall'utente in ambito formale, non formale e informale.

Dal punto di vista metodologico tale fase si attua prima attraverso la **ricognizione delle esperienze** dichiarate dalla persona: l'operatore sostiene l'utente nella ricostruzione del proprio percorso formativo e professionale e del proprio patrimonio di competenze a partire dalle esperienze e dalle evidenze raccolte.

L'operatore provvederà, quindi, ove sia possibile individuare una corretta corrispondenza, a tradurre le esperienze fornite dall'utente nelle **competenze presenti e descritte** nel Repertorio degli Standard Formativi della Regione Piemonte.

La ricostruzione delle esperienze descritte dall'utente e l'individuazione delle competenze presenti a sistema avverrà in futuro, non solo in base a quanto presente nel Repertorio degli Standard Formativi della Regione Piemonte, ma anche in riferimento alle competenze incluse nel "Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali" previsto dall'art. 4 della Legge 92/2012 e di cui al Capo III del Decreto sulla certificazione. Tale servizio di individuazione e validazione delle competenze potrà avvalersi ed essere erogato nell'ambito delle reti territoriali di servizi pubblici e privati di istruzione, formazione e lavoro per l'apprendimento permanente di cui al comma 33, art. 4 della Legge 92/2012.

Nella fase di identificazione avrà un peso rilevante e la **finalità** per cui è stato attivato il processo di individuazione e validazione.

Ad esempio, qualora tale processo sia stato attivato con la finalità di riconoscere le competenze e certificare i crediti per l'**ingresso in uno specifico percorso formativo** (riferito ad uno specifico standard formativo regionale), l'operatore supporterà l'utente nella descrizione delle esperienze e delle evidenze rilevanti coerenti per tale finalità, tenendo come riferimento gli standard formativi della Regione Piemonte.

Qualora, invece, tale processo sia stato attivato, al fine di **facilitare la ricollocazione lavorativa** di un cittadino e favorire la spendibilità delle competenze da questo acquisite in ogni contesto di apprendimento, l'operatore supporterà l'utente nel ricostruire le esperienze e raccogliere le evidenze maggiormente utili e spendibili a tal fine.

Qualora, ancora, il processo sia attivato nell'ambito dei percorsi di **apprendistato** di primo e secondo livello, tale processo sarà finalizzato all'individuazione e validazione delle competenze previste dalla figura/profilo di riferimento e dal PFI.

Una volta individuate le competenze nel Repertorio degli Standard formativi della Regione Piemonte, si apre la fase di **analisi delle evidenze** connesse alle competenze.

L'utente fornirà tutti i certificati, le attestazioni, gli atti formali e la documentazione ritenuta utile per avallare le esperienze descritte in qualità di "evidenza documentale". Qualora tali evidenze siano già disponibili sui sistemi informativi della Regione Piemonte l'operatore supporterà l'utente nella raccolta di tali evidenze disponibili.

L'operatore si occuperà, quindi, di supportare l'utente nel **selezionare le evidenze**. In questa fase si acquisiscono i prodotti ed i documenti forniti dall'utente o disponibili sul sistema e si analizzano per constatare la coerenza degli stessi al fine di inserirli nel "Dossier" ed eventualmente chiedere ulteriori documenti ed elementi di evidenza. L'operatore supporta l'utente in un'analisi qualitativa delle evidenze, e nella valutazione delle stesse nel rispetto dei criteri di **validità, coerenza e completezza** in modo da costruire una scheda delle competenze utile ai fini concordati tra utente e operatore (riconoscimento crediti, validazione ed eventuale successiva certificazione, ricollocazione e quindi matching domanda-offerta di lavoro, etc).

La **validità** dell'evidenza sarà data dalla correttezza formale della stessa (es. presenza di firme, date e loghi su lettere, attestazioni, contratti). La **coerenza** dell'evidenza dovrà essere verificata rispetto all'esperienza ricostruita ed alle competenze individuate (es. riconducibilità delle mansioni in un contratto con il datore di lavoro, la correlazione tra i risultati di apprendimento presenti in un attestato e le competenze individuate nella scheda delle competenze, etc.). La **completezza** verrà verificata confrontando le evidenze raccolte e le esperienze ricostruite in riferimento alle competenze individuate, per costruire una scheda delle competenze che "motivi" e comprovi il possesso di tutte le competenze, abilità e conoscenze individuate.

L'operatore potrà supportare l'utente anche nella predisposizione del curriculum vitae redatto su formato Europass e del Passaporto Europeo della Lingua per fornire uno strumento aggiuntivo all'utente.

Il "Dossier" può essere consegnato a seguito della sola fase di identificazione e in tal caso **non è accompagnato da un attestato di validazione e non costituisce esso stesso un documento di validazione** poiché, rispetto ad esso non è stata attuata nessuna valutazione di merito. In tal senso il "Dossier" ha valore di certificazione di parte prima ai sensi della D.G.R. n. 152-3672/2006 e s.m.i.

Il "Dossier" del cittadino può essere fatto da un Ente titolato e poi, chiusa l'attività, essere ripreso e completato in un momento successivo da un altro Ente titolato.

2.2. La fase di validazione

Il processo di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, consente alle persone di vedere riconosciute le competenze acquisite in ogni contesto, ponendole in relazione con le competenze oggetto dei percorsi formali di istruzione e formazione e dando luogo a riconoscimenti capitalizzabili in funzione dell'acquisizione di documenti e titoli formali. In questo processo, la fase di validazione riguarda un primo accertamento del possesso delle competenze ricostruite durante la fase di identificazione e può portare al rilascio di un attestato di validazione delle competenze (secondo i format previsti dalla D.D. 420 del 1/07/2016).

Per tale ragione la valutazione deve essere effettuata all'interno degli **"enti titolati" per la fase di validazione** che, in Regione Piemonte, **potranno essere individuati tra:**

- i soggetti accreditati per le attività di formazione professionale** della Regione Piemonte;
- i servizi al lavoro pubblici e privati e i soggetti accreditati per i servizi di orientamento.**

Di seguito sono definiti i requisiti dei soggetti di cui alle lettere "a" e "b" sopra riportate e le limitazioni delle loro funzioni.

Ente	Requisiti	Ambito operativo
a. Soggetti accreditati per le attività di formazione professionale	- esperienza consolidata nella formazione per il rilascio di qualificazioni/attestazioni afferenti a profili/obiettivi relativi alle competenze da valutare	- validazione delle competenze afferenti alle qualificazioni/ attestazioni ed ai a profili/obiettivi rispetto a cui l'ente ha esperienza consolidata nella formazione

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Coesione Sociale	Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale
	- presenza presso l'ente di un esperto in tecniche di certificazione (ai sensi della D.G.R. n. 152-3672/2006) appositamente formato - dotazione di strumentazioni e laboratori idonei - presenza presso l'ente di docenti con adeguate competenze, ovvero con almeno cinque anni di esperienza nella formazione per il rilascio di qualificazioni/ attestazioni afferenti a profili/obiettivi relativi alle competenze da valutare	- realizzazione delle prove compensative per i soggetti che hanno avviato un percorso di individuazione e validazione, anche in un ente di categoria "b", per cui non è stata sufficiente la valutazione e del dossier e il colloquio tecnico (sempre rispetto alle competenze afferenti alle qualificazioni/ attestazioni ed ai a profili/obiettivi su cui il soggetto ha esperienza consolidata)
b. Servizi al lavoro pubblici e privati e i soggetti accreditati per i servizi di orientamento	- presenza presso il soggetto di un esperto in tecniche di certificazione (ai sensi della D.G.R. n. 152-3672/2006) appositamente formato - disponibilità di esperti con adeguate competenze, ovvero con almeno cinque anni di esperienza nell'ambito settoriale oggetto di validazione.	- validazione delle competenze afferenti alle qualificazioni/ attestazioni ed ai a profili/obiettivi rispetto a cui l'ente dimostra di avere disponibilità di esperti - nel caso in cui non sia sufficiente la valutazione del dossier e il colloquio tecnico, gli enti ricadenti in questa categoria si avvalgono del supporto tecnico e logistico degli enti di categoria "a" per la realizzazione delle prove suppletive.

Rispetto alla fase di identificazione, la fase di validazione presuppone una **valutazione** e richiede la presenza di un mix di attori in possesso di determinate competenze necessarie per il processo di riferimento.

Ai fini della validazione, infatti, saranno coinvolti i seguenti esperti che intervengono nella validazione congiuntamente o in momenti separati del processo:

- un esperto che abbia competenze in **tecniche di certificazione** che presidi l'intero processo garantendone la qualità (ai sensi della D.G.R. n. 152-3672/2006);
- un operatore adeguatamente formato sui processi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze e sul sistema di Standard formativi della Regione Piemonte. Negli enti di formazione tale soggetto può coincidere con l'operatore abilitato ad effettuare **operazioni di certificazione**, ai sensi dell'art. 4 dell'allegato L alla DGR 152-3672 del 2006;
- **esperti della materia:**
 - **esperti della formazione** individuato all'interno dell'Ente di formazione che realizza il processo di validazione e che è esperto nell'ambito delle competenze oggetto di validazione;

oppure

- (nel caso sia giudicato necessario dall'ente titolato e dall'esperto con competenze in tecniche di certificazione) **esperti del mondo del lavoro** individuato anche tra i soggetti iscritti nell'apposito elenco regionale⁷¹ istituito a seguito di avviso pubblico, da coinvolgere nella fase di valutazione delle competenze da validare e per la realizzazione di colloqui tecnici.

⁷¹ La Regione Piemonte, in applicazione della L.R. 22/2009, art. 59, ha approvato con DGR n. 31-2441 del 27 luglio 2011 la nuova disciplina delle commissioni esaminatrici, che istituisce l'elenco di esperti del mondo del lavoro.

A partire dagli esiti di tale analisi, gli esperti della materia dovranno individuare i contenuti chiave da approfondire nel corso del colloquio e delle eventuali prove suppletive per accertare l'effettivo possesso delle competenze oggetto di valutazione.

Gli esperti, sulla base del "Dossier" redatto nella fase di identificazione, analizzano le competenze oggetto di possibile validazione attraverso una *Scheda di valutazione delle evidenze*: si tratta di uno strumento che permette di individuare le competenze oggetto di validazione, correlate alle competenze del profilo/obiettivo standard di riferimento e di valutare, in prima analisi, il livello di attendibilità e certezza delle evidenze stesse, e, successivamente, il grado di copertura della competenza a cui è associabile l'evidenza prodotta.

La *Scheda di valutazione delle evidenze* permette, quindi, di mettere in relazione, attraverso una matrice di correlazione, le due analisi e di valutare, in primis, se somministrare o meno prove suppletive all'utente. Nel caso in cui, infatti, le evidenze portate coprono almeno il 60% della competenza di riferimento⁷², si ritiene che l'utente abbia acquisito tale competenza in un percorso di apprendimento - formale, non formale o informale - e lo si sottopone alle prove suppletive al fine di accertarne il possesso e di validarle. Nel caso in cui, invece, le evidenze portate a supporto non coprono almeno il 60% delle competenze da validare, si passa alla fase di valutazione del possesso di singole parti di una competenza, ovvero del possesso di abilità minime o di conoscenze essenziali.

Nel caso in cui, infine, il grado di attendibilità e certezza dell'evidenza sia pari a 1⁷³ e le evidenze portate coprono la competenza con una percentuale tra il 90 e il 100%, la competenza si ritiene sostenuta dall'evidenza e sarà possibile procedere alla realizzazione solo di un **colloquio** dell'utente con l'esperto della formazione e (se necessario) con l'esperto del mondo del lavoro e alla compilazione dell'attestato di validazione delle competenze, senza somministrare prove suppletive.

La fase di valutazione proseguirà, quindi, nella somministrazione di un colloquio tecnico (sempre) e di eventuali prove integrative che saranno strutturate, quando possibile, dall'ente titolato a partire da:

- parti di **Prove di Valutazione Standard**, quando disponibili e in quanto tali strutturate da parte delle Commissioni regionali per area/sottoarea professionale;
- parti di **Prove di Valutazione Nuove** progettate dagli enti titolati nel rispetto dei vincoli definiti per la progettazione dalla Regione e validate dalla Regione.

Gli esiti della prova somministrata all'utente saranno valutati dall'esperto della formazione ed eventualmente dall'esperto del mondo del lavoro.

La validazione delle competenze in esito alla fase di identificazione e valutazione potrà riguardare:

- le competenze di un **intero profilo/obiettivo**⁷⁴ così come descritto nel Repertorio Regionale degli

⁷² Il grado di copertura viene verificato sulla base del numero di abilità e conoscenze essenziali che compongono la competenza di riferimento associabili all'evidenza.

⁷³ Il grado di attendibilità e certezza delle evidenze è un indicatore che può essere espresso con giudizi pari a 0, 0,5 e 1. L'attendibilità e la certezza dell'evidenza sono pari a:

- 0 nei casi in cui le esperienze siano supportate solo da "evidenze verbali" ovvero da evidenze quali *output* realizzati dall'utente che, tuttavia, non ne possa dimostrare la paternità tramite documentazione formale correlabile all'*output*.

- 0,5 nei casi in cui l'evidenza sia costituita da attestati privi di esame di valutazione finale che accerti il possesso delle competenze, quali l'attestato di frequenza con profitto, ovvero da una lettera di referenze, ovvero da attestati rilasciati nell'ambito della formazione privata.

- 1 nei casi in cui l'evidenza costituisca documentazione formale, quali attestati di qualificazione rilasciati da strutture accreditate dalla Regione Piemonte oppure da contratti di lavoro o di possesso di un esercizio.

⁷⁴ Con il termine "profilo/obiettivo" si intendono i seguenti elementi del Repertorio:

- Standard di riferimento nazionali, così come approvati in sede di accordi nazionali tra Stato e Regioni e province autonome;

Standard Formativi (tale validazione non sostituisce la fase di certificazione e rappresenta una certificazione di parte seconda);

- **singole competenze** intese come l'insieme di abilità minime e di conoscenze essenziali parte di un profilo/obiettivo che rientra nel Repertorio degli Standard Formativi;
- **singole conoscenze essenziali ed abilità minime** intese come parti di una competenza afferente ad un profilo/obiettivo parte del Repertorio degli Standard Formativi.

2.3. La fase di attestazione delle competenze validate

In base agli esiti della prova somministrata e della valutazione delle evidenze, la valutazione si conclude con una delle ipotesi alternative:

- a) la validazione di tutte le competenze di un profilo/obiettivo;
- b) la validazione di una o più competenze di uno o più profili/obiettivi, senza la saturazione di nessuno di essi;
- c) il riconoscimento di singole abilità e conoscenze;
- d) nessuna validazione o riconoscimento.

Nel caso di validazione di una o più competenze del profilo/obiettivo (b) o di tutte le competenze del profilo/obiettivo (a), l'operatore rilascerà all'utente il l'attestato di validazione.

L'attestato di validazione delle competenze consiste nella validazione attraverso la quale l'Ente titolato accreditato/autorizzato dalla Regione Piemonte attesta ad una persona il possesso delle competenze che compongono un profilo professionale o un obiettivo e/o parti di competenze intese come abilità minime e conoscenze essenziali afferenti a specifiche competenze appartenenti ad uno specifico profilo/obiettivo, in esito ad un percorso di apprendimento formale, non formale o informale.

Tale attestazione ha valore di certificazione di parte seconda e dovrà garantire i contenuti minimi delle attestazioni richiesti dal Dlgs n.13 del 16 Gennaio 2013.

Nel caso in cui la fase di valutazione abbia portato al riconoscimento solo di alcune conoscenze essenziali e abilità minime della competenza stessa, l'utente ha **diritto di vedere documentate le suddette conoscenze essenziali e abilità minime all'interno dell'attestato di validazione.**

Il processo di individuazione e validazione delle competenze si concluderà, in questo caso, con il rilascio del Dossier e dell'attestato di validazione, con la possibile apertura della fase di riconoscimento dei crediti spendibili in ingresso ad un percorso formativo per l'esonero dalla frequenza di alcune parti del percorso stesso.

Nel caso, infine, in cui il processo di individuazione e validazione non porti in esito la validazione di alcuna competenza, conoscenza essenziale o abilità minima, in esito al processo l'utente avrà acquisito il solo Dossier quale strumento di messa in trasparenza delle competenze possedute ed eventualmente il *Curriculum Vitae* e il *Passaporto Europeo delle Lingue* redatti con il supporto dell'operatore addetto.

La Regione terrà traccia nel Dossier della realizzazione del processo di validazione attivato dall'utente. Qualora l'utente decida di entrare in un percorso formativo dovranno essere riconosciuti i crediti in ingresso in base alle competenze validate (riportate nell'allegato dell'attestato di validazione - d.d. 420/2016).

- Profili/obiettivi relativi a professioni normate;
- Profili/obiettivi relativi a professioni non normate.

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Coesione Sociale	Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale
---	-----------------------------------	--

L'intero processo di individuazione e validazione delle competenze da cui è derivato l'attestato di validazione, infatti, si integra con la procedura di assegnazione dei crediti e costituisce la base per la valutazione del monte ore oggetto di esonero per l'allievo e dei crediti in ingresso da riconoscere.

Qualora vengano validate tutte le competenze riferite ad un dato profilo dovrà essere consentito l'accesso all'esame finale finalizzato al rilascio della **certificazione di parte terza** prevista dalla Regione.

3. La certificazione delle competenze validate

In fase di avvio dei servizi di Individuazione e Validazione previsti dal presente manuale, la certificazione a seguito di validazione è consentita solo quando tutte le competenze di un profilo risultino validate. Il settore Standard Formativi può consentire e prevedere la certificazione di singole competenze in casi particolari nell'ambito di specifiche azioni di sistema ed interventi sperimentali.

La certificazione rilasciata in questo caso assume il valore di **certificazione di parte terza**, in quanto è rilasciata da un soggetto che è parte terza rispetto al soggetto che viene certificato e al soggetto che ha provveduto alla validazione, ovvero la Commissione esaminatrice nominata da un ente pubblico titolare (Regione Piemonte o Città Metropolitana di Torino).

Il possesso di tutte le competenze di un profilo validate nel Documento di validazione permette di presentare la richiesta di accesso all'esame finale per la certificazione delle competenze e il rilascio dell'attestato di riferimento (ad esempio **Qualifica, Specializzazione, Diploma**).

La richiesta di accesso all'esame per il rilascio dell'attestato di riferimento del profilo/obiettivo validato dovrà essere presa in carico da qualsiasi ente presente sul territorio regionale accreditato dalla Regione per erogare le prove finali e che ha in programma un esame per la valutazione afferente alle competenze che sono state validate all'utente nelle fasi precedenti. L'utente dovrà essere inserito dall'agenzia formativa nella prima sessione d'esame utile.

Qualora vengano attivate azioni di sistema specifiche e/o la domanda da parte degli utenti sia tale da richiedere degli esami ad hoc, la Regione valuterà la possibilità di nominare commissioni appositamente incaricate per la somministrazione degli esami.

Nella fase "a regime" il sistema di certificazione permetterà – ove sia economicamente sostenibile - anche la **certificazione di parte terza delle singole competenze di un profilo per garantire la massima valorizzazione degli apprendimenti acquisiti dai cittadini in percorsi di apprendimento formale, non formale e informale.**

4. Indicazioni specifiche per la certificazione delle competenze nell'ambito delle qualificazioni oggetto di formazione normata

Per la validazione e certificazione delle competenze in ambito delle qualificazioni oggetto di formazione normata si dovrà obbligatoriamente far riferimento alla specifica normativa e specifiche indicazioni e/o linee guida approvate appositamente dalla Regione Piemonte.

Nelle more di tali atti non sono validabili e certificabili, ai sensi del presente Manuale, le competenze acquisite in percorsi di apprendimento non formali e informali ed afferenti alle qualificazioni oggetto di percorsi di formazione normata.

Schema di sintesi del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione

Di seguito si riporta uno schema sintetico con le fasi descritte nel manuale, gli enti titolati coinvolti, le figure professionali che svolgono i ruoli chiave nel processo e i principali prodotti attesi.

	Identificazione	Validazione	Certificazione
Ente titolato	1. Servizi per il lavoro pubblici e privati 2. Agenzie Formative Accreditate FP e Orientamento	1. Agenzie Formative Accreditate FP 2. Agenzie Formative Accreditate all'Orientamento e servizi per il lavoro pubblici e privati con il supporto delle Agenzie Formative Accreditate FP per la fase di valutazione o in autonomia nel caso di assenza di prove suppletive (solo colloquio)	Agenzie Formative Accreditate FP
Figure professionali	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile del processo: esperto in Tecniche di certificazione • Operatori abilitati ad erogare il servizio: Operatori con specifici prerequisiti e adeguatamente formati sul processo di identificazione, validazione e certificazione e sul sistema dei Profili formativi della Regione Piemonte (nelle Agenzie Formative Accreditate FP tale figura può coincidere con il soggetto abilitato ad effettuare operazioni di certificazione, ai sensi dell'art.4 dell'allegato L alla DGR152-3672 del 2006) 	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile del processo: esperto in Tecniche di certificazione • Operatori abilitati ad erogare il servizio: Operatori con specifici prerequisiti e adeguatamente formati sul processo di identificazione, validazione e certificazione e sul sistema dei Profili formativi della Regione Piemonte (nelle Agenzie Formative Accreditate FP tale figura può coincidere con il soggetto abilitato ad effettuare operazioni di certificazione, ai sensi dell'art.4 dell'allegato L alla DGR152-3672 del 2006) <p>Tale operatore segue l'utente e presenta all'aghi esperti della materia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un esperto della formazione e che è esperto nell'ambito delle competenze oggetto di validazione e (se necessario) • un esperto del mondo del lavoro individuato anche tra i soggetti iscritti nell'apposito elenco regionale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile del processo: esperto in Tecniche di certificazione • Commissione di valutazione della FP per il rilascio di attestati di qualifica, specializzazione, diploma
Prodotti della Fase	Dossier con valore di certificazione di <u>parte prima</u>	Documento di validazione con valore di <u>certificazione di parte seconda</u> Nella FP rilascio di Crediti formativi se si prevede l'inserimento in un percorso formale (a regime) Alimentazione del Libretto Formativo del Cittadino	Attestati regionali (qualifica, diploma, specializzazione) con valore di <u>certificazione di parte terza</u> (a regime) Registrazione nel Libretto Formativo del Cittadino <u>Si potrà rilasciare anche una certificazione di singole competenze che abbia valore di parte terza ma solo su azioni di sistema e interventi sperimentali autorizzati dalla Regione Piemonte</u>

TESTO UNICO PARTE C

LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE, LA VALIDAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE IN CONTESTI NON FORMALI E INFORMALI

Premessa	45
1. Principali caratteristiche del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali.....	46
2. Il processo di attuazione.....	48
2.1 La fase di identificazione delle competenze	53
2.2. La fase di validazione delle competenze.....	58
2.3 La fase di certificazione delle competenze validate.....	64
3. Approfondimenti su specifici aspetti connessi al processo.....	68
3.1 Approfondimenti: le evidenze.....	69
3.1.1. Cosa si intende per “evidenze”	69
3.1.2 Selezione delle evidenze (fase di identificazione).....	77
3.1.3 Valutazione delle evidenze (fase di validazione).....	78
3.1.4. Come produrre/scegliere le evidenze rispondenti ai criteri previsti nelle fasi di identificazione e di validazione.....	82
3.2 Approfondimenti: gli accertamenti previsti in fase di validazione	85
3.2.1 Il colloquio tecnico	86
3.2.2. Prove integrative	92
3.3. Valutazione finale.....	96
3.4. Approfondimenti: l’esame previsto in fase di certificazione	97
3.5. Strumenti utilizzati nel processo, documenti rilasciati in esito e modalità di compilazione	100
3.5.1 Dossier del cittadino.....	101
3.5.2. Scheda di valutazione delle evidenze	103
3.5.3. Verbale di validazione	106
3.5.4. Attestato di validazione delle competenze	107
3.5.5. Modulo di iscrizione all’esame di certificazione	107
4. Attuazione del sistema	108
4.1. Le professionalità previste dal sistema: profili, requisiti degli esperti, formazione	108
4.1.1. Le professionalità: visione d’insieme	108
4.1.2. Esperto in tecniche di certificazione (ETC)	110
4.1.3. Operatore adeguatamente formato (OAF - PC)	114

Premessa

La Regione Piemonte ha individuato alcuni degli elementi essenziali per la certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali fin dagli albori del sistema, negli anni 2000, regolamentando la materia con propri atti, alcuni dei quali sono stati nel tempo revisionati e armonizzati all'evolversi della disciplina nazionale ed europea.

Le presenti Linee Guida, in cui si declinano nel dettaglio attori, procedure e strumenti per la realizzazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle **competenze acquisite in contesti non formali e informali**, costituiscono l'implementazione di un sistema già previsto nella D.G.R. 152-3672 del 2006 e recentemente disciplinato dal Manuale per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali (PARTE B del Testo Unico).

Le Linee Guida sono un documento tecnico destinato agli enti titolati all'erogazione del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali ed ai diversi soggetti interessati al tema in questione.

Il documento risulta così articolato:

- nel primo capitolo sono esplicitate le caratteristiche costitutive del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali (finalità, competenze oggetto di individuazione, validazione e certificazione, standard di riferimento, processo di attuazione),
- nel secondo capitolo si descrive in modo dettagliato il processo di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali (scopo di ciascuna fase, input, attività, professionalità coinvolte e soggetti attuatori, strumenti, output);
- nel terzo capitolo si approfondiscono alcuni aspetti quali evidenze, accertamenti previsti nella fase di validazione, strumento di cui è previsto l'utilizzo nel processo;
- nel quarto capitolo si presentano una serie di aspetti di sistema, inerenti le professionalità che è previsto intervengano nelle diverse fasi/attività (responsabilità chiave, attività, requisiti richiesti e formazione propedeutica), le funzioni degli enti titolati, le modalità di archiviazione e tenuta della documentazione relativa all'individuazione, validazione e certificazione.

1. Principali caratteristiche del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali

L'individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali è un servizio che risponde alle esigenze di riconoscimento e valorizzazione del patrimonio di competenze dei cittadini al fine di agevolare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, l'inserimento lavorativo, la mobilità geografica e le transizioni professionali (passaggi da lavoro a lavoro, da una condizione lavorativa ad un'altra).

Le competenze oggetto di riconoscimento e valorizzazione sono quelle acquisite dall'individuo attraverso vari tipi di esperienza (professionale, formativa, personale), in diversi momenti della vita e in diversi contesti (formale, non formale, informale)⁷⁵.

Il Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte⁷⁶ (e, in prospettiva, il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali⁷⁷) rappresenta lo standard di riferimento per l'attivazione dei meccanismi di riconoscimento e la valorizzazione delle competenze variamente acquisite dai cittadini.

Il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze sono perseguiti attraverso il servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, erogato a favore dei cittadini da agenzie accreditate dalla Regione Piemonte alla formazione/o all'orientamento e ai servizi per il lavoro pubblici e privati.

Gli enti titolati erogano il servizio attenendosi ad un processo articolato in tre fasi:

- l'individuazione delle competenze, che consente di individuare e "dare un nome" agli apprendimenti individuali (spesso taciti), esprimendoli in modo appropriato e in accordo al Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte o, in seconda istanza, al Repertorio Nazionale (nel caso in cui siano disponibili all'interno di tali repertori gli opportuni riferimenti), testimoniandoli attraverso prove (evidenze) e formalizzandoli in un documento denominato "Dossier del cittadino". Le competenze sono identificate in funzione della finalità specifica perseguita dall'utente e secondo una procedura di *accertamento di parte prima*. Il Repertorio è uno strumento condiviso dagli attori del sistema regionale dell'istruzione, formazione e del lavoro e dal sistema produttivo e raccordato al Repertorio nazionale;
- la validazione delle competenze, che consente di formalizzare le competenze al termine di un *accertamento di parte seconda* condotto in base a specifiche modalità (analisi delle evidenze, colloquio tecnico ed eventuale somministrazione di prove); le competenze validate, formalizzate nell'*Attestato di validazione*, acquisiscono un livello di certezza superiore rispetto a quelle identificate, sono riconosciute in termini di crediti formativi nel sistema dell'istruzione e formazione e consentono l'accesso alla certificazione per il conseguimento di titoli/qualifiche ricompresi nel Repertorio regionale;

⁷⁵ Decreto legislativo 13/2013, art. 3.

⁷⁶ Il Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte si compone dei seguenti elementi: Standard di riferimento nazionali, così come approvati in sede di accordi nazionali tra Stato e Regioni e province autonome; Profili/Obiettivi relativi a professioni normate; Profili/Obiettivi relativi a professioni non normate. Per approfondimenti: <http://www.collegamenti.org/vetrinaregione/vetrinaregione.asp>

⁷⁷ Il "Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali" è previsto dall'art. 4 della Legge 92/2012 ed al Capo III del Decreto sulla certificazione.

- la certificazione delle competenze, che consente di acquisire, previo superamento di un esame, titolo riferito ad uno dei profili compresi nel Repertorio regionale. Le competenze certificate acquisiscono il massimo livello di certezza in quanto sono state verificate attraverso un *accertamento di parte terza*.

Ciascun livello di riconoscimento e valorizzazione delle competenze è appropriato a determinate/specifiche esigenze del cittadino. A seguire degli esempi che non hanno un valore esaustivo ma *indicativo* di alcune delle diverse possibilità.

Identificazione delle competenze

Marta è una donna di 40 anni che, dopo aver conseguito la licenza media, ha svolto diversi lavori quali la commessa in un negozio di abbigliamento e l'operaia stagionale in un'azienda alimentare.

Dopo una pausa di circa 8 anni durante i quali ha fatto la "mamma a tempo pieno" seguendo i suoi due figli, intende rientrare nel mercato del lavoro e trovare una nuova occupazione. Si è rivolta al centro per l'impiego per essere supportata nella ricerca di un'occupazione e, in quel contesto, ha appreso che, nella provincia in cui risiede, è prevista l'apertura di vari store già presenti in varie città italiane ed europee ed a cui lei vorrebbe sottoporre la sua candidatura.

Per presentare le proprie competenze in modo più incisivo ed efficace Marta è supportata nell'identificazione delle competenze. Attraverso l'identificazione delle competenze i suoi saperi vengono ricostruiti, riorganizzati in funzione dell'obiettivo che intende perseguire e formulati utilizzando lo standard del Repertorio regionale di *Operatore di vendita*.

Validazione delle competenze

Roberto ha lavorato per 10 anni come operatore nella manutenzione del verde in una azienda specializzata che offre i propri servizi ai comuni. Recentemente si è registrata una crescente insoddisfazione di alcuni enti locali per il servizio reso da alcune società simili a quella in cui opera Roberto.

Al fine di tutelarsi i comuni che indicano gare per l'aggiudicazione di questo servizio all'esterno richiedono sempre più, oltre al soddisfacimento di una serie di criteri, anche un'adeguata professionalità di una quota percentuale del personale delle aziende aggiudicatrici impegnato nella manutenzione del verde.

Roberto, anche per migliorare la propria posizione all'interno dell'azienda e aprirsi a nuove prospettive professionali, ha deciso di provare a valorizzare le proprie acquisizioni. Si è rivolto ad un ente di orientamento accreditato che lo ha supportato ed ha conseguito un attestato di validazione delle competenze relative al profilo del Repertorio regionale di *Addetto alla sistemazione e manutenzione aree verdi*.

Certificazione delle competenze

Maria, laureata in filosofia, è una giovane copywriter. Ha lavorato come collaboratrice di diverse aziende operanti nel settore del web marketing farmaceutico. Maria vorrebbe perseguire il suo sogno che è quello di andare a lavorare all'estero per alcuni anni. Interessata a valorizzare le proprie competenze attraverso la formazione si è rivolta ad una agenzia formativa accreditata.

E' stata supportata nell'identificazione delle competenze riconducibili al repertorio regionale, le competenze sono state quindi validate e Maria, dopo aver superato un esame, ha conseguito il certificato di specializzazione di *Tecnico della comunicazione mediale*.

2. Il processo di attuazione

L'individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali si realizza attraverso lo svolgimento di un processo definito. Lo scopo generale del processo è quello di permettere la valorizzazione del patrimonio di esperienze di vita, di studio e di lavoro e di accrescere le opportunità professionali, favorire la mobilità intersettoriale e riconoscere le competenze maturate.

Il processo mira a individuare, validare e certificare le competenze comunque acquisite da persone che possono avere varie posizioni rispetto al mercato del lavoro (occupate, disoccupate, inoccupate, inattive) ed essere interessata a valorizzare le proprie competenze per varie finalità (fare il punto sulle competenze attualmente possedute e prendere decisioni circa il loro eventuale potenziamento e sviluppo, anche attraverso la partecipazione ad attività formative; ottenere un riconoscimento delle competenze in termini di crediti formativi; rappresentare il proprio patrimonio di competenze in modo efficace e comunicabile sul mercato del lavoro; acquisire una attestazione che dia un valore alle proprie competenze, ecc.).

Lo standard di riferimento del processo di individuazione, validazione e certificazione è costituito dalle competenze che compongono i profili/obiettivi del Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte (d'ora in poi RST RP). Nella fase di individuazione delle competenze costituisce ulteriore standard di riferimento il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali⁷⁸.

L'esigenza di formalizzare il processo è collegata alla necessità di assicurare, nel territorio regionale, *omogeneità* nell'attuazione e parità di *trattamento* di tutti i cittadini interessati alla valorizzazione delle competenze variamente acquisite.

Il *processo* è definibile come un flusso di attività e decisioni reciprocamente collegate che permette di trasformare degli *input* (ossia "ciò che entra" nel processo: informazioni, materiali, ecc.), in *output* (ossia ciò che "esce" dal processo: informazioni o prodotto finito) dotati di un *valore aggiunto*.

Il flusso di attività e decisioni del processo di attuazione è articolabile in tre fasi: di *identificazione*, *validazione* e *certificazione* delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali.



Le tre fasi sono percorribili in modo differenziato e su base volontaria dalle persone interessate a valorizzare le proprie competenze comunque acquisite.

La fase di *identificazione* delle competenze è finalizzata a ricostruire, in funzione delle finalità perseguite, le esperienze professionali, formative, di volontariato maturate dall'utente, documentarle adeguatamente e tradurle in competenze, conoscenze ed abilità utilizzando, quale standard di riferimento per la formulazione, il Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte (d'ora in poi RSF RP) o, a

⁷⁸ Si tratta del Repertorio previsto dall'art. 4 della Legge 92/2012 e di cui al Capo III del Decreto sulla certificazione Dlgs n. 13/2013.

specifiche condizioni, il “Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali”.⁷⁹

L’output della fase è costituito da una *rappresentazione* delle esperienze maturate dall’utente e delle competenze comunque acquisite, formalizzata nel *Dossier del cittadino*, documento con valore di certificazione di parte prima in cui è registrato quando dichiarato e documentato dall’utente.

La fase di validazione delle competenze è finalizzata ad accertare il possesso delle competenze comunque acquisite precedentemente identificate e formalizzate nel Dossier del cittadino. Si realizza attraverso un’analisi della documentazione (evidenze) prodotta a supporto del possesso delle competenze, in colloquio e, a certe condizioni, la somministrazione di prove integrative. L’ accertamento è di parte seconda in quanto effettuato da ente titolato che è seconda parte rispetto all’utente coinvolto nella validazione.

L’output della fase è costituito da una valutazione del possesso delle competenze formalizzata in un *Attestato di validazione* che ha un valore di certificazione di parte seconda. Tale documento, se la persona non è interessata ad accedere alla certificazione o non è nelle condizioni di accedervi (riconoscimento di singole abilità e conoscenze), viene rilasciato al termine della fase.

La fase di certificazione delle competenze è finalizzata ad accertare, attraverso la somministrazione di un esame ed il ricorso ad una Commissione valutatrice, l’effettivo possesso, da parte dell’utente, delle competenze validate. Possono accedere alla certificazione gli utenti interessati ed a cui siano state validate le competenze corrispondenti ad un intero profilo/obiettivo o singole competenze di un profilo/obiettivo (input ammissibile solo in casi particolari, nell’ambito di specifiche azioni di sistema ed interventi sperimentali).

L’accertamento è di parte terza in quanto posto in essere da un soggetto terzo (soggetto pubblico: Commissione d’esame) diverso sia dal soggetto che viene certificato, sia dall’ente titolato che ha validato le competenze.

L’output della fase è costituito da una valutazione circa il possesso delle competenze validate ed il rilascio di attestati regionali (qualifica, diploma professionale, specializzazione, specializzazione tecnica superiore, abilitazione, idoneità, certificato di competenze⁸⁰) con valore di certificazione di parte terza.

Quali ulteriori *output* delle diverse fasi, rilasciati in modo opzionale ed a specifiche condizioni in funzione delle finalità per le quali è stato richiesto l’attivazione del servizio, sono previsti:

- CV Europass;
- Passaporto europeo delle Lingue;

Le attività in cui si articolano le fasi del processo sono schematizzabili secondo il prospetto seguente che permette di cogliere, con una visione d’insieme, la loro sequenza. Per approfondimenti sulle singole attività si rimanda ai successivi paragrafi 2.1, 2.2, 2.3.

⁷⁹ Il “Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali” è previsto dall’art. 4 della Legge 92/2012 ed al Capo III del Decreto sulla certificazione.

⁸⁰ Questa certificazione verrà rilasciata quando il sistema di certificazione entrerà nella fase “a regime”, ai sensi della D.D. 819/2013, all. 1, art. 4.



Nello svolgimento del processo è previsto l'utilizzo di una serie di *strumenti* appositamente progettati per l'identificazione, la validazione e la certificazione delle competenze. Si tratta di:

1. Dossier del cittadino (Dossier composto dalla sezione relativa alle esperienze e dalla sezione relativa alle evidenze)⁸¹;
2. Scheda di valutazione delle evidenze;
3. Verbale di validazione;
4. Attestato di validazione;
5. Modulo di iscrizione all'esame di certificazione.

Per approfondimenti sui formati degli strumenti e sulle modalità di compilazione si rimanda al paragrafo 3.5.

L'attuazione del processo è in capo ad *enti titolati regionali*. Tali enti sono rappresentanti da soggetti, pubblici o privati, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzati o accreditati dall'ente pubblico titolare, ovvero deputati a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le

⁸¹ Il Dossier del cittadino è lo strumento previsto dalla Regione Piemonte corrispondente al "Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite" previsto all'art. 6 del Decreto interministeriale 30 giugno 2015, Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13

istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità⁸².

Nelle presenti Linee Guida gli “enti titolati” sono rappresentati dagli Enti accreditati dalla Regione Piemonte per la formazione professionale e l’orientamento e dai servizi al lavoro (pubblici e privati) preventivamente autorizzati all’attuazione del processo o di fasi di esso dalla Regione stessa.

Tutti gli enti titolati possono sviluppare la fase di identificazione delle competenze. Le agenzie formative accreditate per la FP possono sviluppare anche le fasi di validazione e certificazione.

Le agenzie per l’orientamento ed i servizi per il lavoro possono sviluppare la fase di validazione ricorrendo alle agenzie formative accreditate per la FP, qualora fosse necessario realizzare prove integrative al colloquio tecnico.

FASI DEL PROCESSO	ENTI TITOLATI		
	AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE ALLA FP	AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE ALL'ORIENTAMENTO	SERVIZI AL LAVORO PUBBLICI E PRIVATI
IDENTIFICAZIONE	●	●	●
VALIDAZIONE	●	●*	●*
CERTIFICAZIONE	●		

- Le agenzie per l’orientamento ed i servizi per il lavoro possono sviluppare la fase di validazione ma ricorrono al supporto delle agenzie formative accreditate per la FP qualora fosse necessario realizzare specifiche prove integrative al colloquio tecnico.

Le *professionalità* che intervengono nelle diverse fasi del processo sono:

- **Esperto in Tecniche di Certificazione (ETC)**. Rappresenta il responsabile del processo e ne assicura il corretto svolgimento in ottemperanza alla normativa regionale e nazionale e avendo cura delle esigenze degli utenti.
- **Operatore Adeguatamente Formato** sui Processi di individuazione e validazione e **Certificazione (OAF - PC)** delle competenze e sul sistema di Standard formativi della Regione Piemonte. Rappresenta il riferimento dell’utente per tutto il processo. Interviene in tutte le attività della fase di identificazione e, parzialmente, in quelle di validazione e certificazione.
- **Esperto della Materia**. Si tratta di una professionalità proveniente dal mondo della **Formazione** (esperto della materia/formazione – **EM/F**) o dal mondo del **Lavoro** (Esperto della materia /lavoro – **EM/L**) che opera nella fase di validazione ed è esperta dell’ ambito di competenze di riferimento per la validazione delle competenze dell’utente. L’esperto si occupa, in particolare, della progettazione e realizzazione del colloquio tecnico sempre previsto nella fase di validazione e della progettazione/somministrazione/valutazione di eventuali prove integrative.

⁸² Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 , n. 13, art. 2.

- *Commissione di valutazione.* Si tratta della commissione costituita nel rispetto della normativa regionale ed incaricata di svolgere gli esami conclusi dei percorsi di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore, etc. finalizzati al conseguimento di qualifica, diploma professionale, specializzazione tecnica superiore, abilitazione, idoneità, certificati di competenze.

FASI DEL PROCESSO	PROFESSIONALITÀ				
	ESPERTO IN TECNICHE DI CERTIFICAZIONE (ETC)	OPERATORE ADEGUATAMENTE FORMATO (OAF - PC)	ESPERTO DELLA MATERIA – FORMAZIONE (EM/F)	ESPERTO DELLA MATERIA – LAVORO (EM/L)	COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
IDENTIFICAZIONE	●	●			
VALIDAZIONE	●	●	●*	●*	
CERTIFICAZIONE	●	●			●

*l'EM/F e l'EM/L operano nella fase di validazione in alternativa (o si coinvolge un esperto della formazione o un esperto del mondo del lavoro), entrambi devono avere almeno 5 anni di esperienza nel settore di riferimento delle competenze da validare.

2.1 La fase di identificazione delle competenze

➔ **Descrizione generale della fase di identificazione delle competenze**

La fase di identificazione delle competenze ha come **scopo** quello di ricostruire le significative esperienze maturate dall'utente e, in funzione delle finalità per le quali è attivato il processo, tradurle in competenze, conoscenze ed abilità e testimoniarle tramite evidenze. La ricostruzione e documentazione delle competenze segue logiche di certificazione di parte prima, basandosi su quanto dichiarato dall'utente e non prevede una valutazione circa il *possesso* delle competenze (oggetto della fase di validazione).

Gli **input** della fase sono rappresentati da:

- esplicita richiesta della persona interessata a valorizzare le competenze comunque acquisite ad un ente titolato all'attuazione del processo;
- proposta alla persona interessata a valorizzare le competenze comunque acquisite dagli Enti titolati nell'ambito di specifici interventi programmati dalla Regione Piemonte.

Le **attività** in cui si articola la fase sono le seguenti:

- ✓ (eventuale) Accoglienza e informazione: la persona potenzialmente interessata a valorizzare le proprie competenze comunque acquisite in relazione ai profili/obiettivi compresi nel RSF RP, è informata da un operatore adeguatamente formato (d'ora in poi OAF - PC) sulle finalità e le caratteristiche del processo, gli output, i tempi di attuazione. Se la persona intende fruire del servizio sottoscrive una formale richiesta di adesione (Patto di servizio) ed una liberatoria per la *privacy*. L'OAF - PC informa la persona di portare con sé, nel colloquio finalizzato alla "ricognizione delle esperienze" (attività successiva) le "evidenze" a sua immediata disposizione (ad esempio: diploma di istruzione, brevetti, lettere del datore di lavoro, ecc.) ed un curriculum vitae possibilmente aggiornato. Questa attività va intesa come opzionale poiché potrebbe essere già prevista nell'ambito di servizi (politiche attive del lavoro, servizi di orientamento, etc.), dei quali il cittadino usufruisce e nei quali si inserisce il servizio della fase di identificazione delle competenze.
- ✓ Ricognizione delle esperienze dichiarate dalla persona: l'OAF - PC, in un colloquio, approfondisce dapprima con l'utente la finalità che si intende perseguire attraverso l'erogazione del servizio. Considerando tale finalità l'OAF - PC sostiene l'utente nella ricostruzione del proprio percorso formativo e professionale e del proprio patrimonio di competenze a partire dalle esperienze maturate nelle diverse situazioni formative, di vita e di lavoro e dalle evidenze raccolte e rese disponibili dall'utente.

L'OAF - PC registra le informazioni relative alle esperienze in un'apposita sezione (Dossier delle esperienze) di uno strumento denominato Dossier del cittadino. Durante il colloquio l'OAF - PC concorda con l'utente le ulteriori evidenze che dovranno essere prodotte per supportare le esperienze registrate e le modalità di produzione (che possono essere a carico dell'utente o, nel caso in cui le evidenze siano *già disponibili* sui sistemi informativi della Regione Piemonte, a carico dell'operatore che le acquisisce attraverso l'accesso ai sistemi informativi regionali prima del secondo colloquio o durante il secondo colloquio).

- Prima individuazione delle competenze corrispondenti alle esperienze maturate: l'OAF - PC, tenendo in considerazione la finalità per la quale è stato avviato il processo, la ricognizione effettuata e le evidenze prodotte, "traduce" - ove sia possibile individuare una corretta corrispondenza - le esperienze maturate dall'utente nelle competenze presenti e descritte nel RSF RP.

Per garantire una corretta corrispondenza tra esperienze e competenze l'OAF - PC presterà la massima attenzione al metodo per la correlazione tra le esperienze dell'utente e le competenze del RSF RP percorrendo i seguenti passaggi:

- individuare le Aree Professionali e le sotto Aree Professionali in cui l'utente ha maturato i propri apprendimenti,
- selezionare i Profili e gli Obiettivi ricompresi in tali Aree Professionali rispetto ai quali l'utente potrebbe aver acquisito competenze,
- effettuare un confronto tra le attività realizzate dall'utente nella propria esperienza professionale, formativa e di vita e le attività descritte nei Profili/Obiettivi selezionati,
- identificare le competenze collegate a tali attività rispetto alle quali è ipotizzabile una correlazione con gli apprendimenti dell'utente.

In futuro costituiranno riferimento anche le competenze incluse nel "Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali"⁸³. Le competenze non riconducibili alle competenze previste nel Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte o, in futuro, al Repertorio nazionale, sono identificate *ma non sottoposte a validazione*. L'operazione di "traduzione" avviene normalmente alla presenza dell'utente, durante il primo colloquio. In situazioni complesse la "traduzione" viene avviata in presenza, perfezionata in back office,

⁸³ Il "Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali" è previsto dall'art. 4 della Legge 92/2012 ed al Capo III del Decreto sulla certificazione.

condivisa in un secondo colloquio con l'utente. L'OAF - PC registra le informazioni relative alle competenze in un'apposita sezione del Dossier del cittadino, denominata Dossier delle evidenze⁸⁴.

Se l'utente dichiara di non possedere elementi di una o più competenze potenzialmente individuabili, l'OAF - PC sconsiglia l'utente di procedere con il servizio per assenza di condizioni minime di successo.⁸⁵

- **Produzione delle evidenze:** in base a quanto concordato con l'OAF - PC, l'utente produce tutti i certificati, le attestazioni, gli atti formali e la documentazione ritenuta utile per avallare le esperienze maturate in qualità di "evidenza documentale". Qualora tali evidenze siano *già disponibili* sui sistemi informativi della Regione Piemonte, l'OAF - PC provvede direttamente, facendo seguito a quanto concordato con l'utente, ad acquisirle attraverso l'accesso ai sistemi informativi regionali prima del secondo colloquio o durante il secondo colloquio.
- **Selezione delle evidenze:** in un secondo colloquio l'OAF - PC acquisisce l'insieme delle evidenze prodotte e le analizza alla presenza dell'utente per constatare la loro attitudine a supportare le esperienze e le competenze registrate nel Dossier ed eventualmente concordare con l'utente la produzione di ulteriori evidenze.

L'OAF - PC supporta l'utente in un'analisi qualitativa delle evidenze realizzata in base a criteri di *validità, coerenza e completezza*, in modo da costruire un Dossier delle evidenze utile ai fini concordati tra utente e operatore.

La *validità* dell'evidenza è data dalla correttezza formale della stessa (es. presenza di firme, date e loghi su lettere, attestazioni, contratti).

La *coerenza* dell'evidenza deve essere verificata rispetto all'esperienza ricostruita ed alle competenze individuate (es. riconducibilità delle mansioni in un contratto con il datore di lavoro, la correlazione tra i risultati di apprendimento presenti in un attestato e le competenze individuate nella scheda delle competenze, etc.).

La *completezza* è verificata confrontando le evidenze raccolte e le esperienze ricostruite in riferimento alle competenze individuate, per costruire un dossier che "motivi" e comprovi il possesso di tutte le competenze, abilità e conoscenze.

L'attività è svolta in presenza dell'utente e si conclude con il Dossier completamente redatto e completo di evidenze. Nel Dossier sono indicate le competenze identificate, tutti gli elementi che compongono ciascuna competenza e le evidenze a supporto.

⁸⁴ La compilazione del Dossier delle Evidenze è supportata dal sistema informativo denominato "Dossier delle evidenze".

⁸⁵ Si veda anche all. 5 Dlgs 30.06.2015, Requisiti tecnici minimi, dove si consiglia l'interruzione del servizio nel caso non si rilevino condizioni minime di successo.

L' OAF – PC, nel supportare l'utente nella selezione delle evidenze, opera tenendo presente che:

- una evidenza può testimoniare più competenze;
- le evidenze testimoniano le competenze e non è necessario documentare ogni singola conoscenza ed abilità componente la competenza;
- è opportuno produrre Dossier delle evidenze corredati da un numero essenziale di evidenze significative;
- egli non valuta il possesso delle competenze (oggetto della fase di validazione) ma supporta l'utente nel testimoniare le competenze ricostruite in un Dossier che è uno strumento di certificazione che ha valore di parte prima.

L' utente è quindi informato dei successivi passaggi: eventuale rilascio del Dossier delle esperienze o inoltro dello stesso alla validazione, rilascio del Dossier delle evidenze.

Si sottolinea che l' OAF – PC *non seleziona le evidenze* ma *supporta* l'utente nella scelta delle "prove" atte a meglio testimoniare le competenze.

Eventuale predisposizione del CV Europass e del Passaporto europeo delle lingue. L'OAF - PC supporta, a specifiche condizioni, l'utente nella predisposizione del curriculum vitae redatto su formato *Europass* e del *Passaporto Europeo della Lingue*. Si tratta di un'attività opzionale, che si realizza su richiesta dall'utente o in casi specifici definiti a livello regionale, e comunque quando non sia possibile attivare gli specifici servizi per il lavoro⁸⁶.

Rilascio del "Dossier delle evidenze" ed (eventualmente) del "Dossier delle esperienze": l'OAF - PC provvede a rilasciare all'utente che non prosegue nella validazione, il Dossier del cittadino (Dossier delle esperienze e Dossier delle evidenze); l' OAF – PC rilascia all' utente che procede nella validazione il Dossier delle evidenze e, su esplicita richiesta dell'interessato, il Dossier delle esperienze.

Nello svolgimento delle diverse attività, per necessità di natura organizzativa e di coordinamento, l'OAF - PC si interfaccia con l'*Esperto in tecniche di certificazione* (ETC). La presenza delle condizioni tecnico – organizzative utili al corretto svolgimento delle attività previste dalla fase è assicurato dall'ETC, che sovrintende anche al rispetto della dimensione procedurale ed amministrativa e realizza periodici monitoraggi e verifiche/controlli sulle attività.

Gli **output** della fase sono costituiti da:

- Dossier delle esperienze. Se non è prevista la sottomissione del Dossier alla fase di validazione, il documento è consegnato alla persona e archiviato dall'ente attuatore. Se è previsto il passaggio alla validazione il Dossier è archiviato dall'ente attuatore e rilasciato solo su richiesta della persona interessata. Il Dossier ha valore di certificazione di parte prima.
- Dossier delle evidenze, consegnato alla persona e archiviato dall'ente attuatore. Il Dossier delle evidenze ha valore di certificazione di parte prima.

⁸⁶ La compilazione del CV rientra tra i servizi alle persone previsti nel Repertorio degli standard dei Servizi Regionali per il Lavoro di cui alla DGR 66 – 3576/2012.

- CV Europass e Passaporto europeo delle lingue redatti e rilasciati all'utente. Si tratta di output opzionali, rilasciabili a specifiche condizioni.

➔ Scheda di sintesi della fase di identificazione

Input: esplicita richiesta della persona interessata a valorizzare le competenze comunque acquisite ad un ente titolato all'attuazione del processo; proposta alla persona interessata a valorizzare le competenze comunque acquisite dagli Enti titolati nell'ambito di specifici interventi programmati dalla Regione Piemonte.			
Attività	Professionalità coinvolte	Soggetti attuatori	Strumenti
Accoglienza e informazione	OAF - PC	soggetti accreditati per le attività di formazione professionale della Regione Piemonte servizi al lavoro pubblici e privati e i soggetti accreditati per i servizi di orientamento	
Ricognizione delle esperienze dichiarate dalla persona	idem	idem	- Dossier delle esperienze
Prima individuazione delle competenze corrispondenti alle esperienze maturate	Idem	idem	- Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte - Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali
Produzione delle evidenze	Idem solo per la produzione di evidenze acquisibili tramite l'accesso ai sistemi informativi regionali	idem	
Selezione delle evidenze	Idem	idem	- Dossier del cittadino composto da Dossier delle esperienze e Dossier delle evidenze
Eventuale predisposizione CV Europass, Passaporto europeo delle lingue	Idem	idem	- CV Europass - Passaporto europeo delle lingue
Rilascio del Dossier delle Evidenze e (eventualmente) del Dossier delle esperienze	Idem	idem	- Dossier del cittadino composto da Dossier delle esperienze e Dossier delle evidenze
Output: Dossier delle esperienze (consegnato alla persona su richiesta e archiviato o soltanto archiviato); Dossier delle evidenze (consegnato alla persona e archiviato). Opzionali: CV Europass, Passaporto europeo delle lingue.			

2.2. La fase di validazione delle competenze

➔ **Descrizione generale della fase di validazione delle competenze**

La fase di validazione delle competenze ha come **scopo** quello di valutare, attraverso un'analisi delle evidenze effettuata in base a specifici criteri, alla somministrazione di un colloquio e, eventualmente, di prove integrative e con il ricorso ad esperti della materia individuati dagli enti titolati, il possesso delle competenze acquisite dall'utente.

Gli **input** della fase sono rappresentati dal Dossier del Cittadino composto da:

- Dossier delle esperienze redatto nella fase di identificazione;
- Dossier delle evidenze redatto nella fase di identificazione.

Le **attività** in cui si articola la fase sono le seguenti:

- ✓ Analisi delle evidenze ed individuazione delle competenze potenzialmente validabili: l'OAF - PC, nel corso di un incontro con un esperto della materia proveniente dalla formazione (d'ora in poi EM/F) o con un esperto della materia proveniente dal mondo del lavoro (d'ora in poi EM/L) presenta il caso dell'utente che ha richiesto la validazione ed i relativi documenti a supporto.

La scelta di coinvolgere l'EM/L invece che un EM/F è funzionale ad affrontare situazioni complesse di validazione, che richiedono una conoscenza molto avanzata - aggiornata dell'ambito di competenze di riferimento (processo, tecnologie, attività, ecc.). E' l'ETC che stabilisce, considerate le caratteristiche della validazione da realizzare, se coinvolgere un EM/F o un EM/L.

Gli esperti della materia (EM/F o EM/L), sulla base del Dossier del cittadino redatto nella fase di identificazione, analizzano le competenze oggetto di possibile validazione utilizzando una *Scheda di valutazione delle evidenze*. La Scheda permette di valutare:

- l' *attendibilità/certezza* delle evidenze, ossia il loro grado di credibilità, di fondatezza; l'attendibilità/certezza può essere minima, media o massima. A ciascun grado corrisponde un valore (0, 0,5, 1)⁸⁷;

⁸⁷ Il grado di attendibilità e certezza delle evidenze è un indicatore che può essere espresso con giudizi pari a 0, 0,5 e 1. L'attendibilità e la certezza dell'evidenza sono pari a: 0 nei casi nei quali le esperienze siano supportate solo da "evidenze verbali" ovvero da evidenze quali *output* realizzati dall'utente che, tuttavia, non ne possa dimostrare la paternità tramite documentazione formale correlabile all'output; 0,5 nei casi in cui l'evidenza sia costituita da attestati privi di esame di valutazione finale che accerti il possesso delle competenze, quali l'attestato di frequenza e profitto, ovvero da una lettera di referenze, ovvero da attestati rilasciati nell'ambito della formazione privata; 1 nei casi in cui l'evidenza costituisca documentazione formale, quali attestati di qualificazione rilasciati da strutture accreditate dalla Regione Piemonte oppure da contratti di lavoro o di possesso di un esercizio.

- il *grado di copertura*, da parte delle evidenze, delle competenze; il grado di copertura si esprime con una percentuale determinata considerando il numero degli elementi di ciascuna competenza coperti dalle evidenze sul totale degli elementi della competenza stessa.

Nel caso in cui le evidenze a supporto non coprano almeno il 60% delle competenze da validare, si stabilisce se sono potenzialmente validabili singole parti di una competenza, ovvero abilità minime o conoscenze essenziali.

Nel caso in cui le evidenze prodotte coprano almeno il 60% delle competenza di riferimento, si ritiene che l'utente abbia acquisito tale competenza in un percorso di apprendimento formale, non formale o informale, e lo si sottopone ad un colloquio tecnico ed ad eventuali prove integrative al fine di accertarne il possesso e di validarle.

Sono somministrati:

- il solo colloquio tecnico, quando il grado di copertura delle competenze è massimo (compreso tra il 90 – 100%);
- il colloquio tecnico eventualmente associato a prove integrative (la somministrazione delle prove è a discrezione dell' EM), se il grado di copertura delle competenze è medio (compreso tra il 75 – 89%);
- colloquio e prove integrative, se il grado di copertura delle competenze è contenuto (compreso tra il 60 – 74%).

Attraverso il colloquio e le eventuali prove si accertano quegli elementi delle competenze che risultano non coperti dalle evidenze o coperti da evidenze con un grado di attendibilità/certezza limitato.

L'esito della valutazione delle evidenze è contenuto nella *Scheda di valutazione delle evidenze*. I criteri di valutazione sono conosciuti dall'utente, al quale sono stati esplicitati nella fase precedente (identificazione delle competenze). I risultati sono formalizzati con ausilio di un apposito verbale di validazione che è firmato dal o dagli esperti della materia che hanno svolto l'analisi e dall'ETC. L'ETC, prima della firma del verbale, esamina, in termini di completezza, gli esiti dell'analisi registrati nella Scheda di valutazione delle evidenze e ciò che viene registrato nell'apposita sezione del verbale di validazione.

L'OAF - PC provvede ad informare l'utente degli esiti e della necessità eventuale di sostenere, oltre al colloquio tecnico, prove suppletive.

- ✓ Definizione dei contenuti da approfondire nel colloquio e sua realizzazione: a partire dagli esiti dell'analisi delle evidenze, l'EM/F o l'EM/L individua i *contenuti-chiave* da approfondire nel corso del colloquio e realizza il colloquio con l'utente. I risultati del colloquio sono registrati in un' apposita sezione del verbale di validazione, sezione che è firmata dal o dagli esperti della materia (che hanno realizzato il colloquio) e dall'ETC che ne esamina preventivamente la completezza. Per approfondimenti tecnici su criteri di progettazione e di valutazione del colloquio si rimanda al paragrafo 3.2.1 delle presenti Linee Guida.

Se l'utente, durante il colloquio, dichiara di non possedere elementi di una o più competenze e/o di non volerne accertare il possesso, l'EM non sonderà gli elementi in questione nel colloquio. Tali elementi risulteranno non validabili.

- ✓ Strutturazione e somministrazione eventuale di prove: a partire dagli esiti dell'analisi delle evidenze (o degli esiti del colloquio tecnico, laddove ciò sia previsto)⁸⁸ l'EM/F, con l'eventuale concorso dell'EM/L qualora questo sia stato coinvolto nelle precedenti attività, individua/no, se necessario,⁸⁹ i contenuti-chiave da approfondire attraverso una o più prove suppletive, finalizzate ad accertare l'effettivo possesso delle competenze oggetto di valutazione.

Le eventuali prove integrative sono progettate dall'ente titolato con il contributo ed il supporto tecnico-metodologico del EM/F, quando possibile a partire da:

- parti di *Prove di Valutazione Standard*, quando disponibili e in quanto tali strutturate da parte delle Commissioni regionali per area/sottoarea professionale;
- parti di *Prove di Valutazione Nuove* progettate dagli enti titolati nel rispetto dei vincoli definiti per la progettazione dalla Regione Piemonte e validate dalla Regione Piemonte.

Nel caso non vi siano disponibili Prove di Valutazione Standard o Nuove, le prove saranno costruite ex novo secondo i criteri e la metodologia adottata dalla Regione Piemonte per la costruzione di PCV Nuove o di loro parti (questionari, GDO, etc.).

L'EM/F, con l'eventuale concorso dell'EM/L, somministra/no le eventuali prove integrative all'utente. Gli esiti della prove sono valutati dall'EM/F congiuntamente all'EM/L (se coinvolto nell'attività). Per approfondimenti tecnici sui criteri di progettazione e di valutazione delle prove si rimanda al paragrafo

⁸⁸ Nel caso in cui il grado di copertura delle competenze da parte delle evidenze è medio (compreso tra il 75 – 89%) l'EM somministra un colloquio e, se necessario, a suo giudizio, eventuali prove integrative.

⁸⁹ Le prove suppletive sono somministrabili a specifiche condizioni: a) presenza di un numero significativo di persone con caratteristiche simili, tutte interessate alla validazione delle competenze comunque acquisite riferite ad uno specifico profilo/obiettivo facente parte del Repertorio regionale degli Standard Formativi; b) competenze parzialmente testimoniate dalle evidenze (grado di attendibilità/certezza delle evidenze compreso tra 0-1 associato ad un grado di copertura delle competenze da parte delle evidenze compreso tra il 60 e 89%).

Per approfondimenti si rimanda al paragrafo 3.2.2.

3.2.2 delle presenti Linee Guida. I risultati delle prove sono registrati in una specifica sezione del Verbale di validazione che è firmato dal o dagli esperti della materia che hanno somministrato e valutato le prove e dall' ETC.

Nel caso in cui il soggetto attuatore che ha in carico l'utente corrisponda ad un ente per i servizi al lavoro pubblici e privati o ad un'agenzia accreditata per i servizi di orientamento che non può somministrare prove integrative, l'ETC assicura, nel rispetto delle procedure previste regionalmente, la presa di contatto con una delle agenzie accreditate per le attività di formazione professionale della Regione Piemonte, alla quale trasmettere tutta la documentazione dell'utente ed il verbale di validazione.

Lo stesso ETC seguirà l'utente nell'espletamento delle prove integrative presso l'agenzia accreditata dalla Regione Piemonte alla FP e individuerà gli esperti della materia da coinvolgere per la strutturazione e la somministrazione delle prove. Tali esperti potranno essere gli stessi che hanno valutato il dossier dell'utente e realizzato il colloquio tecnico. Al termine della somministrazione delle prove esamina il verbale di validazione verificandone la completezza per quanto riguarda la sezione dedicata alle prove integrative.

- ✓ Formulazione di un giudizio di validazione delle competenze: L'EM/F, con l'eventuale concorso dell'EM/L, formula/no un giudizio tenendo conto della valutazione delle evidenze, degli esiti del colloquio e dei risultati delle eventuali prove integrative, avvalendosi, quale strumento unitario di sintesi, del verbale di validazione.

Il giudizio potrà consistere:

- a) nella validazione di tutte le competenze di un profilo/obiettivo (tale validazione non sostituisce la fase di certificazione e rappresenta una certificazione di parte seconda);
- b) nella validazione di una o più competenze di uno o più profili/obiettivi, senza la saturazione di nessuno di essi;
- c) nel riconoscimento di singole abilità e conoscenze;
- d) in nessuna validazione o riconoscimento.

I risultati della validazione sono registrati nell'apposita sezione del verbale di validazione, che è firmato dal o dagli esperti della materia che hanno somministrato e valutato le prove e dall'ETC.

- ✓ Comunicazione all'utente degli esiti e rilascio dei documenti di validazione: l'OAF - PC⁹⁰ informa l'utente circa i risultati della validazione e verifica se l'interessato intende proseguire o meno verso la certificazione delle competenze.

Nel caso in cui il giudizio di validazione sia consistito:

⁹⁰ La scelta di prevedere che gli esiti della valutazione siano comunicati dall' OAF – PC è giustificata dal fatto che tale esperto è l'interfaccia dell'utente in tutto il processo. Tra l'altro potrebbero verificarsi casi in cui non è possibile, subito dopo la valutazione, fornire una informazione immediata sugli esiti (ad esempio nel caso in cui si dovessero somministrare prove che riguardano più utenti) ed, eventuale, procedere ad un ri - orientamento dell'utente

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Coesione Sociale	Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale
---	-----------------------------------	--

- a) nella validazione di tutte le competenze di un profilo/obiettivo;
- b) nella validazione di una o più competenze di uno o più profili/obiettivi, senza la saturazione di nessuno di essi;
- c) nel riconoscimento di singole abilità e conoscenze;

è compilato e rilasciato all'utente l' *Attestato di validazione*, firmato dall' ETC.

Nel caso in cui il giudizio non preveda la validazione di alcuna competenza, conoscenza essenziale o abilità minima, l'OAF - PC rilascia il solo *Dossier del cittadino*⁹¹ quale strumento di messa in trasparenza ed eventualmente supporta, a specifiche condizioni, l'utente nella predisposizione del curriculum vitae redatto su formato *Europass* e del *Passaporto Europeo della Lingue* (se non sono stati già prodotti e rilasciati all'utente al termine della fase di individuazione delle competenze). Si tratta di un'attività opzionale, che si realizza su richiesta dall'utente o in casi specifici definiti a livello regionale, e comunque quando non sia possibile attivare gli specifici servizi per il lavoro⁹².

Nello svolgimento delle diverse attività, per necessità di natura organizzativa e di coordinamento, l'OAF - PC, l'EM/F e l'EM/L si interfacciano, oltre che tra di loro, anche con l'*Esperto in tecniche di certificazione* (ETC). L' OAF – PC interviene su richiesta delle altre professionalità e per fornire/scambiare informazioni, nelle attività di Definizione dei contenuti da approfondire nel colloquio e sua realizzazione, Strutturazione e somministrazione eventuale di prove, Formulazione di un giudizio di validazione delle competenze.

La presenza delle condizioni tecnico – organizzative utili al corretto svolgimento delle attività previste dalla fase è assicurato dall'ETC, che sovrintende anche al rispetto della dimensione procedurale ed amministrativa ed agli eventuali flussi di informazione/documenti tra gli enti coinvolti nella validazione. Periodici monitoraggi e verifiche/controlli sulle attività sono svolti dall'ETC. L'ETC si occupa anche dell'individuazione degli esperti e del coordinamento tra enti nel caso in cui sia necessario erogare prove suppletive esterne. Quale ausilio al coordinamento, la Regione Piemonte rende periodicamente disponibile un elenco degli ETC presenti nei vari enti attuatori.

L' **output** della fase è costituito da:

- Attestato di validazione delle competenze, nel caso in cui siano state validate tutte le competenze di un profilo/obiettivo oppure una o più competenze di uno o più profili/obiettivi, senza la saturazione di nessuno di essi, oppure singole abilità e conoscenze. L' Attestato di validazione ha un valore di certificazione di parte seconda ed è rilasciato dagli enti titolati all'erogazione del servizio;
- Dossier del cittadino nel caso in cui il giudizio non preveda validazione di alcuna competenza, conoscenza essenziale o abilità minima. Opzionali: Curriculum Vitae Europass, Passaporto Europeo delle Lingue. Si sottolinea che il Dossier del cittadino corrisponde alla versione redatta in fase di individuazione. Il Dossier del cittadino, sia nella sezione esperienze sia in quella evidenze, **non è mai rivisto in base agli esiti della validazione, in quanto documento di certificazione di parte prima**.

⁹¹ E' rilasciata la prima sezione del Dossier del cittadino, denominata Dossier delle esperienze. La seconda sezione, denominata Dossier delle evidenze è rilasciata al termine della fase di identificazione.

⁹² La compilazione del CV rientra tra i servizi alle persone previsti nel Repertorio degli standard dei Servizi Regionali per il Lavoro di cui alla DGR 66 – 3576/2012.

➔ **Scheda di sintesi della fase di validazione delle competenze**

Input: Dossier del cittadino (sezione esperienze ed evidenze) redatto nella fase di identificazione.			
Attività	Professionalità coinvolte	Soggetti attuatori	Strumenti
Analisi delle evidenze ed individuazione delle competenze potenzialmente validabili	- OAF - PC - esperti della materia: EM/F o EM/L	soggetti accreditati per le attività di formazione professionale della Regione Piemonte servizi al lavoro pubblici e privati e i soggetti accreditati per i servizi di orientamento.	Dossier del cittadino (esperienze ed evidenze) Scheda di valutazione delle evidenze RSF RP Repertorio nazionale Verbale di validazione
Definizione dei contenuti da approfondire nel colloquio e sua realizzazione	- esperti della materia: EM/F o EM/L - OAF - PC su richiesta delle altre professionalità	soggetti accreditati per le attività di formazione professionale della Regione Piemonte servizi al lavoro pubblici e privati e i soggetti accreditati per i servizi di orientamento.	Verbale di validazione
Strutturazione e somministrazione eventuale di prove	- esperti della materia: EM/F e, se necessario, EM/L - OAF - PC su richiesta delle altre professionalità	soggetti accreditati per le attività di formazione professionale della Regione Piemonte	Prove di Valutazione Standard Prove di Valutazione Nuove Verbale di validazione
Formulazione di un giudizio di validazione delle competenze	- esperti della materia: EM/F e, se necessario, EM/L - OAF - PC su richiesta delle altre professionalità	soggetti accreditati per le attività di formazione professionale della Regione Piemonte servizi al lavoro pubblici e privati e i soggetti accreditati per i servizi di orientamento	Verbale di validazione
Comunicazione all'utente degli esiti e rilascio dei documenti di validazione	- OAF - PC	soggetti accreditati per le attività di formazione professionale della Regione Piemonte servizi al lavoro pubblici e privati e i soggetti accreditati per i servizi di orientamento	Attestato di validazione Dossier del cittadino Curriculum Vitae Passaporto Europeo delle Lingue
- Responsabile del processo: Esperto in tecniche di certificazione			
Output: Attestato di validazione (nel caso in cui siano state validate tutte le competenze di un profilo/obiettivo; oppure una o più competenze di uno o più profili/obiettivi, senza la saturazione di nessuno di essi; oppure singole abilità e conoscenze). Dossier del cittadino. Opzionali: Curriculum Vitae, Passaporto Europeo delle Lingue (nel caso in cui il giudizio non preveda validazione di alcuna competenza, conoscenza essenziale o abilità minima).			

2.3 La fase di certificazione delle competenze validate

➔ **Descrizione generale della fase di certificazione delle competenze validate**

La fase di certificazione delle competenze ha lo **scopo** di accertare, attraverso la somministrazione di un esame ed il ricorso ad una Commissione valutatrice (costituita nel rispetto delle normative regionali), l'effettivo possesso delle competenze validate da parte dell'utente.

Gli **input** della fase sono rappresentati da:

- attestato di validazione che attesta il possesso di tutte le competenze di un profilo;
- attestato di validazione che attesta il possesso di singole competenze di un profilo (input ammissibile solo in casi particolari, nell'ambito di specifiche azioni di sistema ed interventi sperimentali).

Le **attività** in cui si articola la fase sono le seguenti:

- ✓ Richiesta di accesso all'esame finale: l'utente al quale siano state validate tutte le competenze di un profilo/obiettivo può presentare la richiesta di accesso all'esame finale per la certificazione delle competenze e il rilascio del certificato di riferimento (ad esempio: qualifica, diploma professionale, specializzazione, specializzazione tecnica superiore, abilitazione, idoneità). La richiesta di accesso all'esame per il rilascio dell'attestato di riferimento del profilo/obiettivo è formulata su uno specifico modulo messo a disposizione dall'OAF - PC e sottoscritta dall'utente. Per quanto riguarda l'accesso agli esami e il rilascio di attestazioni connesse a percorsi normati si rimanda a quanto previsto dal Capitolo 5 del "Manuale per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali - *Parte prima*" (Determina n. 819 del 18/12/2013), "Indicazioni specifiche per la certificazione delle competenze nell'ambito delle qualificazioni oggetto di formazione normata".
- ✓ Inserimento nella prima sessione d'esame utile: l'OAF - PC, se l'ente che ha ricevuto la richiesta di accesso all'esame finale è titolato a svolgere esami per lo standard di riferimento di interesse per l'utente e ha in calendario tale esame, verifica se la data/periodo di svolgimento dell'esame è soddisfacente per l'utente. In caso positivo iscrive l'utente alla sessione d'esame.

L' OAF – PC, se l'ente che ha ricevuto la richiesta di accesso all'esame finale non è titolato a svolgere esami per lo standard di riferimento di interesse per l'utente o non ha in calendario tale esame o lo ha ma non in un periodo soddisfacente per l'utente, anche avvalendosi di periodiche sintesi relative alle commissioni previste per profilo/obiettivo messe a disposizione dalla Regione, individua le prime date previste di esame. Tali date possono riguardare sessioni d'esame che si svolgono nelle vicinanze o, in via secondaria, nel territorio regionale. L'OAF - PC verifica con l'utente le disponibilità e, individuata una data, iscrive l'utente alla sessione d'esame, interfacciandosi con il soggetto attuatore presso cui l'utente si svolgerà l'esame. L' ETC supporta l'OAF - PC nella risoluzione di eventuali criticità collegate all' inserimento dell'utente nella prima sessione di esame utile. Il soggetto attuatore presso cui l'utente svolgerà l'esame, interfacciandosi con l' OAF – PC, fornisce le informazioni di carattere generale sull' esame (a titolo esemplificativo: organizzazione, numero e tipo di prove, durata, eventuali software di cui è previsto l'utilizzo).

- ✓ Accompagnamento all'esame: l'OAF - PC dell'ente che ha in carico la persona⁹³ provvede, durante un colloquio, a spiegare all'utente le caratteristiche generali dell'esame in modo da metterlo nelle condizioni di potersi organizzare e di partecipare consapevolmente alle prove.
- ✓ Svolgimento dell'esame e valutazione degli esiti: l'utente partecipa alla sessione d'esame al quale è stato iscritto. La Commissione esaminatrice, nominata secondo quanto previsto dalla D.G.R. 31-2441 del 27/07/2011 e dalle "Disposizioni di dettaglio" approvate con D.D. n. 58 del 7/02/2012, è composta da un presidente, un esperto del mondo del lavoro ed un esperto della formazione.

L'ETC dell'ente che ha in carico la persona⁹⁴ presenta alla Commissione esaminatrice ciascuna persona iscritta all'esame proveniente da validazione e la seguente documentazione:

- il verbale di validazione delle competenze, nel quale sono registrati gli esiti della valutazione delle evidenze, del colloquio tecnico e delle eventuali prove integrative;
- l'attestato di validazione delle competenze;
- il dossier del cittadino.

La presentazione avviene all'atto dell'insediamento della Commissione⁹⁵ e può realizzarsi con modalità in presenza o a distanza. L' ETC valuta la modalità che ritiene più consona alla situazione ed all'efficace illustrazione del caso dell' utente.

L'esame consiste nella somministrazione di una Prova Complessiva di Valutazione (PCV), che si articola in più sottoprove⁹⁶.

L'esame si intende superato quando è raggiunta la soglia di punteggio prevista dalla normativa e pertanto sono certificabili tutte le competenze del profilo/obiettivo.

Per approfondimenti sulla nomina, sulle funzioni, ecc. delle commissioni esaminatrici si rimanda alle norme regionali di riferimento⁹⁷.

⁹³ L'esame potrebbe svolgersi presso agenzie che non dispongono di OAF – PC. Per questa ragione l' OAF – PC è sempre quello dell'ente che ha in carico l'utente.

⁹⁴ L'esame potrebbe svolgersi presso agenzie che non dispongono di ETC. Per questa ragione l' ETC è sempre quello dell'ente che ha in carico l'utente.

⁹⁵ Per le persone che arrivano all'esame dalla validazione è utile prevedere siano consegnati alla commissione dei documenti in analogia a quanto avviene per le persone che arrivano all'esame da un percorso formativo. Si veda punto 2.6 delle "Disposizioni di dettaglio" alla D.G.R. 31-2441 /2011: "L' Agenzia formativa deve predisporre e presentare alla commissione i seguenti documenti:

- verbale di ammissione all'esame, firmato dal Responsabile di corso,

- dossier dell'allievo, comprendente crediti valutativi, valutazione delle singole discipline, eventuali crediti formativi,

- descrizione corso e programma svolto,

- copia della prova complessiva di valutazione che sarà somministrata,

- dove previsto da normativa di settore, la documentazione attestante il possesso di eventuali prerequisiti".

⁹⁶ Allegato H "Disposizioni sulle modalità di predisposizione delle prove complessive di valutazione (PCV) e svolgimento degli esami finali relativi ai corsi autorizzati e/o riconosciuti dalle Province Piemontesi o dalla Regione Piemonte" ⁹⁶ alla Deliberazione della Giunta regionale n° 152-3672 del 2 agosto 2006.

⁹⁷ D.G.R. 31 – 2441/2011 "Nuova disciplina sulle commissioni esaminatrici"; D.D. n. 58 del 7/02 /2012 "Disposizioni di dettaglio" alla D.G.R. 31-2441 /2011; Allegato H "Disposizioni sulle modalità di predisposizione delle prove complessive di valutazione (PCV) e svolgimento degli esami finali relativi ai corsi autorizzati e/o riconosciuti dalle Province Piemontesi o dalla Regione Piemonte" alla D.G.R. n° 152-3672 del 2 agosto 2006 "Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi di progettazione e degli standard formativi, art. 24 - modalità di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni , della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 - riconoscimenti.

✓ Comunicazione degli esiti e rilascio dei certificati/documenti: gli esiti complessivi dell'esame vengono comunicati all'utente dall'OAF - PC. In caso di:

- *superamento dell'esame* (sono certificabili tutte le competenze del profilo/obiettivo) → all'utente si rilascia il corrispondente certificato (qualifica, diploma professionale, specializzazione, abilitazione, idoneità, competenze);
- *mancato superamento dell'esame* → si rilascia il *Dossier del cittadino*⁹⁸ (se il documento non è stato già rilasciato in precedenza). L' OAF – PC supporta, a specifiche condizioni, l'utente nella predisposizione del curriculum vitae redatto su formato *Europass* e del *Passaporto Europeo delle Lingue* (se non sono stati già prodotti e rilasciati all'utente al termine delle fasi precedenti). Si tratta di un'attività opzionale, che si realizza su richiesta dall'utente o in casi specifici definiti a livello regionale, e comunque quando non sia possibile attivare gli specifici servizi per il lavoro⁹⁹.

Nello svolgimento delle diverse attività, per necessità di natura organizzativa e di coordinamento, l'OAF - PC e i componenti della Commissione d'esame si interfacciano, oltre che tra loro, anche con l'*Esperto in tecniche di certificazione* (ETC). La presenza delle condizioni tecnico – organizzative utili al corretto svolgimento delle attività previste dalla fase è assicurato dall'ETC, che sovrintende anche il rispetto della dimensione procedurale ed amministrativa e gli eventuali flussi di informazione/documenti tra gli enti coinvolti nella certificazione. Periodici monitoraggi e verifiche/controlli sulle attività sono svolti dall'ETC.

L' **output** della fase è costituito da:

- in caso di superamento dell'esame:
 - attestati regionali (competenze, qualifica, diploma professionale, specializzazione, abilitazione, idoneità) con valore di certificazione di parte terza;
- in caso di mancato superamento dell'esame:
 - Dossier del cittadino¹⁰⁰. Opzionali: Curriculum Vitae, Passaporto Europeo delle Lingue (se tali documenti non sono stati già rilasciati all'utente al termine delle fasi precedenti);

⁹⁸ E' rilasciata la prima sezione del Dossier del cittadino, denominata Dossier delle esperienze. La seconda sezione, denominata Dossier delle evidenze è rilasciata al termine della fase di identificazione.

⁹⁹ La compilazione del CV rientra tra i servizi alle persone previsti nel Repertorio degli standard dei Servizi Regionali per il Lavoro di cui alla DGR 66 – 3576/2012.

¹⁰⁰ Si sottolinea che il Dossier del cittadino corrisponde alla versione redatta in fase di individuazione. Il Dossier del cittadino, sia nella sezione esperienze sia in quella evidenze, **non è mai rivisto in base agli esiti della validazione, in quanto documento di certificazione di parte prima.**

➔ **Scheda di sintesi della fase di certificazione delle competenze**

Input: attestato di validazione che attesta il possesso di tutte le competenze di un profilo (la presenza di questo input è condizione per l'avvio della certificazione in fase di avvio dei servizi di Individuazione e validazione delle competenze); attestato di validazione che attesta il possesso di singole competenze di un profilo (input ammissibile solo in casi particolari, nell'ambito di specifiche azioni di sistema ed interventi sperimentali)

Attività	Ruoli coinvolti	Soggetti attuatori	Strumenti
Richiesta di accesso all'esame finale	- OAF - PC	soggetti accreditati per le attività di formazione professionale della Regione Piemonte servizi al lavoro pubblici e privati e i soggetti accreditati per i servizi di orientamento	- Modulo di iscrizione all'esame di certificazione
Inserimento nella prima sessione d'esame utile	- OAF - PC	soggetti accreditati per le attività di formazione professionale della Regione Piemonte	
Accompagnamento all'esame	- OAF - PC	soggetti accreditati per le attività di formazione professionale della Regione Piemonte	
Svolgimento dell'esame e valutazione	- ETC - Commissione esaminatrice	soggetti accreditati per le attività di formazione professionale della Regione Piemonte	
Comunicazione degli esiti e rilascio dei certificati/documenti	- OAF - PC	soggetti accreditati per le attività di formazione professionale della Regione Piemonte	- Attestati regionali (Competenze, Qualifica, Specializzazione, Diploma professionale, abilitazione, idoneità) - Dossier del cittadino - Curriculum Vitae Europass - Passaporto Europeo delle Lingue

- Responsabile del processo: Esperto in tecniche di certificazione

Output: esame superato → attestato regionale (qualifica, diploma professionale, specializzazione, abilitazione, idoneità, competenze) con valore di certificazione di parte terza; esame non superato → Dossier del cittadino. Opzionali: Curriculum Vitae, Passaporto Europeo delle Lingue .

3. Approfondimenti su specifici aspetti connessi al processo

Il presente capitolo contiene una serie di approfondimenti mirati su alcuni elementi caratterizzanti il processo di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

Si tratta dei seguenti aspetti che si ritiene opportuno riprendere in modo sistematico:

- le *evidenze*, ossia le prove atte a testimoniare le competenze (che cosa sono le evidenze, come si valutano, come si producono evidenze complete, corrette, valide, quali sono gli esiti della valutazione delle evidenze);
- il *colloquio tecnico*, la modalità principale di accertamento prevista in fase di validazione (come si progetta e si svolge il colloquio tecnico e come si valuta la prestazione dell'utente);
- le *prove eventuali integrative*, ossia la modalità di accertamento somministrabile a specifiche condizioni (criteri per la somministrazione delle prove integrative, progettazione, somministrazione e valutazione della prestazione);
- l'*esame*, ossia la modalità di accertamento prevista in fase di certificazione delle competenze;
- *strumenti* utilizzati nel processo e documenti rilasciati (esame del Dossier del cittadino, della Scheda di valutazione delle evidenze, del Verbale di validazione, dell'Attestato di validazione);

3.1 Approfondimenti: le evidenze

3.1.1. Cosa si intende per “evidenze”

Il processo di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali prevede che:

- le competenze variamente maturate dalle persone, *ricostruite* nella fase di individuazione, siano documentate attraverso delle *evidenze*;
- la valutazione espressa in fase di validazione circa il *possesso delle competenze* si fondi su un’analisi delle *evidenze* accompagnata da un colloquio tecnico e, se necessario, da prove integrative. L’analisi delle evidenze è condotta in base ai criteri dell’ *attendibilità/certezza delle evidenze* e del *grado di copertura delle competenze da parte delle evidenze*.

Le evidenze costituiscono quindi un elemento centrale del processo di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali e la loro corretta “gestione” (acquisizione, scelta, valutazione) è essenziale per garantire omogeneità nell’erogazione del servizio sul territorio regionale, efficacia del servizio ed equità nei confronti di tutti i cittadini.

Le evidenze sono definibili come delle *prove atte a documentare il possesso di determinati apprendimenti* (competenze, abilità, conoscenze) rapportabili agli standard del Repertorio regionale degli standard formativi della Regione Piemonte.

L’assunto è che tali apprendimenti siano stati acquisiti grazie alle esperienze (lavorative, formative, di volontariato, ecc.) che la persona interessata a valorizzare le proprie competenze ha variamente maturato nella sua vita.

A seconda dei *contesti* nei quali le esperienze sono state maturate e degli apprendimenti che vanno a testimoniare, si possono distinguere:

- evidenze relative ad apprendimenti acquisiti in contesti di apprendimento formale (scuola, università, formazione professionale, ecc.);
- evidenze relative ad apprendimenti acquisiti in contesti di apprendimento non formali (attività lavorativa, volontariato, associazionismo);
- evidenze relative ad apprendimenti acquisiti in contesti di apprendimento informali (volontariato, associazionismo, vita quotidiana, ecc.).

A seconda della “forma” possiamo distinguere tre tipi di evidenze: documentali, di output, di azione.

Evidenze documentali → sono rappresentate da documenti formali che costituiscono prove di apprendimenti acquisiti in contesti di apprendimento formale, non formale e informale e che risultano rapportabili agli standard del Repertorio regionale degli standard formativi della Regione Piemonte.

Sono riconducibili a questa tipologia i seguenti documenti (la rappresentazione intende essere esplicativa e non esaustiva):

- *attestati, titoli, certificati, brevetti, patenti*, che si riferiscono alle esperienze formative della persona (rilasciati da istruzione, università, istruzione e formazione, soggetti privati o non compresi nei sistemi regionali di formazione professionale e di istruzione e formazione);
- *dichiarazioni del datore di lavoro, dichiarazioni di clienti, contratti di lavoro e di collaborazione, dichiarazioni di associazioni/organismi di volontariato, lettere di referenze* che si riferiscono alle esperienze lavorative/associative/di volontariato maturate dalle persone.

Le dichiarazioni andrebbero formulate in modo tale che risulti comprensibile il contenuto dell'esperienza professionale/associativa/di volontariato maturata dalla persona e tale contenuto sia agevolmente correlabile con lo standard di riferimento del Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte.

Ad esempio: supponiamo che una persona sia interessata a valorizzare le competenze acquisite attraverso l'esperienza professionale e il volontariato in riferimento alla qualifica del Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte denominata "Animatore servizi all'infanzia". Tale qualifica si compone di 5 competenze collegate ai seguenti processi di lavoro ed attività.

PROCESSO DI LAVORO - ATTIVITÀ	COMPETENZE
<p>A Assistenza e cura del bambino</p> <hr/> <p>ATTIVITÀ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soddisfazione dei bisogni primari del bambino - Cura dell'igiene del bambino - Svolgimento di attività di routine giornaliera 	<p>1 Soddisfare i bisogni primari del bambino</p> <hr/> <p>2 Garantire la sicurezza del bambino</p> <hr/> <p>3 Relazionarsi con il bambino ed i suoi riferimenti educativi</p>
<p>B Collaborazione alla gestione di attività ludiche e di animazione</p> <hr/> <p>ATTIVITÀ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione del contesto ludico - Attuazione in équipe di attività ludico - espressive - Adeguamento in itinere delle modalità di intervento 	<p>3 Relazionarsi con il bambino ed i suoi riferimenti educativi</p> <hr/> <p>4 Individuare attività ludiche e di animazione</p> <hr/> <p>5 Progettare attività ludiche e di animazione</p>
<p>C Vigilanza sulle attività ludiche e di animazione</p> <hr/> <p>ATTIVITÀ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifica costante della propria attività - Accertamento del raggiungimento degli obiettivi - Predisposizione di eventuali azioni correttive in itinere 	<p>4 Individuare attività ludiche e di animazione</p> <hr/> <p>5 Progettare attività ludiche e di animazione</p>

Per testimoniare le proprie competenze la persona potrebbe produrre diverse evidenze, tra le quali, qualora possibile, una dichiarazione del datore di lavoro in grado di testimoniare lo svolgimento, per un certo numero di anni, di attività riconducibili a quelle previste dai processi di lavoro tipici della figura e che richiedono l'esercizio delle competenze correlate.

A seguire un esempio di dichiarazione atta a concorrere alla documentazione di 2 delle 5 competenze della figura (Individuare attività ludiche e di animazione, Progettare attività ludiche e di animazione).

Associazione culturale MONDOGIOCO

Torino, 25 –10- 2014

Oggetto: dichiarazione rilasciata ai fini dell' individuazione, validazione e certificazione delle competenze

In qualità di Presidente dell'associazione "MONDOGIOCO", con sede a Torino, via ecc., dichiaro che ha collaborato con la nostra associazione in diverse iniziative sviluppate nel periodo compreso tra il 2008 ed il 2012.

In particolare:

- nel 2008, 2009, 2010 ha individuato, progettato e condotto, interagendo con il personale scolastico, interventi di animazione per bambini nelle scuole dell'infanzia (Laboratorio di manipolazione, teatro - danza, espressività musicale). Le proposte di animazione sono state elaborate considerando le età dei bambini e considerando il contesto nel quale dovevano essere realizzate, sono state monitorate e ricalibrate laddove necessario per venire incontro alle esigenze dei bambini;
- nel 2011, 2012, 2013, 2014 ha progettato e condotto i laboratori teatrali e musicali che la nostra associazione propone presso la propria sede a Torino e che hanno durata annuale (settembre – maggio);
- ...

In fede,
il Presidente di Mondogioco


Evidenze di output → sono rappresentate da semilavorati o prodotti finiti, fisici o immateriali, realizzati dalla persona nell'esperienza lavorativa/associativa/di volontariato, nella vita quotidiana, la cui produzione testimonia il possesso di specifici apprendimenti rapportabili agli standard del Repertorio regionale degli standard formativi della Regione Piemonte.

Costituiscono evidenze gli output già realizzati dalla persona o prodotti ad hoc ai fini dell'identificazione e validazione delle competenze. Sono riconducibili a questa tipologia di evidenze i seguenti output (la rappresentazione intende essere esplicativa e non esaustiva):

- o campioni di prodotto, presentazioni, traduzioni, verbali, report, programmi informatici, fotografie.

Ad esempio: supponiamo che una persona sia interessata a valorizzare le competenze acquisite attraverso l'esperienza professionale, il volontariato ed i suoi hobby avendo a riferimento la qualifica del Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte denominata "Tecnico della creazione grafica". Tale qualifica si compone di 3 competenze collegate ai seguenti processi di lavoro ed attività.

PROCESSO DI LAVORO - ATTIVITÀ	COMPETENZE								
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="159 1747 191 1780">A</td> <td data-bbox="191 1747 774 1780">Sviluppo della progettazione</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="159 1803 774 1836">ATTIVITÀ</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="159 1836 774 1904">- Acquisizione ed analisi delle specifiche ricevute - Progettazione e creazione di bozzetti</td> </tr> </table>	A	Sviluppo della progettazione	ATTIVITÀ		- Acquisizione ed analisi delle specifiche ricevute - Progettazione e creazione di bozzetti		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="829 1747 861 1780">1</td> <td data-bbox="861 1747 1420 1780">Ideare gli elementi grafici</td> </tr> </table>	1	Ideare gli elementi grafici
A	Sviluppo della progettazione								
ATTIVITÀ									
- Acquisizione ed analisi delle specifiche ricevute - Progettazione e creazione di bozzetti									
1	Ideare gli elementi grafici								
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="159 1926 191 1960">B</td> <td data-bbox="191 1926 774 1960">Realizzazione degli elementi grafici</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="159 1971 774 2016"></td> </tr> </table>	B	Realizzazione degli elementi grafici			<table border="1"> <tr> <td data-bbox="829 1926 861 1960">2</td> <td data-bbox="861 1926 1420 1960">Costruire prodotti grafici</td> </tr> </table>	2	Costruire prodotti grafici		
B	Realizzazione degli elementi grafici								
2	Costruire prodotti grafici								

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Coesione Sociale	Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale				
PROCESSO DI LAVORO - ATTIVITÀ		COMPETENZE				
<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di software per il trattamento delle immagini - Utilizzo di software per l'impaginazione 						
<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di elementi di grafica 3D 						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">C</td> <td>Realizzazione di prototipi</td> </tr> </table>		C	Realizzazione di prototipi	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">3</td> <td>Gestire la stampa dei prodotti grafici</td> </tr> </table>	3	Gestire la stampa dei prodotti grafici
C	Realizzazione di prototipi					
3	Gestire la stampa dei prodotti grafici					
ATTIVITÀ <ul style="list-style-type: none"> - Esecuzione di prove colore - Esecuzione di stampati digitali - Elaborazione di stampe 3D 						

Per testimoniare le proprie competenze la persona potrebbe rendere disponibili varie evidenze, tra le quali, qualora possibile, anche un'evidenza di output in grado di testimoniare lo svolgimento di attività riconducibili a quelle previste dai processi di lavoro tipici della figura e che richiedono l'esercizio delle competenze correlate.

Evidenze di output potrebbero essere rappresentate, in questo caso, da una brochure realizzata dalla persona e sottoposta ad un concorso, da una locandina realizzata per promuovere uno spettacolo teatrale o simili, da una pubblicazione di cui è stata curata l'impostazione grafica e l'impaginazione, ecc. Tali evidenze potrebbero concorrere a testimoniare 2 delle 3 competenze della figura (Ideare gli elementi grafici, Costruire prodotti grafici).

Le evidenze di output risultano tanto più attendibili/certe quanto più sono facilmente riconducibili all'operato della persona. Un manuale che riporta in calce l'indicazione del nome della persona che ha curato la grafica è più attendibile/certa di un'altra evidenza "anonima", che non rimanda immediatamente all'operato della persona.

Evidenze di azione → consistono in prove dalle quali è possibile desumere che la persona ha espresso, in certe situazioni, un determinato tipo di comportamento, la cui manifestazione testimonia il possesso di specifici apprendimenti rapportabili agli standard del Repertorio regionale degli standard formativi della Regione Piemonte. Sono riconducibili a questa tipologie di evidenze (la rappresentazione intende essere esplicativa e non esaustiva):

- testimonianze di persone che hanno visto esprimere il comportamento, registrazioni audio e video del comportamento.

Le evidenze di azione, a differenza delle precedenti (documentali e di output), sono utili quando si voglia testimoniare il possesso di competenze connotate in senso di *performance*, dove la sequenza di azioni messe in atto dalla persona è centrale.

Ad esempio: supponiamo che una persona sia interessata a valorizzare le competenze acquisite attraverso lo studio e l'esercizio decennale non professionale della danza in relazione alla qualifica del Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte denominata "Danzatore". Tale qualifica si compone di 4 competenze collegate ai seguenti processi di lavoro ed attività.

PROCESSO DI LAVORO - ATTIVITÀ	COMPETENZE														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">A</td> <td>Esecuzione della tecnica nei ruoli corali e in assolo</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ATTIVITÀ</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle posizioni e dei movimenti - Attuazione dei singoli passaggi - Riproduzione delle sequenze - Studio di nuove possibilità corporee e sequenze coreografiche - Mantenimento della forma fisica </td> </tr> </table>	A	Esecuzione della tecnica nei ruoli corali e in assolo	ATTIVITÀ		<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle posizioni e dei movimenti - Attuazione dei singoli passaggi - Riproduzione delle sequenze - Studio di nuove possibilità corporee e sequenze coreografiche - Mantenimento della forma fisica 		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td>Gestire le potenzialità corporee, tecniche ed espressive</td> </tr> </table>	1	Gestire le potenzialità corporee, tecniche ed espressive						
A	Esecuzione della tecnica nei ruoli corali e in assolo														
ATTIVITÀ															
<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle posizioni e dei movimenti - Attuazione dei singoli passaggi - Riproduzione delle sequenze - Studio di nuove possibilità corporee e sequenze coreografiche - Mantenimento della forma fisica 															
1	Gestire le potenzialità corporee, tecniche ed espressive														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">B</td> <td>Utilizzo dei movimenti coreografici con espressività e musicalità</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ATTIVITÀ</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> - Esecuzione dei movimenti coreutici in sintonia musicale - Coniugazione della tecnica teatrale ed espressiva al movimento danzato - Applicazione della tecnica musicale - Acquisizione della consapevolezza dello spazio scenico </td> </tr> </table>	B	Utilizzo dei movimenti coreografici con espressività e musicalità	ATTIVITÀ		<ul style="list-style-type: none"> - Esecuzione dei movimenti coreutici in sintonia musicale - Coniugazione della tecnica teatrale ed espressiva al movimento danzato - Applicazione della tecnica musicale - Acquisizione della consapevolezza dello spazio scenico 		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">2</td> <td>Sviluppare il movimento nelle esecuzioni</td> </tr> </table>	2	Sviluppare il movimento nelle esecuzioni						
B	Utilizzo dei movimenti coreografici con espressività e musicalità														
ATTIVITÀ															
<ul style="list-style-type: none"> - Esecuzione dei movimenti coreutici in sintonia musicale - Coniugazione della tecnica teatrale ed espressiva al movimento danzato - Applicazione della tecnica musicale - Acquisizione della consapevolezza dello spazio scenico 															
2	Sviluppare il movimento nelle esecuzioni														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">C</td> <td>Allestimento dello spettacolo</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ATTIVITÀ</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> - Studio delle coreografie - Padronanza delle strutture e delle dinamiche del palcoscenico - Interpretazione del proprio ruolo secondo la partitura coreografica e musicale - Verifica in sala o in palcoscenico dell'esecuzione coreografica - Rappresentazione in pubblico dello spettacolo in sintonia al ruolo assegnato - Cura in autonomia del trucco - parruccho - costume </td> </tr> </table>	C	Allestimento dello spettacolo	ATTIVITÀ		<ul style="list-style-type: none"> - Studio delle coreografie - Padronanza delle strutture e delle dinamiche del palcoscenico - Interpretazione del proprio ruolo secondo la partitura coreografica e musicale - Verifica in sala o in palcoscenico dell'esecuzione coreografica - Rappresentazione in pubblico dello spettacolo in sintonia al ruolo assegnato - Cura in autonomia del trucco - parruccho - costume 		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">3</td> <td>Interpretare coreografie semplici e complesse</td> </tr> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">4</td> <td>Relazionarsi con i professionisti coinvolti nell'allestimento dello spettacolo</td> </tr> </table>	3	Interpretare coreografie semplici e complesse	4	Relazionarsi con i professionisti coinvolti nell'allestimento dello spettacolo				
C	Allestimento dello spettacolo														
ATTIVITÀ															
<ul style="list-style-type: none"> - Studio delle coreografie - Padronanza delle strutture e delle dinamiche del palcoscenico - Interpretazione del proprio ruolo secondo la partitura coreografica e musicale - Verifica in sala o in palcoscenico dell'esecuzione coreografica - Rappresentazione in pubblico dello spettacolo in sintonia al ruolo assegnato - Cura in autonomia del trucco - parruccho - costume 															
3	Interpretare coreografie semplici e complesse														
4	Relazionarsi con i professionisti coinvolti nell'allestimento dello spettacolo														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">D</td> <td>Correlazioni con le altre tecniche tersicoree</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ATTIVITÀ</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> - Applicazione della tecnica classica-carattere-neoclassica - Studio della tecnica contemporanea-improvvisazione-contact - Acquisizione della tecnica jazz-musical-tiptap </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> - Studio del teatro danza e della danza orientale - Ricerca della tecnica più idonea in relazione alle caratteristiche fisico-artistiche personali </td> </tr> </table>	D	Correlazioni con le altre tecniche tersicoree	ATTIVITÀ		<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione della tecnica classica-carattere-neoclassica - Studio della tecnica contemporanea-improvvisazione-contact - Acquisizione della tecnica jazz-musical-tiptap 		<ul style="list-style-type: none"> - Studio del teatro danza e della danza orientale - Ricerca della tecnica più idonea in relazione alle caratteristiche fisico-artistiche personali 		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td>Gestire le potenzialità corporee, tecniche ed espressive</td> </tr> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">2</td> <td>Sviluppare il movimento nelle esecuzioni</td> </tr> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">3</td> <td>Interpretare coreografie semplici e complesse</td> </tr> </table>	1	Gestire le potenzialità corporee, tecniche ed espressive	2	Sviluppare il movimento nelle esecuzioni	3	Interpretare coreografie semplici e complesse
D	Correlazioni con le altre tecniche tersicoree														
ATTIVITÀ															
<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione della tecnica classica-carattere-neoclassica - Studio della tecnica contemporanea-improvvisazione-contact - Acquisizione della tecnica jazz-musical-tiptap 															
<ul style="list-style-type: none"> - Studio del teatro danza e della danza orientale - Ricerca della tecnica più idonea in relazione alle caratteristiche fisico-artistiche personali 															
1	Gestire le potenzialità corporee, tecniche ed espressive														
2	Sviluppare il movimento nelle esecuzioni														
3	Interpretare coreografie semplici e complesse														

Per testimoniare le proprie competenze la persona potrebbe rendere disponibili varie evidenze, tra le quali, eventualmente, anche un'evidenza di azione in grado di testimoniare lo svolgimento di attività riconducibili a quelle previste dai processi di lavoro tipici della figura e che richiedono l'esercizio delle competenze correlate.

Evidenze di azione potrebbero essere rappresentate, in questo caso, dal filmato di uno spettacolo di cui la persona è uno dei protagonisti, da una serie di fotografie che mostrano la persona in scena o durante le prove. Potrebbero essere iscritte sempre tra le evidenze di azione anche un articolo di giornale in cui si descrive/commenta lo spettacolo a cui ha partecipato la persona, la testimonianza audio e/o video del regista, ecc.

Tali evidenze potrebbero concorrere a testimoniare 3 delle 4 competenze della figura (Gestire le potenzialità corporee, tecniche ed espressive; Sviluppare il movimento nelle esecuzioni; Interpretare coreografie semplici e complesse).

Nella fase di *individuazione delle competenze* l'**OAF – PC** definisce con la persona interessata alla valorizzazione dei propri apprendimenti le evidenze che andrebbero utilmente rese disponibili per provare il possesso delle competenze che si presume siano state acquisite nei contesti formali, non formali e informali.

Per agevolare e snellire il processo, l'**OAF – PC** concorda con la persona circa chi, materialmente, dovrà provvedere alla produzione delle evidenze. L'**OAF – PC** può assicurare la produzione di tutte le evidenze estraibili attraverso l'interrogazione degli archivi dei sistemi informativi della Regione Piemonte. La persona interessata alla valorizzazione delle proprie competenze provvede alla produzione delle ulteriori eventuali evidenze a supporto.

L'**OAF – PC**, nel momento in cui concorda le evidenze la cui produzione è a carico della persona coinvolta nel processo, presta attenzione al fatto che le evidenze individuate siano *facilmente producibili* ed in *tempi brevi, senza particolari oneri* per la persona.

Nel caso in cui, per svariate ragioni, non sia possibile produrre evidenze a supporto di competenze, l'**OAF – PC** può proporre alla persona interessata alla valorizzazione delle proprie competenze il ricorso all'*autocertificazione* o alla *relazione*.

Con l'*autocertificazione* (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)¹⁰¹ la persona può dichiarare il titolo di studio, gli esami sostenuti, la qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica oltre all'iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e l'appartenenza a ordini professionali.

¹⁰¹ L'autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione (disciplinate dall'art. 46 del DPR 445/2000) consente al cittadino di sostituire a tutti gli effetti ed a titolo definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative a stati, qualità personali e fatti. Fonte: http://www.reticiviche.com/servizi/certificati/certificazione_info04.asp

Con la *relazione*, la persona riferisce all'OAF-PC fatti relativi ad esperienze lavorative/di volontariato/associeative non altrimenti documentabili e rilevanti ai fini dell'individuazione delle competenze. L'OAF-PC riporta i fatti asseriti dalla persona redigendo una breve/sintetica relazione funzionale all'individuazione delle competenze. Ad esempio: supponiamo che una persona abbia lavorato senza un regolare contratto di lavoro, per diverse estati, nelle cucine di ristoranti o self – service di stabilimenti balneari e sia interessata a valorizzare le competenze acquisite avendo a riferimento la qualifica del Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte denominata “Collaboratore di cucina”.

Tale qualifica si compone di 2 competenze collegate ai seguenti processi di lavoro ed attività.

PROCESSO DI LAVORO - ATTIVITÀ		COMPETENZE
A	Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro	1 Definire e pianificare le fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni
ATTIVITÀ - Pianificazione delle fasi di lavoro assegnato - Preparazione strumenti, attrezzature, macchine - Verifica e manutenzione ordinaria strumenti, attrezzature, macchine - Predisposizione e cura degli spazi di lavoro		
B	Preparazione alimenti	2 Scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico - sanitarie vigenti
ATTIVITÀ - Predisposizione materie prime (per consumo o lavorazioni successive) - Predisposizione semilavorati - Disposizione di prodotti assemblati		

Per testimoniare le proprie competenze la persona potrebbe riferire all'OAF – PC le proprie esperienze e questi potrebbe sintetizzare in una relazione gli aspetti rilevanti ai fini dell'identificazione delle competenze. La relazione potrebbe avere la seguente configurazione (il formato proposto è indicativo, da adattare alle circostanze):

Servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali, informali

RELAZIONE SULLE COMPETENZE IDENTIFICABILI NON ALTRIMENTI DOCUMENTABILI

In base a quanto riferito dalla/dal signora/signore.....
a proposito delle esperienze di aiuto in cucina realizzate per 4 stagioni estive in diversi contesti, la competenza “Scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme igienico - sanitarie vigenti”, componente il profilo professionalizzante del Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte denominato “Collaboratore di cucina”, è identificata come componente degli apprendimenti individuali.

Le esperienze di aiuto in cucina maturate si sono caratterizzate per:

- *lo svolgimento delle attività seguenti ...*
- *svolte con un livello di autonomia e responsabilità ...*
- *realizzate in contesti di (piccole – medio – grandi dimensioni), relazionandosi con ruoli/professionalità quali...*
- *avvalendosi di tecnologie/strumenti quali.....*

Il possesso di tale competenza sarà verificato secondo quanto previsto dal sistema di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali, informali della Regione Piemonte

Luogo, data

Firma dell' OAF – PC

3.1.2 Selezione delle evidenze (fase di identificazione)

Durante la fase di **identificazione delle competenze** vengono scelte le evidenze da registrare nell'apposito Dossier. La scelta è l'esito di un'analisi qualitativa delle evidenze realizzata in base ai criteri di *validità*, *coerenza* e *completezza* e secondo principi di efficienza/efficacia.

L'analisi è condotta dall'**OAF – PC** che supporta la persona interessata nella scelta delle evidenze più adatte ad essere inserite nel Dossier. Attraverso l'analisi delle evidenze **OAF – PC** sostiene la persona interessata a valorizzare le proprie competenze nella scelta delle evidenze maggiormente adatte alla generazione di un dossier ben strutturato, atto ad essere sottoposto ad eventuale validazione. L'**OAF – PC** agisce come un *consulente* della persona interessata a valorizzare le proprie competenze, con cui ha un dialogo, un rapporto improntato al supporto.

Si sottolinea che l' OAF – PC non seleziona le evidenze ma supporta l'utente nella scelta delle “prove” atte a testimoniare le competenze.

I criteri utilizzati per scegliere le evidenze possono essere così esplicitati:

- la *validità* delle evidenze si verifica constatando la loro correttezza formale (ad esempio: presenza di firme, date e loghi su lettere, attestazioni, contratti). Le dichiarazioni del datore di lavoro, i contratti di lavoro o di collaborazione, le dichiarazioni di associazioni/enti di volontariato, per risultare valide devono inoltre contenere almeno l'indicazione del ruolo ricoperto, delle attività svolte, del periodo di riferimento;
- la *coerenza* delle evidenze è verificata considerando la chiara correlazione con l'esperienza ricostruita e le competenze individuate (es. riconducibilità delle evidenze alle mansioni previste in un contratto di lavoro ed alle competenze necessarie al loro svolgimento; correlazione tra i risultati di apprendimento presenti in un attestato e le competenze individuate nella scheda delle competenze, etc.);
- la *completezza* delle evidenze è verificata confrontando le evidenze raccolte e le esperienze ricostruite in riferimento alle competenze individuate, per costruire una scheda delle competenze che “motivi” e comprovi il possesso di tutte le competenze, abilità e conoscenze individuate.

L' OAF – PC, nel supportare l'utente, si attiene a logiche di *efficienza ed efficacia* per evitare di produrre Dossier corredati da un numero eccessivo di evidenze: una evidenza, infatti, può testimoniare più competenze e non è necessario testimoniare ogni singolo elemento delle competenze identificate.

L' OAF – PC, nel supportare l'utente, considera, infine, l'attitudine delle evidenze a testimoniare competenze ancora effettivamente mobilizzabili dalla persona e riferibili a pratiche/procedure professionali ritenute valide e congruenti con quanto previsto nel profilo/obiettivo di riferimento.

3.1.3 Valutazione delle evidenze (fase di validazione)

Le evidenze registrate nel relativo *Dossier* - che costituisce uno degli output della fase di identificazione delle competenze - vengono sottoposte, in **fase di validazione delle competenze**, ad un'analisi realizzata in base ai criteri di *attendibilità/certezza* delle evidenze e *grado di copertura delle competenze da parte delle evidenze*.

L'analisi è realizzata con l'ausilio di una apposita *Scheda di valutazione delle evidenze* e condotta dall'**EM** secondo i principi indicati di seguito.

L'*attendibilità/certezza* dell'evidenza individua il suo grado di credibilità, di fondatezza. A seconda che l'*attendibilità/certezza* dell'evidenza sia minima, media, massima, l'EM esprime un giudizio attribuendo uno dei seguenti punteggi: 0, 0.5, 1.

Più precisamente:

- se l'*attendibilità/certezza* dell'evidenza è minima, l'EM attribuisce 0 punti. Ciò vale nei casi in cui le esperienze siano supportate da evidenze quali *Relazioni* oppure *output* realizzati dall'utente che, tuttavia, non ne possa dimostrare la paternità tramite documentazione formale correlabile all'output;
- se l'*attendibilità/certezza* dell'evidenza è media, l'EM attribuisce 0,5 punti. Ciò vale nei casi in cui l'evidenza sia costituita da attestati privi di esame di valutazione finale che accertino il possesso delle competenze, quali l'attestato di frequenza con profitto, ovvero da una lettera di referenze, ovvero da attestati rilasciati nell'ambito della formazione privata;
- se l'*attendibilità/certezza* dell'evidenza è massima, l'EM attribuisce 1 punto. Ciò vale nei casi in cui l'evidenza sia costituita da documentazione formale, quali attestati di qualificazione rilasciati da strutture accreditate dalla Regione Piemonte oppure da contratti di lavoro o documentazione di pari livello di *attendibilità/certezza* delle precedenti.

Il *grado di copertura* riguarda l'attitudine della singola evidenza a correlarsi/provare il possesso delle conoscenze ed abilità nelle quali si articola la competenza a cui l'evidenza è associata.

Più in dettaglio:

- se le conoscenze ed abilità della singola competenza risultano coperte dalle evidenze con una percentuale pari o superiore al 60%, l'EM valuta che la competenza possa ritenersi posseduta;
- se le conoscenze ed abilità della singola competenza risultano coperte dalle evidenze con una percentuale inferiore al 60%, l'EM valuta come non posseduta la competenza nella sua interezza e deve esaminare quali parti della competenza (conoscenze ed abilità) possano ritenersi possedute.

L'EM, nello stabilire il grado di copertura, considera anche l'attitudine delle evidenze a testimoniare le competenze. Le evidenze, in altri termini, devono riferirsi a competenze mobilizzabili dalla persona e riferibili a pratiche/procedure professionali ritenute valide e congruenti con quanto previsto nel profilo/obiettivo di riferimento.

Per esplicitare meglio le modalità di determinazione del grado di copertura è necessario considerare che ogni singola competenza componente il Repertorio regionale degli standard formativi della Regione Piemonte si articola in una serie di elementi (abilità minime e conoscenze essenziali), il numero dei quali è variabile. Il grado di copertura indica, in termini percentuali, quante abilità e conoscenze sul totale degli elementi componenti la competenza sono coperte dalle evidenze.

Ad esempio: il profilo professionalizzante di “Addetto alle macchine utensili” comprende due competenze: “Interpretare il disegno meccanico e il ciclo di lavorazione” e “Realizzare semplici particolari meccanici con macchine utensili tradizionali”.

COMPETENZA N. 1	
Interpretare il disegno meccanico e il ciclo di lavorazione	
ABILITÀ MINIME <ul style="list-style-type: none"> - Interpretare le norme del disegno tecnico - Riconoscere la simbologia del settore meccanico - Comprendere indicazioni su disegni di particolari - Interpretare il ciclo di lavorazione 	CONOSCENZE ESSENZIALI <ul style="list-style-type: none"> - Elementi di disegno meccanico

COMPETENZA N. 2	
Realizzare semplici particolari meccanici con macchine utensili tradizionali	
ABILITÀ MINIME <ul style="list-style-type: none"> - Impostare i parametri di lavorazione secondo le specifiche - Individuare gli utensili - Attrezzare le macchine utensili - Eseguire lavorazioni alle macchine utensili - Effettuare controlli metrologici 	CONOSCENZE ESSENZIALI <ul style="list-style-type: none"> - Tecnologia meccanica - Lavorazioni alle M.U. - Metrologia - Tecniche di collaudo

La competenza “Interpretare il disegno meccanico e il ciclo di lavorazione” si compone di 5 elementi (4 abilità minime e 1 conoscenza essenziale) mentre la competenza “Realizzare semplici particolari meccanici con macchine utensili tradizionali” si compone di 9 elementi (5 abilità minime e 4 conoscenze essenziali).

Per stabilire il grado di copertura di ciascuna competenza da parte delle evidenze è necessario:

- o identificare il numero degli elementi (abilità minime e conoscenze essenziali) coperti dalle evidenze;

- o calcolare il valore percentuale di tali elementi sul totale delle abilità minime e conoscenze essenziali nelle quali si articola la competenza.

Per esplicitare le modalità operative di determinazione del grado di copertura può essere utile un esempio. Supponiamo che siano coperti dalle evidenze 3 dei 5 elementi, nelle quali è articolata la competenza “Interpretare il disegno meccanico e il ciclo di lavorazione” (Interpretare le norme del disegno tecnico, Riconoscere la simbologia del settore meccanico, Elementi di disegno meccanico).

COMPETENZA N. 1	
Interpretare il disegno meccanico e il ciclo di lavorazione	
ABILITÀ MINIME ✓ Interpretare le norme del disegno tecnico ✓ Riconoscere la simbologia del settore meccanico - Comprendere indicazioni su disegni di particolari - Interpretare il ciclo di lavorazione	CONOSCENZE ESSENZIALI ✓ Elementi di disegno meccanico

Legenda: in rosso le abilità minime e le conoscenze essenziali coperte dalle evidenze.

In questo caso il grado di copertura della competenza da parte delle evidenze sarebbe pari al 60%. Infatti applicando la proporzione “numero degli elementi componenti la competenza: 100 = numero degli elementi coperti dalle evidenze: X” si ottiene il valore percentuale 60.

E’ molto importante tenere presente che la valutazione delle evidenze si fonda sull’applicazione di entrambi i criteri di *attendibilità/certezza* e *grado di copertura*. Possono esservi infatti:

- evidenze caratterizzate da un *elevato grado di copertura* e da un *basso grado di attendibilità* (ad esempio: una *Relazione* può presentare un grado di copertura della competenze massimo associato ad una attendibilità-certezza minima.
- o, al contrario, evidenze connotate da un elevato grado di attendibilità/certezza e da un basso grado di copertura (ad esempio: un diploma tecnico, conseguito 15 anni, è sicuramente caratterizzato da un massimo grado di attendibilità/certezza ma potrebbe caratterizzarsi per un basso grado di copertura delle competenze).

Sia nel caso “a” che in quello “b” il colloquio tecnico e le eventuali prove integrative devono tendere a verificare l’effettivo possesso delle competenze provate da evidenze con un grado di attendibilità/certezza basso o non completamente coperte dalle evidenze.

L' applicazione non corretta di uno dei due criteri produce risultati inadeguati rispetto ai fini della validazione.

In presenza di:

- un grado di attendibilità/certezza pari ad 1 ed un grado di copertura compreso tra il 90 e il 100% → si ritiene che la competenza sia completamente sostenuta dall'evidenza; l'utente realizza un colloquio tecnico su un numero limitato di elementi (conoscenze ed abilità) che si ritiene utile approfondire perché non coperti dalle evidenze;
- un grado di attendibilità/certezza compreso tra 0 – 0,5 e un grado di copertura compreso tra il 90 e il 100% → si ritiene che la competenza sia ben sostenuta dall'evidenza; l'utente realizza un colloquio tecnico su un numero limitato di elementi (conoscenze ed abilità) che si ritiene utile approfondire perché non coperti dalle evidenze o coperti da evidenze con limitato grado di attendibilità/certezza;;
- un grado di attendibilità/certezza compreso tra 0 – 1 e un grado di copertura compreso tra il 75-89% → si ritiene che la competenza sia abbastanza sostenuta dall'evidenza; l'utente realizza un colloquio tecnico su elementi (conoscenze ed abilità) che si ritiene utile approfondire perché non coperti dalle evidenze o coperti da evidenze con limitato grado di attendibilità/certezza; a seguito del colloquio l' EM può stabilire se somministrare o meno eventuali prove integrative;
- un grado di attendibilità/certezza compreso tra 0 – 1 e un grado di copertura compreso tra il 60 – 74% → si ritiene che la competenza sia limitatamente sostenuta dall'evidenza; l'utente realizza un colloquio tecnico su elementi (conoscenze ed abilità) che si ritiene utile approfondire perché non coperti dalle evidenze o coperti da evidenze con limitato grado di attendibilità/certezza e prove integrative.

3.1.4. Come produrre/scegliere le evidenze rispondenti ai criteri previsti nelle fasi di identificazione e di validazione

Nella tabella seguente è riportata una schematizzazione dei criteri utilizzati per *esaminare le evidenze* in fase di *identificazione delle competenze* e per valutarle in fase di *validazione delle competenze*.

CRITERI DI ANALISI DELLE EVIDENZE – FASE DI IDENTIFICAZIONE	CRITERI DI ANALISI DELLE EVIDENZE – FASE DI VALIDAZIONE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Validità delle evidenze 2. Coerenza delle evidenze 3. Completezza delle evidenze 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Attendibilità/certezza delle evidenze 2. Grado di copertura delle competenze da parte delle evidenze

La soddisfazione dei criteri previsti nella fase di identificazione delle evidenze (validità, coerenza e completezza) è essenziale per assicurare la produzione di un Dossier di qualità, in grado di poter sostenere l'analisi delle evidenze condotta in fase di validazione in base ad ulteriori criteri (attendibilità/certezza e grado di copertura delle competenze).

Ai fini dell'efficacia del processo è molto importante tenere presenti le caratteristiche che devono possedere le evidenze per soddisfare i criteri previsti nella fase di identificazione e che di seguito sono esplicitati.


- **Validità** → per produrre evidenze che soddisfino il criterio della *validità* è necessario prestare attenzione agli aspetti formali: l'evidenza, se si tratta di un documento, comporta che il documento deve essere leggibile, privo di cancellature/scarabocchi, il foglio deve essere integro, la data visibile, eventuali firme leggibili. Se il documento è redatto da una ditta dovrà essere presente un logo, i riferimenti della ditta, ecc.

La soddisfazione del criterio della validità è propedeutica all'espressione, in fase di validazione, di una valutazione positiva circa il grado di attendibilità/certezza delle evidenze.

- **Coerenza** → per produrre evidenze che soddisfino il criterio della *coerenza* rispetto all'esperienza ricostruita ed alle competenze individuate in fase di identificazione, è necessario che esse rispecchino/siano appropriate rispetto a quanto devono rappresentare.

Ad esempio, un'evidenza quale un *contratto di lavoro* dal quale risulti che la persona interessata a valorizzare le proprie competenze è stata assunta in una certa ditta per ricoprire una mansione quale quella di *operatore call center* potrebbe risultare *non coerente o scarsamente coerente* se correlata ad un'esperienza caratterizzata dallo svolgimento di attività e dal possesso di competenze di tipo contabile.

Prima di scegliere se acquisire nel Dossier una certa evidenza è necessario prestare grande attenzione al *doppio vincolo* che la coerenza porta con sé: evidenza/esperienza ed evidenza/competenze.



La soddisfazione del criterio della coerenza è propedeutica all'espressione, in fase di validazione, di una valutazione positiva circa il grado di attendibilità/certezza delle evidenze.

- **Completezza** → per produrre evidenze che soddisfino il criterio della *completezza* è necessario avere chiaramente a riferimento da una parte l'insieme delle esperienze ricostruite e dall'altra l'insieme delle competenze identificate. Le evidenze devono "testimoniare" tutte le esperienze ricostruite e contemporaneamente, tutte le competenze identificate. Se delle esperienze o delle competenze non sono testimoniate, allora il criterio della completezza risulterà parzialmente soddisfatto.



Nel momento in cui si verifica la *completezza* delle evidenze rispetto alle competenze è essenziale, infine, tenere in considerazione che ciascuna competenza componente il Repertorio Regionale degli Standard Formativi è composta da una serie di abilità minime e conoscenze essenziali.

Ad esempio la competenza "*Organizzare operazioni finalizzate alla funzionalità, al decoro e all'igiene della struttura ricettiva*", componente il profilo professionalizzante del Repertorio Regionale degli Standard Formativi "*Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive e ristorative*" e riportata di seguito, comprende 4 conoscenze e 4 abilità.

COMPETENZA N. 3	
Organizzare operazioni finalizzate alla funzionalità, al decoro e all'igiene della struttura ricettiva	
ABILITÀ MINIME <ol style="list-style-type: none"> 1. - Identificare le procedure operative in riferimento alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro 2. - Identificare le procedure operative in riferimento alle norme di igiene nell'ambito della ristorazione 3. - Impiegare attrezzi, strumenti e detergenti idonei 4. - Effettuare la pulizia e il riassetto dei locali 	CONOSCENZE ESSENZIALI <ol style="list-style-type: none"> 1. - Principi normativi di igiene e sicurezza sul lavoro 2. - Normativa specifica per la manipolazione e conservazione dei prodotti alimentari 3. - Tecniche di utilizzo delle attrezzature, dei prodotti di pulizia e sanificazione 4. - Manutenzione ordinaria degli strumenti

Una certa evidenza potrebbe essere atta a testimoniare solo *una parte delle conoscenze ed abilità della competenza* in questione.

In un caso come quello ipotizzato, prima di procedere alla validazione delle competenze, l'**OAF – PC** supporta l'utente nella produzione di ulteriori evidenze, da integrare con quelle già disponibili, al fine di soddisfare quanto più possibile il criterio della completezza.

La soddisfazione del criterio della completezza è propedeutica all'espressione, in fase di validazione, di una valutazione positiva circa il grado di copertura delle competenze da parte delle evidenze.

L'**OAF – PC** supporta l'utente nella scelta delle evidenze avendo a riferimento quanto più possibile la *soddisfazione dei criteri di validità/coerenza/completezza.*

3.2 Approfondimenti: gli accertamenti previsti in fase di validazione

Nella fase di validazione delle competenze è previsto che, le competenze giudicate potenzialmente validabili a seguito dell'analisi delle evidenze, siano accertate attraverso una procedura di parte seconda, mediante un colloquio tecnico e, se necessario, delle prove integrative.

Il colloquio tecnico è una prova sostenuta da tutte le persone interessate a valorizzare le proprie competenze mediante validazione.

Le prove integrative sono accertamenti ulteriori, proposti nei casi nei quali le competenze validabili siano state testimoniate da evidenze caratterizzate da un livello di attendibilità/certezza limitato e/o da un grado di copertura delle competenze inferiore al 75%.

Colloquio e prove sono somministrati dall'EM che stabilisce le loro caratteristiche sulla base dell'esito dell'analisi delle evidenze formalizzata nella "Scheda di valutazione delle evidenze", del Dossier e della Scheda delle competenze.

Indipendentemente dagli esiti dell'analisi delle evidenze è possibile, infine, prevedere il ricorso alle prove integrative in presenza di particolari condizioni di tipo organizzativo. Nel caso in cui i numeri delle persone interessate alla validazione siano consistenti e vi sia una comunanza di elementi da sottoporre ad accertamento, è auspicabile il ricorso alle prove integrative.

Attraverso l'utilizzo delle prove, in tempi contenuti, è possibile realizzare gli appropriati accertamenti ricorrendo al colloquio "a completamento", snellendo le attività, riducendo i tempi del processo.

3.2.1 Il colloquio tecnico

Il *colloquio tecnico*, come forma di accertamento, può definirsi una situazione di interazione verbale diretta, personalizzata, volta a cogliere specifiche abilità, conoscenze e competenze non, o difficilmente, rilevabili con prove scritte¹⁰².

Il colloquio tecnico è una prova prevista nella fase di validazione delle competenze che viene somministrata a tutti coloro che accedono alla validazione.

L'EM, considerando:

- gli esiti dell'analisi delle evidenze,
- il Dossier del cittadino,

individua gli *elementi da approfondire* nel corso del colloquio con la persona interessata a valorizzare le proprie competenze.

Gli elementi possono consistere in conoscenze/abilità di una o più competenze di un profilo componente il Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte. Considerando l'insieme di tali elementi l'EM stabilisce i contenuti – chiave del colloquio. Tali contenuti sono “chiave” in quanto fondamentali rispetto alla/e competenza/e ed al profilo di riferimento per la validazione.

I contenuti - chiave si differenziano in ragione dell'analisi effettuata dall'EM rispetto al Dossier del cittadino e ai risultati dell'analisi delle evidenze così come emergono dalla Scheda di valutazione.

A seconda che i risultati dell'analisi delle evidenze, condotta in base ai criteri di attendibilità/certezza delle evidenze ed al grado di copertura delle competenze da parte delle evidenze (per approfondimenti si rimanda al paragrafo precedente, “Valutazione delle evidenze”), siano o meno connotati in senso positivo il colloquio potrà vertere su un numero limitato o più ampio di elementi e risultare, quindi, diversamente articolato e approfondito.

Nei casi di valutazione delle evidenze *limitatamente positiva*, infine, oltre al colloquio tecnico è previsto che si somministrino delle prove integrative.

¹⁰² Il colloquio – intervista nella valutazione degli apprendimenti delle competenze. Per i concetti base e le indicazioni operative vd. pag. 10.

A seguire una schematizzazione che evidenzia la relazione tra la valutazione delle evidenze, la configurazione del colloquio e la somministrazione di eventuali prove integrative.

		GRADO DI ATTENDIBILITÀ/CERTEZZA DELLE EVIDENZE		
		0	0,5	1
GRADO DI COPERTURA DELLE COMPETENZE DA PARTE DELLE EVIDENZE	60 – 74%	<p>Valutazione limitatamente positiva. Competenza/e parzialmente sostenuta/e dalle evidenze. E' necessario realizzare il colloquio tecnico e prove integrative per verificare il possesso di conoscenze/abilità non coperte dalle evidenze e/o coperte da evidenze con limitato grado di attendibilità.</p>		
	75 – 89%	<p>Valutazione abbastanza positiva. Competenza/e parzialmente sostenuta dalle evidenze. E' necessario realizzare il colloquio tecnico per verificare il possesso di conoscenze/abilità non coperte dalle evidenze e/o coperte da evidenze con limitato grado di attendibilità/cerchezza. <u>La somministrazione di eventuali prove integrative è a discrezione dell'EM che può decidere se ricorrervi o meno anche a seguito del colloquio.</u></p>		
	90 – 100%	<p>Valutazione positiva. Competenza/e testimoniata/e dalle evidenze sotto il profilo della copertura; è necessario realizzare un colloquio tecnico per verificare il possesso di conoscenze/abilità non coperte dalle evidenze e/o coperte da evidenze con limitato grado di attendibilità/cerchezza.</p>		<p>Valutazione molto positiva. Competenza/e adeguatamente testimoniata/e dalle evidenze. Si realizza il solo colloquio tecnico su un numero limitato di elementi che si ritiene utile approfondire (conoscenze/abilità non coperti dalle evidenze)</p>

Indipendentemente dal tipo di risultato, tuttavia, è necessario che il colloquio venga adeguatamente progettato. L'EM deve sapere, prima di incontrare la persona con cui andrà a realizzare il colloquio, che cosa è necessario verificare, chiarire, approfondire.

Se la valutazione è risultata *molto positiva*, *positiva* e *abbastanza positiva*, l'EM progetta il colloquio per sondare tutti gli aspetti che si intendono approfondire.

Nel caso di valutazione *limitatamente positiva* l'EM stabilisce che cosa sarà accertato tramite il colloquio e che cosa verrà approfondito tramite prove integrative.

E' utile, prima di avviare il colloquio, che l'EM individui le appropriate domande – stimolo da porre durante il colloquio, atte a sviluppare un dialogo sugli elementi che si intendono approfondire. Le domande – stimolo sono formulate facendo riferimento, per quanto possibile, al portato di esperienza della persona ed alle evidenze prodotte ed è su tali aspetti che andrebbe innestata la richiesta di approfondimento.

Ad esempio:

- lei ha svolto per tre anni attività di volontariato presso un centro diurno per persone bisognose e si è occupato di supportare il servizio mensa (richiamo all'esperienza ed alle evidenze prodotte):
a quali procedure igieniche era tenuto ad attenersi nello svolgimento delle attività?

oppure

- *facendo riferimento alla sua esperienza lavorativa e di volontariato nel servizio mensa (richiamo all'esperienza ed alle evidenze prodotte):*

potrebbe indicare quali somiglianze e differenze ha riscontrato nelle pratiche di igiene? (richiesta di approfondimento)

Attraverso una domanda – stimolo possono essere sondati diversi elementi che si ritiene meritino un approfondimento.

Supponiamo che vadano definite le domande-stimolo da porre in un colloquio ad una persona interessata a valorizzare le proprie competenze come *“Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive e ristorative”*. Dall'esame della scheda di valutazione delle evidenze risulta che una competenza, *“Organizzare operazioni finalizzate alla funzionalità, al decoro e all'igiene della struttura ricettiva”* è scarsamente coperta dalle evidenze. In particolare risulta necessario un approfondimento circa il possesso delle conoscenze ed abilità *“Identificare le procedure operative in riferimento alle norme di igiene nell'ambito della ristorazione”*, *“Tecniche di utilizzo delle attrezzature, dei prodotti di pulizia e sanificazione”*, *“Effettuare la pulizia e il riassetto dei locali”*.

COMPETENZA N. 3	
Organizzare operazioni finalizzate alla funzionalità, al decoro e all'igiene della struttura ricettiva	
ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
1. - Identificare le procedure operative in riferimento alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro	5. - Principi normativi di igiene e sicurezza sul lavoro
2. - Identificare le procedure operative in riferimento alle norme di igiene nell'ambito della ristorazione	6. - Normativa specifica per la manipolazione e conservazione dei prodotti alimentari
3. - Impiegare attrezzi, strumenti e detergenti idonei	7. - Tecniche di utilizzo delle attrezzature, dei prodotti di pulizia e sanificazione
4. - Effettuare la pulizia e il riassetto dei locali	8. - Manutenzione ordinaria degli strumenti

Legenda: le celle azzurre indicano le abilità minime e le conoscenze essenziali che necessitano di approfondimento.

L'EM, considerato il Dossier del cittadino e gli elementi meritevoli di un approfondimento, potrebbe stabilire di porre, durante il colloquio, domande - stimolo quali:

- *lei ha lavorato, come si evince dalle esperienze ricostruite, in una sala – bar per un certo numero di anni. Si occupava dell'igiene della sala bar? Cosa era previsto che facesse?*

- *nell'ente in cui ha svolto attività di volontariato, prima, durante e dopo l'erogazione del servizio mensa, doveva rispettare particolari attenzioni di igiene?*

L'EM, nel caso in cui lo consideri necessario, può porre anche domande dirette su singoli elementi. In questo caso le domande che si distanziano dal concreto dell'esperienza individuale e sondano specifici saperi (nel caso delle conoscenze: insiemi di fatti, principi, teorie, pratiche relative ad un settore/professione/processo lavorativo) o abilità (di natura cognitiva: identificare, analizzare, ecc.).

Infine l'EM può porre domande che si configurano come "piccoli casi" costituiti da una enunciazione del contesto seguita da un quesito. Ad esempio:

- ipotizziamo che lei sia il lavoratore del bar "X". Siamo in estate ed il locale è molto frequentato, il pavimento è sporco (carta e residui di cibo per terra) (enunciazione del contesto).
- Ritiene opportuno effettuare la pulizia del locale nel mentre si avvicendano i clienti? (quesito)

Durante il colloquio tecnico, infine, l'EM può avvalersi di supporti quali fotografie, campioni di prodotto/semilavorati, schemi, diagrammi di flusso che può utilizzare quale ausilio per rendere molto concrete/comprendibili le domande ed agevolare le risposte.

Ad esempio: supponiamo si debba realizzare un colloquio con una persona interessata a valorizzare le competenze acquisite attraverso l'esperienza in relazione alla qualifica del Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte denominata "Operaio Edile Polivalente". Ipotizziamo che attraverso il colloquio l'EM debba verificare i seguenti elementi della competenza *"Realizzare le lavorazioni dopo aver effettuato le operazioni di allestimento e dismissione degli spazi logistici e degli elementi operativi di cantiere, sulla base delle indicazioni ricevute e nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore"*:

- "Posare le opere provvisorie e i baraccamenti nel rispetto delle norme di sicurezza" (abilità minima);
- "Normativa di riferimento", "Ponteggi e altre opere provvisorie", "Cartellonistica" (conoscenze essenziali).

COMPETENZA N. 3

Realizzare le lavorazioni dopo aver effettuato le operazioni di allestimento e dismissione degli spazi logistici e degli elementi operativi di cantiere, sulla base delle indicazioni ricevute e nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore

ABILITÀ MINIME

- Posare le opere provvisorie e i baraccamenti nel rispetto delle norme di sicurezza
- Riconoscere qualità e quantità dei materiali
- Realizzare la struttura portante
- Realizzare murature
- Stendere gli intonaci
- Realizzare opere di finitura
- Gestire i tempi di lavorazione

CONOSCENZE ESSENZIALI

- Normativa di riferimento
- Ponteggi e altre opere provvisorie
- Cartellonistica
- Strumenti di misura
- Tecniche di tracciamento
- Tecnologie dei materiali
- Armatura in ferro
- Casseratura in legno
- Tecniche di getto
- Tipologie di legatura
- Tipologie di muratura
- Tecniche di preparazione e applicazione dell'intonaco
- Finiture
- Fasi e tempi di lavorazione

Legenda: le celle azzurre indicano le abilità minime e le conoscenze essenziali che necessitano di approfondimento.

L'EM può avvalersi, per verificare il possesso di tali elementi, di fotografie di cantiere e porre domande come le seguenti:

- *questa foto riguarda un cantiere edile. Che cosa indicano i cartelli che vede raffigurati?*
- *i cartelli che vede in questa foto hanno diverse forme e colori. Che cosa significano i diversi colori? Che cosa indicano le diverse forme?*
- *i ponteggi che vede raffigurati in questa foto di che tipo sono? Sono montati correttamente? Li ha mai usati nella sua esperienza professionale?*
- *la persona che vede raffigurata in questa foto, dal suo punto di vista, è correttamente equipaggiata?*

L'EM potrebbe utilizzare anche altri/ulteriori supporti e strumenti. Ad esempio, l'EM potrebbe mostrare alla persona un utensile e porre domande del tipo.

- *questo utensile è utilizzato nella costruzione dei ponteggi. Mi sa dire come si chiama?*
- Nella sua esperienza professionale ha mai usato uno strumento come questo? Se sì, come lo ha usato? Se no, quale strumento ha utilizzato in alternativa?

L'EM, utilizzando l'apposito *verbale di validazione*, registra nella sezione dedicata al colloquio tecnico i principali aspetti che lo hanno caratterizzato:

- elementi che si intendevano approfondire;
- criteri di valutazione prescelti;
- domande poste;
- esiti.

3.2.2. Prove integrative

L'EM, considerando gli esiti dell'analisi delle evidenze e il Dossier del cittadino, individua gli elementi da approfondire nel corso del colloquio con la persona interessata a valorizzare le proprie competenze e, se previsto, *anche quelli da accertare attraverso una o più prove integrative.*

Le prove integrative sono proposte nel caso in cui una o più competenze *siano risultate parzialmente testimoniate dalle evidenze* (grado di attendibilità/certezza delle evidenze compreso tra 0-1 associato ad un grado di copertura delle competenze da parte delle evidenze compreso tra il 60 e 89%). Nel caso in cui il grado di copertura delle competenze da parte delle evidenze sia compreso tra il 75 ed il 89%, l'EM stabilisce, *considerando le specifiche del caso ed eventualmente a seguito del colloquio, l'effettiva necessità di somministrare eventuali prove integrative.*

In generale, inoltre, la somministrazione delle prove può essere resa necessaria nel caso in cui un numero significativo di persone con caratteristiche simili sia interessato alla validazione delle competenze comunque acquisite riferite ad uno specifico profilo/obiettivo facente parte del Repertorio regionale degli Standard Formativi.

A seguire si ripropone la schematizzazione già presentata al paragrafo 3.2.1, che evidenzia la relazione tra valutazione delle evidenze, somministrazione del colloquio e di eventuali prove integrative.

		GRADO DI ATTENDIBILITÀ/CERTEZZA DELLE EVIDENZE		
		0	0,5	1
GRADO DI COPERTURA DELLE COMPETENZE DA PARTE DELLE EVIDENZE	60 – 74%	Valutazione limitatamente positiva. Competenza/e parzialmente sostenuta/e dalle evidenze. E' necessario realizzare il colloquio tecnico e prove integrative per verificare il possesso di conoscenze/abilità non coperte dalle evidenze e/o coperte da evidenze con limitato grado di attendibilità.		
	75 – 89%	Valutazione abbastanza positiva. Competenza/e parzialmente sostenuta dalle evidenze. E' necessario realizzare il colloquio tecnico per verificare il possesso di conoscenze/abilità non coperte dalle evidenze e/o coperte da evidenze con limitato grado di attendibilità/certezza. <u>La somministrazione di eventuali prove integrative è a discrezione dell'EM che può decidere se ricorrervi o meno anche a seguito del colloquio.</u>		
	90 – 100%	Valutazione positiva. Competenza/e testimoniata/e dalle evidenze sotto il profilo della copertura; è necessario realizzare un colloquio tecnico per verificare il possesso di conoscenze/abilità non coperte dalle evidenze e/o coperte da evidenze con limitato grado di attendibilità/certezza.		Valutazione molto positiva. Competenza/e adeguatamente testimoniata/e dalle evidenze. Si realizza il solo colloquio tecnico su un numero limitato di elementi che si ritiene utile approfondire (conoscenze/abilità non coperti dalle evidenze)

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Coesione Sociale	Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale
---	-----------------------------------	--

Le prove integrative, una o più di una, vengono progettate dall' EM. Egli può avvalersi, quale supporto per la progettazione, delle *Prove di Valutazione Standard*¹⁰³ e delle *Prove di Valutazione Nuove*¹⁰⁴ disponibili nel sistema informativo per la gestione delle competenze della Regione Piemonte.

L'EM, considerando gli aspetti delle competenze che deve accertare, individua quale/quale parti delle prove *Standard* o *Nuove* possono essere utilizzate, previo eventuale adattamento, ai fini della validazione.

Le prove di valutazione regionali, infatti, si articolano in una serie di sotto-prove tra le quali possono essere individuate quelle di interesse ai fini della validazione. Più in dettaglio una prova di valutazione Standard o Nuova può comprendere varie sottoprove, quali:

Tipo sottoprova	Scopo
Prova tecnico – scientifica	E' finalizzata ad accertare il possesso di conoscenze tecnico – scientifiche di tipo teorico attraverso uno o due questionari
Prova teorica	
Prova tecnico – programmatoria	Prova teorica preliminare, avente per oggetto i principali problemi tecnologici di processo, introduttiva e programmatoria rispetto alla prova operativa. E' finalizzata ad accertare la conoscenza delle fasi di lavoro previste per la realizzazione di un prodotto/servizio.
Prova tecnico - progettuale	In linea generale viene chiesto all'allievo di descrivere tali fasi, con l'indicazione dei materiali necessari e delle attrezzature da utilizzare. Prevede l'applicazione di competenze tecniche, ma può anche prevedere l'applicazione di conoscenze linguistiche o matematiche.
Studio di un caso	E' finalizzato ad accertare la conoscenza delle fasi di lavoro. L'allievo deve descrivere in modo completo, dettagliato e coerente le fasi di lavoro relative ad una situazione di lavoro simulata.
Prova tecnico-operativa	E' finalizzata a verificare il raggiungimento delle abilità tecniche previste attraverso la valutazione della performance dell'allievo nello svolgimento di una prestazione professionale prefissata.
Prova pratica	
Prova tecnico-consuntiva	La prova tecnico consuntiva (che richiede di essere realizzata dopo la prova tecnico-operativa) ha lo scopo di illustrare, tramite una relazione scritta, ad un interlocutore competente le caratteristiche del lavoro effettuato durante la lavorazione pratica. Può quindi prevedere la descrizione delle scelte effettuate, degli errori commessi e delle giustificazioni alle scelte effettuate.

Per ciascuna sottoprova a sistema sono riportate le indicazioni su durata prevista e criteri di valutazione. In particolare ciascuna prova è corredata da una Griglia di Osservazione (GDO), che rappresenta lo strumento di *valutazione* della performance oggetto della prova.

Le prove, infine, sono accompagnate da *Linee guida* che le descrivono dettagliatamente¹⁰⁵.

¹⁰³ Le Prove di Valutazione Standard sono strutturate da parte delle Commissioni regionali per area/sottoarea professionale.

¹⁰⁴ Le Prove di Valutazione Nuove sono progettate dagli enti titolari nel rispetto dei vincoli definiti per la progettazione dalla Regione Piemonte e validate dalla Regione Piemonte.

¹⁰⁵ Ciascuna PCV è illustrata in tre documenti, descrittivi della prova nel suo complesso in base al target a cui si rivolgono:

L'insieme di questi elementi costituisce una *risorsa* per l'EM, utile per progettare la prova da proporre nel contesto della specifica situazione valutativa. L'EM può utilizzare interamente una sotto-prova o solo parte di essa oppure "adattarla" alla specifica situazione.

Ad esempio:

supponiamo che nell'ambito del colloquio tecnico svolto con una persona interessata a valorizzare le proprie competenze come "Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive e ristorative" sia necessario approfondire la valutazione della competenza "Organizzare operazioni finalizzate alla funzionalità, al decoro e all'igiene della struttura ricettiva".

L'EM può attingere alla Prova di valutazione di standard disponibile sul sistema informativo costituita da:

- Studio di un caso
- Prova teorica (questionario)
- Prova tecnico pratica
- Colloquio.

A seconda che l'EM ritenga necessario valutare la componente teorica piuttosto che pratica della competenza, può definire quale sotto-prova prendere a riferimento.

Ad esempio se occorre:

- approfondire la conoscenza della persona interessata in merito ai principi normativi di igiene e sicurezza sul lavoro, la prova teorica risulta quella più idonea e in particolare i quesiti che vertono sull'argomento;
- appurare maggiormente l'aspetto di conoscenza delle procedure operative, per rispettare i principi normativi di igiene e sicurezza sul lavoro, lo studio di un caso risulta la prova più adatta: a fronte della descrizione di un contesto lavorativo e di specifiche informazioni, si richiede alla persona interessata di descrivere le modalità di gestione delle attività e di compilare documenti specifici;
- valutare l'aspetto più pratico della competenza, l'EM può utilizzare la prova tecnico pratica che richiede alla persona interessata di svolgere una serie di attività di base in sala-bar o in cucina. In questo caso occorre prevedere l'utilizzo di un laboratorio che simuli il contesto lavorativo;
- attribuire la valutazione complessiva sulla completezza e congruenza delle informazioni fornite, l'EM può ricorrere alle Griglie di Osservazione riferite allo studio di un caso e alla prova pratica.

-
- *Linee Guida Generali*: descrivono la PCV nel suo complesso, elencando gli strumenti necessari per l'erogazione delle prove in termini di attrezzature, aule e strumentazione tecnica necessaria alla somministrazione delle prove.
 - *Linee Guida Docenti*: forniscono le indicazioni ai docenti per la somministrazione e la valutazione della PCV nel suo complesso.
 - *Linee Guida Allievi*: riportano la griglia riassuntiva del peso di ciascuna prova e con la soglia minima di superamento. Vengono, poi, fornite indicazioni utili per sostenere la prova stessa.

Nel caso in cui nel sistema informativo non siano disponibili Prove di Valutazione Standard o Nuove, l'EM procede alla loro progettazione *ex-novo*. In questo caso costituiscono un riferimento i criteri e la metodologia adottata dalla Regione Piemonte per la costruzione di PCV Nuove o di loro parti.

In questo caso è necessario:

- stabilire il tipo di prova da proporre considerando le conoscenze e/o abilità che si intendono verificare;
- definire la Griglia di Osservazione (GDO) da utilizzare per valutare la prestazione¹⁰⁶.

Nello specifico, l'EM, utilizzando l'apposito *verbale di validazione*, registra, nella sezione dedicata alle prove integrative, i principali aspetti che le hanno caratterizzate:

- elementi che si intendevano approfondire;
- criteri di valutazione prescelti;
- tipo di prove proposte;
- esiti.

¹⁰⁶ La GDO consiste in una o più *matrici che* possono avere una delle seguenti configurazioni: *Elenco* → la valutazione avviene utilizzando un elenco preciso di giudizi (es. sufficiente, discreto, buono...), associati a ciascuna performance dell'allievo; *Handicap* → la valutazione avviene in funzione degli errori compiuti nello svolgimento del compito; *Range* → la valutazione avviene utilizzando intervalli di giudizi (es. da 0-20, da 21 a 40...) per ciascuna performance dell'allievo.

3.3. Valutazione finale

Al termine del colloquio di natura tecnica e dopo la somministrazione delle eventuali prove integrative, l'EM stabilisce se gli apprendimenti che era necessario accertare in quanto poco o limitatamente "testimoniati" dalle evidenze, possono ritenersi posseduti dalla persona interessata a valorizzare le proprie competenze.

Qualora alla persona interessata a valorizzare le proprie competenze sia stato somministrato il solo colloquio tecnico, l'EM fonderà il proprio giudizio di validazione:

- sui risultati della valutazione delle evidenze;
- sugli elementi informativi acquisiti attraverso il colloquio, i cui aspetti salienti sono registrati nell'apposita sezione del verbale di validazione.

Qualora alla persona interessata a valorizzare le proprie competenze siano stati somministrati, oltre al colloquio tecnico, eventuali prove integrative, l'EM fonderà il proprio giudizio di validazione:

- sui risultati della valutazione delle evidenze;
- sugli elementi acquisiti attraverso il colloquio e le prove integrative. Gli aspetti salienti del colloquio e delle prove integrative sono registrati nelle specifiche sezioni del verbale di validazione.

L'EM formula quindi un giudizio di validazione delle competenze, che potrà consistere:

- a) nella validazione di tutte le competenze di un profilo/obiettivo (tale validazione non sostituisce la fase di certificazione e rappresenta una certificazione di parte seconda);
- b) nella validazione di una o più competenze di uno o più profili/obiettivi, senza la saturazione di nessuno di essi;
- c) nel riconoscimento di singole abilità e conoscenze relative a competenze di uno o più profili/obiettivi;
- d) in nessuna validazione o riconoscimento.

Il giudizio di validazione è registrato nell'apposita sezione del verbale di validazione, che è firmato dall'EM e dall'ETC.

3.4. Approfondimenti: l'esame previsto in fase di certificazione

La persona interessata a valorizzare le proprie competenze ed a cui siano state validate le competenze corrispondenti ad un intero profilo/obiettivo può accedere, se lo desidera, alla *certificazione delle competenze*.

Per poter certificare le competenze è necessario sostenere un *esame*, che si caratterizza come una forma di accertamento di parte terza in quanto realizzato da una Commissione nominata dalla Regione o dalla Città metropolitana di Torino. La Commissione esaminatrice è composta da un presidente, un esperto del mondo del lavoro ed un esperto della formazione. Il Presidente è individuato tra gli iscritti ad un apposito elenco regionale. L'esperto del mondo del lavoro è individuato tra i soggetti iscritti nell'apposito elenco regionale strutturato per settori economico-produttivi, all'interno del settore relativo alla certificazione da rilasciare.

L'esperto della formazione è individuato dall'ente titolato a svolgere esami tra i propri docenti e formatori. L'esperto della formazione deve conoscere il sistema di progettazione per competenze della Regione Piemonte con particolare riferimento alla struttura della prova complessiva ed al sistema dei pesi.

L'Agenzia formativa titolata a svolgere esami richiede alla Regione Piemonte o alla Città metropolitana di Torino la nomina della Commissione d'esame e predispone tutta la documentazione necessaria a tal fine. La nomina della Commissione è di competenza della Regione o della Città metropolitana di Torino.

L'esame consiste nella somministrazione di una Prova Complessiva di Valutazione (PCV), validata dalla Regione Piemonte, che si articola in più sottoprove¹⁰⁷. Le PCV vengono classificate come:

- *Standard* (dette anche prove unificate) sono riferibili a Figure/Profili/Obiettivi Standard; in queste prove tutti gli elementi di verifica vengono impostati a livello regionale e devono essere somministrate dagli Enti/Agenzie Formative ai candidati; tali prove sono predisposte dalle Commissioni di Comparto - Prova Finale e vengono pubblicate sul Catalogo;
- *A criteri unificati*, sono riferibili a Figure/Profili/Obiettivi Standard; in queste prove alcuni elementi della verifica vengono impostati a livello regionale mentre altre parti devono essere completate a cura dei singoli Enti/Agenzie Formative (ad esempio: una parte della prova deve essere contestualizzata in base alle caratteristiche territoriali); in seguito al lavoro di completamento, queste prove vengono inviate alla Regione Piemonte per essere validate; tali prove sono elaborato in base a criteri definiti dalle

¹⁰⁷ Allegato H "Disposizioni sulle modalità di predisposizione delle prove complessive di valutazione (PCV) e svolgimento degli esami finali relativi ai corsi autorizzati e/o riconosciuti dalle Province Piemontesi o dalla Regione Piemonte"¹⁰⁷ alla Deliberazione della Giunta regionale n°152-3672 del 2 agosto 2006 "Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi di progettazione e degli standard formativi, art. 24 -modalità di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni, della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 - riconoscimenti".

Commissioni di Comparto - Prova Finale e vengono pubblicate sul Catalogo per consentire alle Agenzie Formative la contestualizzazione delle stesse;

- *Prove non unificate, sono riferibili a Figure/Profili/Obiettivi non standard.* In questo caso l'Ente/Agenzia Formativa si occupa della realizzazione di tutta la prova. Anche in questo caso le prove vengono inviate alla Regione Piemonte per essere validate. Tali prove sono definite direttamente dalle Agenzie Formative e devono essere inviate all'Assistenza Tecnica per la validazione. Le prove validate sono pubblicate sul Catalogo.

Ciascuna PCV è accuratamente descritta, corredata da linee guida per il suo utilizzo e da griglie per la valutazione.

La Commissione esaminatrice, al momento del suo insediamento, riceve dall'Ente/Agenzia formativa una copia della PCV da utilizzare per lo svolgimento dell'esame. Per approfondimenti sul funzionamento delle Commissioni e sulla progettazione delle prove complessive di valutazione si rimanda alla normativa specifica della Regione Piemonte¹⁰⁸.

Ogni PCV specifica il punteggio massimo attribuibile ed il punteggio soglia, al di sotto del quale la sottoprova non si intende superata.

Il punteggio massimo attribuibile in esito all'esame è pari a 100/100. Tale punteggio è dato dalla somma di due valori:

- punteggio massimo attribuibile alla PCV. La PCV pesa percentualmente sui 100/100 in modo diverso a seconda della *filiera formativa al termine della quale si colloca l'esame* a cui è ammessa la persona a seguito di validazione (ad esempio: nella FP la prova pesa 80/100¹⁰⁹);

¹⁰⁸ Allegato H "Disposizioni sulle modalità di predisposizione delle prove complessive di valutazione (PCV) e svolgimento degli esami finali relativi ai corsi autorizzati e/o riconosciuti dalle Province Piemontesi o dalla Regione Piemonte" alla D.G.R. 152-3672 del 2/08/2006 "Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi di progettazione e degli standard formativi, art. 24 -modalità di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni, della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 - riconoscimenti"; D.G.R. 31-2441 del 27/07/2011 "Nuova disciplina sulle commissioni esaminatrici"; D.D. n. 58 del 7/02/2012 di approvazione dell'Allegato 1 "Disposizioni di dettaglio sulle Commissioni esaminatrici".

¹⁰⁹ Allegato H "Disposizioni sulle modalità di predisposizione delle prove complessive di valutazione (PCV) e svolgimento degli esami finali relativi ai corsi autorizzati e/o riconosciuti dalle Province Piemontesi o dalla Regione Piemonte" alla DGR 152-3672 del 2/08/2006, "Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi di progettazione e degli standard formativi, art. 24 -modalità di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni, della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 - riconoscimenti", in particolare paragrafo 11, "SCRUTINIO DELL'ESAME FINALE".

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Coesione Sociale	Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale
---	-----------------------------------	--

- punteggio massimo riconoscibile quale “credito valutativo” alla persona ammessa all’esame a seguito di validazione. Il credito valutativo pesa percentualmente sui 100/100 in modo diverso a seconda della *filiera formativa al termine della quale si colloca l’esame*.

Il “credito valutativo”¹¹⁰ si applica alle persone ammesse all’esame a seguito di validazione delle competenze nel punteggio massimo, poiché si intende riferito al completamento con successo della fase di validazione.

Al termine dell’esame ogni candidato acquisisce una propria attestazione/certificazione in funzione delle prove superate:

- se il candidato supera il punteggio di soglia minimo previsto dalla PCV, gli viene riconosciuta l’acquisizione completa del Profilo professionale/obiettivo;
- se il candidato non supera l’esame finale, l’Ente/Agenzia può riconoscere (su richiesta dell’interessato) l’acquisizione “parziale” del Profilo/obiettivo. In questo caso al candidato vengono riconosciute alcune competenze del profilo/obiettivo secondo quanto dal Manuale per la certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti, PARTE A del Testo Unico.

¹¹⁰ Il credito valutativo è un punteggio attribuibile a coloro che accedono all’esame dalla formazione. Apprezza l’impegno, la partecipazione, la puntualità, ecc. dimostrati durante il percorso formativo. Pesa percentualmente sui 100/100 in modo diverso a seconda della filiera formativa al termine della quale si colloca l’esame.

3.5. Strumenti utilizzati nel processo, documenti rilasciati in esito e modalità di compilazione

Gli strumenti utilizzati nel processo e i documenti rilasciati in esito sono:

Fasi	Strumenti
Identificazione delle competenze	<ul style="list-style-type: none"> - Dossier del cittadino composto dalla sezione sulle esperienze (Dossier delle esperienze) e dalla sezione sulle competenze (Dossier delle evidenze) - Repertorio degli Standard Formativi della Regione Piemonte - Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali - Opzionali → CV Europass, Passaporto europeo delle lingue
Validazione delle competenze	<ul style="list-style-type: none"> - Scheda di valutazione delle evidenze - Repertorio degli Standard Formativi della Regione Piemonte - Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali - Prove di Valutazione Standard - Prove di Valutazione Nuove - Verbale di validazione - Attestato di validazione - Dossier del cittadino - Opzionali → CV Europass, Passaporto europeo delle lingue
Certificazione delle competenze	<ul style="list-style-type: none"> - Modulo di iscrizione all'esame di certificazione - Attestati regionali (competenze, qualifica, diploma professionale, specializzazione, specializzazione tecnica superiore, abilitazione, idoneità) - Dossier del cittadino - Opzionali → CV Europass, Passaporto europeo delle lingue

Nel prosieguo saranno presentati i *format e le modalità di compilazione esclusivamente degli strumenti e documenti progettati appositamente per il processo di individuazione e validazione delle competenze:*

1. Dossier del cittadino (Dossier delle esperienze e Dossier delle evidenze);
2. Scheda di valutazione delle evidenze;
3. Verbale di validazione;
4. Attestato di validazione;
5. Modulo di iscrizione all'esame di certificazione.

Conclude il paragrafo una schematizzazione dei principali attestati regionali rilasciabili in esito alla validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite.

3.5.1 Dossier del cittadino

Il Dossier del cittadino, documento di certificazione di parte prima, è costituito da due sezioni:

- una sezione dove vengono riportati i dati anagrafici e le esperienze di lavoro, professionali, di volontariato, ecc., denominata *Dossier delle esperienze*.
- una sezione che descrive le competenze identificate e le evidenze portate a supporto delle competenze, denominata *Dossier delle evidenze*.

Il Dossier del cittadino è compilato tramite il sistema informativo. Per redigere il Dossier delle esperienze si accede al Sistema Informativo Lavoro Piemonte- SILP- Sezioni Accoglienza e Scheda Professionale. Per il Dossier delle Evidenze si accede a DEVI - “dossier delle evidenze”. E’ disponibile un manuale a supporto della redazione per entrambe le sezioni del dossier.

ATTENZIONE! SEGUE UN FORMAT DEL DOSSIER DEL CITTADINO – ENTRAMBE LE SEZIONI - A SOLO SCOPO ESEMPLIFICATIVO. FARE COMUNQUE RIFERIMENTO AL MODELLO PRESENTE SUL SISTEMA INFORMATIVO.

Regione Piemonte

DOSSIER DEL CITTADINO

Rilasciato il	Ente
Aggiornato	Ente

SEZIONE 1 – DOSSIER DELLE ESPERIENZE

Informazioni personali

Nome e Cognome	Sesso	Codice Fiscale
Data di nascita ____/____/____	Nazionalità	
Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia	
Comune di residenza CAP Provincia	Indirizzo di residenza	
Comune di domicilio CAP Provincia	Indirizzo di domicilio	
Numero di telefono	Numero di Fax	
Indirizzo di posta elettronica		

Esperienze Professionali

Tipologia contrattuale	
Data di inizio del rapporto di lavoro	Data di cessazione del rapporto di lavoro
Mansione svolta (qualifica SIL)	Settore economico (codice ISTAT)
Principali attività svolte	
Nome del datore di lavoro	Indirizzo del datore di lavoro

Esperienze extraprofessionali (associativa/sportiva/di volontariato/altro)

Da	A
Principali attività svolte	
Nome dell'ente/associazione...	Indirizzo dell'ente/associazione.....

Titoli di istruzione e formazione

Titolo di studio	Anno di conseguimento
conseguito in apprendistato <input type="checkbox"/> specificare la tipologia di apprendistato:	
Nome dell'Istituto Scolastico/Ente/Università	Sede dell'Istituto Scolastico/Ente/Università
votazione conseguita (numeratore/denominatore) / cum laude	
ultimo anno frequentato (se abbandonato)	anno di frequenza (se in corso)
nr. esami sostenuti (se abbandonato o in corso)	tirocinio/stage <input type="checkbox"/> Durata
ente/azienda ospitante	

Esperienze Formative

Titolo attività formativa	
conseguito in apprendistato <input type="checkbox"/> specificare la tipologia di apprendistato:	
Soggetto che ha erogato l'attività formativa	Sede soggetto erogatore (comune o stato estero)
concluso nel	durata (specificare se in ore/giorni/mesi)
attestazione/ certificazione rilasciata o validata dall'ente pubblico	
altre attestazioni	tirocinio/stage <input type="checkbox"/> Durata
ente/azienda ospitante	

ATTENZIONE! SEGUE UN FORMAT DEL DOSSIER DELLE EVIDENZE A SOLO SCOPO ESEMPLIFICATIVO: FARE COMUNQUE RIFERIMENTO AL MODELLO PRESENTE SUL SISTEMA INFORMATIVO.

SEZIONE 2 – DOSSIER DELLE EVIDENZE				
Profilo/obiettivo di riferimento del Repertorio degli standard formativi:				
Competenze		Contesto di acquisizione (3)	Periodo di acquisizione (4)	Evidenze documentali a supporto (5)
1)				
Abilità	Conoscenze			

Profilo/obiettivo di riferimento del Repertorio degli standard formativi:				
Competenze		Contesto di acquisizione (3)	Periodo di acquisizione (4)	Evidenze documentali a supporto (5)
1)				
Abilità	Conoscenze			

Profilo/obiettivo di riferimento del Repertorio degli standard formativi:				
Competenze		Contesto di acquisizione (3)	Periodo di acquisizione (4)	Evidenze documentali a supporto (5)
1)				
Abilità	Conoscenze			

3.5.2. Scheda di valutazione delle evidenze

La scheda di valutazione delle evidenze ha la seguente configurazione:

Nome e cognome utente: ...											
Profilo/obiettivo di riferimento del Repertorio degli standard formativi:											
1. Competenze del profilo /obiettivo di riferimento del Repertorio degli Standard Formativi	2. Competenze registrate nel Dossier	3. Evidenze a supporto	4. Grado di attendibilità / certezza delle evidenze			5. Grado di copertura delle competenze da parte delle evidenze					6. Elementi su cui focalizzare colloquio tecnico/prove integrative
			0	0.5	1	Valore %	Abilità coperte	Conoscenze coperte	Abilità non coperte	Conoscenze non coperte	

Note: (inserire informazioni non altrimenti collocabili)...

Nella prima riga della tabella è necessario indicare la denominazione del profilo/obiettivo del Repertorio degli Standard Formativi che costituisce il riferimento per la validazione.

Nella colonna 1, “Competenze del profilo/obiettivo...” sono riportate le competenze di riferimento per la validazione. Ai fini dell’espressione di un giudizio è essenziale che le competenze indicate siano tutte quelle che compongono il profilo/obiettivo. Le competenze possono essere riportate utilizzando una codifica. E’ essenziale, in questo caso, la presenza di una legenda.

Nella colonna 2, “Competenze registrate nel Dossier” si segnala, utilizzando un segno tipo , quali competenze del profilo/obiettivo di riferimento sono state registrate nel Dossier.

Nella colonna 3, “Evidenze a supporto”, sono riportate le evidenze che testimoniano le competenze. Le evidenze possono essere riportate utilizzando una codifica. E’ essenziale, in questo caso, la presenza di una legenda.

Nella colonna 4, “Grado di attendibilità e certezza dell’evidenza” sono indicate l’attendibilità e la certezza di ciascuna evidenza esprimendo un giudizio pari a 0, 0,5 e 1. L’attendibilità e la certezza dell’evidenza sono pari a:

- 0 nei casi nei quali le esperienze siano supportate solo da “evidenze verbali” ovvero da evidenze quali *relazioni* o *output* realizzati dall’utente che, tuttavia, non ne possa dimostrare la paternità tramite documentazione formale correlabile all’output;
- 0,5 nei casi nei quali l’evidenza sia costituita da attestati privi di esame di valutazione finale che

accerti il possesso delle competenze, quali l'attestato di frequenza con profitto, ovvero da una lettera di referenze, ovvero da attestati rilasciati nell'ambito della formazione privata;

- 1 nei casi nei quali l'evidenza costituisca documentazione formale, quali attestati di qualificazione rilasciati da strutture accreditate dalla Regione Piemonte oppure da contratti di lavoro o altri documenti di pari livello.

Nella quinta colonna, "Grado di copertura delle competenze da parte delle evidenze", è inserito il valore percentuale con cui le evidenze sostengono ciascuna competenza. Per stabilire il grado di copertura è necessario:

- o identificare dapprima il numero degli elementi di ciascuna competenza (abilità minime e conoscenze essenziali) coperti dalle evidenze;
- o calcolare quindi il valore percentuale di tali elementi sul totale delle abilità minime e conoscenze essenziali nelle quali si articola la competenza.

E' quindi necessario indicare nella scheda quali siano le conoscenze essenziali e le abilità coperte o non coperte dalle evidenze. Le conoscenze e le abilità possono essere riportate utilizzando una codifica. E' essenziale, in questo caso, la presenza di una legenda.

Nella colonna 6, "Elementi su cui focalizzare colloquio tecnico/prove integrative", sono indicati gli elementi che necessitano di approfondimento, le ragioni (evidenze di limitata attendibilità/certezza o mancanza di copertura) e se vanno approfonditi attraverso il solo colloquio tecnico o con l'integrazione di prove aggiuntive.

Nella riga "Note" l' EM riporta eventuali informazioni aggiuntive non altrove collocabili.

A seguire un esempio di compilazione della Scheda. Si ipotizza che il riferimento per la validazione sia costituito dall' "Addetto alle macchine utensili", profilo costituito da due competenze.

Nome e cognome utente: ...											
Profilo/obiettivo di riferimento del Repertorio degli standard formativi : ADDETTO ALLE MACCHINE UTENSILI (REGIONE PIEMONTE)											
1. Competenze del profilo /obiettivo di riferimento del Repertorio degli Standard Formativi	2. Competenze registrate nel Dossier	3. Evidenze a supporto	4. Grado di attendibilità/ certezza delle evidenze			5. Grado di copertura delle competenze da parte delle evidenze					6. Elementi su cui focalizzare colloquio tecnico/prove integrative
			0	0.5	1	Valore %	Abilità coperte	Conoscenze coperte	Abilità non coperte	Conoscenze non coperte	
Interpretare il disegno meccanico e il ciclo di lavorazione	✓	Dichiarazione datore di lavoro			●	100% (5/5)	Interpretare le norme del disegno tecnico	Elementi di disegno meccanico			
		Relazione	●				Riconoscere la simbologia del settore meccanico		Comprendere indicazioni su disegni di particolari		
Realizzare semplici particolari meccanici con macchine utensili tradizionali	✓	Dichiarazione datore di lavoro			●	67% (6/9)	Impostare i parametri di lavorazione secondo le specifiche	Tecnologia meccanica	Individuare gli utensili	Tecniche di collaudo	I 3 elementi non coperti dall'evidenza e sono da verificare (colloquio/prova di valutazione)
		Attestato di frequenza		●			Eeguire lavorazioni alle macchine utensili	Lavorazioni alle M.U.	Attrezzare macchine utensili		
Note:											

3.5.3. Verbale di validazione

Il verbale di validazione ha la seguente configurazione:

VERBALE DI VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE

Nome e cognome della persona interessata alla validazione		
Luogo e data di nascita		

Ente attuatore:		
Esito dell'analisi delle evidenze (riportare, per ciascuna competenza, percentuale di copertura e grado di attendibilità/certezza evidenze, se è prevista la somministrazione di prove integrative, elementi da sondare attraverso il colloquio e o le prove integrative...)		
Data	Firma Esperto Tecniche di certificazione	Firma Esperto della materia

Ente attuatore:		
Esito del colloquio (indicare gli elementi che si intendevano approfondire nel colloquio e i criteri di valutazione che ci si proponeva di utilizzare, le domande poste, gli esiti colloquio in termini di elementi validabili o meno e di necessità, qualora possibile, di somministrazione di eventuali prove integrative...)		
Data	Firma Esperto Tecniche di certificazione	Firma Esperto della materia

Ente attuatore:		
Esito prove integrative (riportare i risultati delle prove integrative in termini di elementi validabili o meno ...)		
Data	Firma Esperto Tecniche di certificazione	Firma Esperto della materia

Ente attuatore:		
Valutazione finale (formulare un giudizio che tiene conto dei risultati del colloquio e, se realizzate, delle prove integrative. Il giudizio può consistere: a) nella validazione di tutte le competenze di un profilo/obiettivo; b) nella validazione di una o più competenze di uno o più profili/obiettivi, senza la saturazione di nessuno di essi; c) nel riconoscimento di singole abilità e conoscenze; d) in nessuna validazione o riconoscimento)		
Data	Firma Esperto Tecniche di certificazione	Firma Esperto della materia

Il verbale di validazione è uno strumento fondamentale per tenere traccia di tutte le attività realizzate in fase di validazione. La sua articolazione in vari box (analisi evidenze, esiti colloquio, esiti prove integrative, valutazione finale) è giustificata dal fatto che questi passaggi di validazione possono svolgersi tutti nello stesso ente attuatore o coinvolgere enti attuatori diversi ed esperti diversi. Il verbale consente, anche qualora il flusso di attività coinvolga una pluralità di attori, di disporre di tutte le informazioni utili ad esprimere il giudizio finale di validazione.

Più precisamente il verbale di validazione è compilato dall'ente o dagli enti titolati che sono stati coinvolti nello svolgimento delle varie attività. Le sezioni "Esito analisi delle evidenze", "Esito del colloquio", "Valutazione finale" sono compilati dall'ente che ha in carico l'utente in fase di validazione. Il box "Esito prove integrative" è compilato dall'ente presso cui si realizzano le prove in questione e che può essere diverso dall'ente che ha in carico l'utente.

3.5.4. Attestato di validazione delle competenze

L'attestato di validazione di competenze si compone di due parti: un frontespizio e un allegato.

Per il format fare riferimento ai modelli approvati con d.d. 420 del 1/07/2016 .

3.5.5. Modulo di iscrizione all'esame di certificazione

Il modulo di iscrizione all'esame di certificazione è compilato dall'utente su un modulo predisposto dall'ente che accoglie la richiesta. Il modulo ha la seguente configurazione:

<hr/> <p>RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL' ESAME DI CERTIFICAZIONE</p> <p>Io sottoscritt..... (nome e cognome), nat... in data a, provincia di..... in base ai risultati della validazione delle competenze chiedo l'iscrizione all'esame di certificazione per la qualifica/obiettivo di</p> <p>Data e firma</p> <hr/>
--

4. Attuazione del sistema

Il presente capitolo prevede la trattazione dei seguenti temi collegati all'attuazione del sistema:

- a) professionalità coinvolte nell'individuazione, validazione e certificazione delle competenze, loro caratteristiche e formazione propedeutica (responsabilità chiave, attività, requisiti richiesti e formazione propedeutica);
- b) funzioni della Regione (ente titolare)¹¹¹ in termini di monitoraggio, controllo, sanzioni ed altri aspetti di sistema;
- c) indicazioni inerenti le modalità di archiviazione e tenuta della documentazione relativa all'individuazione, validazione e certificazione.

4.1. Le professionalità previste dal sistema: profili, requisiti degli esperti, formazione

4.1.1. Le professionalità: visione d'insieme

Le *professionalità* che intervengono nelle diverse fasi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite sono le seguenti:

- *Esperto in tecniche di certificazione (ETC)*;
- *Operatore adeguatamente formato sui processi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze e sul sistema degli Standard formativi della Regione Piemonte (OAF - PC)*;
- *Esperto della materia (EM)*;
- *Commissione di valutazione.*

Le professionalità indicate intervengono in modo differenziato e con diversi livelli di responsabilità nelle diverse fasi e attività del processo.

¹¹¹ Decreto Legislativo 16.01.2013 n. 13, art. 2 lettera f) «ente titolare»: f) «ente pubblico titolare»: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:

- 1) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario;
- 2) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze;
- 3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4;
- 4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto.

FASI	ATTIVITÀ	PROFESSIONALITÀ				
		ETC	OAF - PC	EM/F	EM/L	Commissione di valutazione
IDENTIFICAZIONE	Accoglienza e informazione	RP	CTP			
	Ricognizione delle esperienze dichiarate dalla persona	RP	CTP			
	Prima individuazione delle competenze corrispondenti alle esperienze maturate	RP	CTP			
	Produzione delle evidenze	RP	CTP			
	Selezione delle evidenze	RP	CTP			
	Eventuale predisposizione CV Europass e Passaporto europeo delle lingue	RP	CTP			
VALIDAZIONE	Rilascio del "dossier delle evidenze" ed (eventualmente) del "dossier delle esperienze"***	RP	CTP			
	Analisi evidenze ed individuazione competenze potenzialmente validabili	RP - CTP	CTP	CTP	CTP	
	Definizione dei contenuti da approfondire nel colloquio e sua realizzazione	RP - CTP	*	CTP	CTP	
	Strutturazione e somministrazione eventuale di prove	RP - CTP	*	CTP	CTP	
	Formulazione di un giudizio di validazione delle competenze	RP - CTP	*	CTP	CTP	
CERTIFICAZIONE	Comunicazione all'utente degli esiti e rilascio dei documenti di validazione	RP	CTP			
	Richiesta di accesso all'esame finale	RP	CTP			
	Inserimento nella prima sessione d'esame utile	RP - CTP	CTP			
	Accompagnamento all'esame	RP	CTP			
	Svolgimento dell'esame e valutazione	RP - CTP				CTP
	Comunicazione degli esiti e rilascio di certificati/documenti	RP	CTP			

Legenda: RP→ responsabile di processo; CTP→ contributo tecnico-professionale specifico; *→ intervento opzionale/su richiesta di altre professionalità e consistente nel fornire/scambiare informazioni

Di seguito si propone un esame approfondito delle professionalità dell' ETC, OAF - PC, EM/F e EM/L.

A proposito delle professionalità presenti nella Commissione d'esame, composta da un Presidente, un Esperto del mondo del lavoro ed un Esperto della formazione, si rimanda alla specifica normativa regionale che disciplina la materia¹¹².

¹¹² D.G.R. 31 – 2441/2011 "Nuova disciplina sulle commissioni esaminatrici"; D.D. n. 58 del 7/02 /2012, "Disposizioni di dettaglio" alla D.G.R. 31-2441.

4.1.2. Esperto in tecniche di certificazione (ETC)

L'Esperto in tecniche di certificazione (ETC) rappresenta il responsabile del processo di identificazione, validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite e ne assicura il corretto svolgimento in ottemperanza alla normativa regionale e nazionale e avendo cura delle esigenze degli utenti. Si tratta di una professionalità prevista dall'allegato L "Certificazione di parte seconda autorizzata" alla D.G.R. n°152-3672/2006.

L'ETC è il responsabile dello svolgimento di tutte le attività nelle quali si articolano le fasi del processo di identificazione, validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite e gli è richiesto di:

- assicurare la presenza delle condizioni tecnico – organizzative utili al corretto svolgimento delle attività previste e coordinare le diverse professionalità;
- realizzare periodici monitoraggi e verifiche/controlli sulle attività al fine di tenere sotto controllo gli aspetti qualitativi del servizio ed introdurre, laddove necessario, gli opportuni correttivi.

L'ETC assicura, infine, che il servizio sia erogato in modo fluido, unitario e coerente, anche quando nelle diverse fasi del processo sono coinvolti più enti titolati.

L'ETC non è implicato direttamente nello svolgimento delle attività di identificazione delle competenze e di validazione, pur avendone una perfetta conoscenza sia dal punto di vista teorico, sia dal punto di vista applicativo, ma si occupa di impostarle, organizzarle, coordinarle, monitorarle e migliorarle.

Il profilo di competenze

L'ETC esercita una responsabilità complessiva sul processo di identificazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali e fornisce un contributo specifico in alcune delle attività componenti le diverse fasi del processo. Inoltre si occupa del monitoraggio e miglioramento continuo del processo stesso.

Associa competenze di tipo gestionale a competenze di tipo tecnico. A seguire una schematizzazione che evidenzia le attività tipiche svolte dall'ETC in ogni fase del processo e le competenze richieste.

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Coesione Sociale	Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale
PROCESSO DI LAVORO - ATTIVITÀ		COMPETENZE
A. Identificazione, validazione e certificazione delle competenze <u>ATTIVITÀ</u> - progettazione dell'allestimento del servizio di identificazione, validazione e certificazione delle competenze - gestione tecnica dell'erogazione del servizio in funzione delle diverse esigenze - gestione delle relazioni con le istituzioni (Regione, Provincia) e con gli enti titolari ¹¹³ in funzione dell'erogazione del servizio e/o la risoluzione di eventuali problematiche - controllo della completezza, della coerenza e della validità dei documenti prodotti in itinere e in esito	1. Organizzare l'erogazione del servizio di identificazione, validazione e certificazione 2. Coordinare tecnicamente l'erogazione del servizio	
B. Implementazione del sistema qualità - raccogliere dati/informazioni relativi ad aspetti quantitativi/qualitativi collegati all'erogazione del servizio - elaborare dati/informazioni relativi ad aspetti quantitativi/qualitativi collegati all'erogazione del servizio - individuare le principali criticità relative all'erogazione del servizio e proporre gli eventuali correttivi - relazionarsi con le istituzioni (Regione, Provincia) per l'adozione di azioni di miglioramento del sistema	3. Monitorare l'andamento del servizio 4. Individuare miglioramenti apportabili al servizio di identificazione, validazione e certificazione	

A seguire l' articolazione in abilità minime e conoscenze essenziali di ogni competenza.

Competenza 1: Organizzazione processo di identificazione, validazione e certificazione	
ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
- Definire le modalità operative di erogazione del servizio in attuazione alle indicazioni regionali per singoli utenti - Definire le modalità operative di erogazione del servizio in attuazione alle indicazioni regionali per gruppi di utenti - Pianificare e programmare l' erogazione del servizio	- Quadro normativo europeo, nazionale e regionale relativo alla valorizzazione delle competenze - Standard di riferimento del processo di identificazione, validazione e certificazione delle competenze regionali e nazionali - Strumenti previsti nel processo di identificazione, validazione e certificazione delle competenze RP - Sistema professionale di riferimento del processo di identificazione, validazione e certificazione delle competenze regionali e nazionali - Funzioni dell'ente titolare ¹¹⁴ e degli enti titolari ¹¹⁵ in relazione all'identificazione, validazione e certificazione delle competenze - Tecnologie/software a supporto del processo di identificazione, validazione e certificazione delle competenze definito nella RP

¹¹³ Decreto Legislativo 16.01.2013 n. 13, art. 2 lettera g "«ente titolare»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f).

¹¹⁴ Decreto Legislativo 16.01.2013 n. 13, art. 2 lettera f "«ente titolare»: f) «ente pubblico titolare»: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:

- 1) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario;
- 2) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze;
- 3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4;

Competenza 2: Coordinare tecnicamente il servizio di identificazione, validazione e certificazione	
ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
<ul style="list-style-type: none"> - Coordinare dal punto di vista tecnico le risorse (umane e strumentali) impegnate nell'erogazione del servizio - Analizzare situazioni problematiche, individuando possibili soluzioni - Analizzare in base a specifici criteri i documenti compilati in itinere e al termine di ciascuna fase del processo - Gestire le relazioni tra ente titolato ed enti titolati per l'erogazione del servizio 	<ul style="list-style-type: none"> - Quadro normativo europeo, nazionale e regionale relativo alla valorizzazione delle competenze - Standard di riferimento del processo di identificazione, validazione e certificazione delle competenze regionali e nazionali - Tecniche e strumenti previsti nel processo di identificazione, validazione e certificazione delle competenze RP - Sistema professionale di riferimento del processo di identificazione, validazione e certificazione delle competenze regionali e nazionali - Funzioni dell'ente titolare e degli enti titolati e in relazione all'identificazione, validazione e certificazione delle competenze - Tecnologie/software a supporto del processo di identificazione, validazione e certificazione delle competenze definito dalla RP

Competenza 3: Monitorare l'andamento del servizio	
<ul style="list-style-type: none"> - Individuare indicatori e valori di riferimento aggiuntivi a quelli definiti dall'ente titolare per il monitoraggio - Individuare i dati e le informazioni essenziali che si intendono acquisire considerando anche le indicazioni regionali - Predisporre gli strumenti per la raccolta dei dati e delle informazioni - Definire le modalità organizzative e tecniche di raccolta dei dati e delle informazioni - Rielaborare i dati e le informazioni in report/documenti sull'andamento del servizio 	<ul style="list-style-type: none"> - Standard di riferimento del processo di identificazione, validazione e certificazione delle competenze regionali e nazionali - Strumenti utilizzati nel processo di identificazione, validazione e certificazione delle competenze definito dalla RP - Funzioni dell'ente titolare e degli enti titolati in relazione all'identificazione, validazione e certificazione delle competenze - Indicazioni nazionali e regionali relative a monitoraggi periodici, controlli, applicazioni sanzioni - Indicatori e tecniche per la valorizzazione - Principi statistici per la raccolta e l'elaborazione di dati - Tecnologie/software a supporto del processo di identificazione, validazione e certificazione delle competenze definito dalla RP

Competenza 4: Individuare miglioramenti apportabili al servizio di identificazione, validazione e certificazione	
<ul style="list-style-type: none"> - Valutare la qualità del servizio - Individuare le cause delle criticità riscontrate e degli scostamenti anche attraverso l'opportuno coinvolgimento di attori interni o esterni all'ente autorizzato - Definire, anche attraverso l'opportuno coinvolgimento di attori interni o esterni all'ente autorizzato in cui opera, le soluzioni più appropriate per la risoluzione delle problematiche 	<ul style="list-style-type: none"> - Standard di riferimento del processo di identificazione, validazione e certificazione delle competenze regionali e nazionali - Strumenti utilizzati nel processo di identificazione, validazione e certificazione delle competenze definito nella RP - Funzioni dell'ente titolare e degli enti titolati e in relazione all'identificazione, validazione e certificazione delle competenze - Indicazioni nazionali e regionali relative a monitoraggi periodici, controlli, applicazioni sanzioni - Principi di gestione della qualità e miglioramento continuo - Tecnologie/software a supporto del processo di identificazione, validazione e certificazione delle competenze definito dalla RP

4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto.

Requisiti richiesti e formazione propedeutica

Possono essere candidati al ruolo di ETC collaboratori/dipendenti di agenzie formative accreditate alla FP, agenzie formative accreditate all'orientamento, servizi per il lavoro pubblici e privati o servizi abilitati alla certificazione che abbiano svolto per almeno 3 anni attività di:

	AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE ALLA FP	AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE ALL'ORIENTAMENTO	SERVIZI PER IL LAVORO PUBBLICI E PRIVATI ¹¹⁶
Tipo attività	- docenza - tutoraggio - monitoraggio e valutazione ¹¹⁷	- formazione orientativa, - consulenza orientativa, - sostegno all'inserimento lavorativo	- orientamento professionale - consulenza orientativa

I candidati devono inoltre possedere la capacità di *entrare in relazione positivamente* sia con l'utenza sia con gli altri ruoli con i quali collabora/si coordina per l'erogazione del servizio. Ascolto attivo, comunicazione efficace, empatia, sono gli elementi che sostanziano la capacità di entrare in relazione.

Le persone in possesso dei requisiti professionali e personali richiesti saranno coinvolte in attività di formazione a regia regionale finalizzate allo sviluppo delle competenze necessarie all'esercizio del ruolo. Le persone che supereranno l'esame previsto in esito alla formazione, conseguiranno un attestato di frequenza e profitto dal titolo "Sistema di certificazione – indirizzo tecniche"¹¹⁸ e saranno inserite in un apposito elenco regionale. Coloro che sono abilitati al "Sistema di certificazione – indirizzo operazioni"¹¹⁹ possono essere candidati al ruolo di ETC.

La candidatura sarà sottoposta a valutazione e potranno essere loro riconosciuti crediti formativi in funzione delle competenze già certificate. Ai fini dello sviluppo delle competenze dell'ETC si consiglia che, almeno in fase iniziale di esercizio del ruolo, egli presidi tecnicamente le attività tipiche dell'OAF – PC.

¹¹⁶ I servizi indicati sono stati individuati nella D.G.R. 66/3576 "L.R. 34/2008, art.4 comma 1, lett. B e art. 21 comma 3 lett.a Definizione degli standard qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli standard dei servizi regionali per il lavoro".

¹¹⁷ Si tratta di una delle attività previste dalla procedura di accreditamento. Vedi Legge 241/90 e s.m.i. - Legge Regionale 7/2005 D.G.R. 19 giugno 2006 n. 29-3181 "Revisione delle procedure di accreditamento delle sedi operative per la formazione e l'orientamento. Approvazione delle nuove disposizioni finali".

¹¹⁸ Art. 6 comma 3 dell'allegato L "Certificazione di parte seconda autorizzata – sistema e procedure – Competenze e formazione degli operatori abilitati – controlli" alla D.G.R. n°152-3672/2006.

¹¹⁹ D.G.R. 152-3672/2006 "Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi di progettazione e degli standard formativi, art. 24 -modalità di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni, della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 - riconoscimenti", D.D.134/2007 .

4.1.3. Operatore adeguatamente formato (OAF - PC)

L'Operatore adeguatamente formato (OAF - PC) sui processi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e sul sistema di Standard formativi della Regione Piemonte (OAF - PC) rappresenta il riferimento dell'utente nel processo di identificazione, validazione e certificazione delle competenze.

Si tratta di una professionalità che è responsabile dello svolgimento di tutte le attività con contenuto tecnico – professionale previste nella fase di identificazione delle competenze e, in parte, in quelle di validazione e certificazione.

Si coordina, per tutti i passaggi informativi preliminari alla validazione e successivi alla stessa, con l'esperto della materia – formazione (EM/F) e con l'esperto della materia – lavoro (EM/F) oltre che con l'ETC su tutte le attività di sua pertinenza.

Profilo di competenze

L' OAF – PC interviene sul processo di identificazione, validazione e certificazione svolgendo alcune delle attività previste e mobilitando specifiche competenze di natura tecnico professionale.

PROCESSO DI LAVORO - ATTIVITÀ	COMPETENZE
<u>Identificazione, validazione e certificazione delle competenze</u> <u>– A. Identificazione</u> ATTIVITA' - Accoglienza dell'utente e informazione sul servizio - Ricognizione delle esperienze dichiarate dalla persona - Individuazione delle competenze corrispondenti alle esperienze maturate - Supporto alla produzione ed alla scelta delle evidenze - Predisposizione Dossier del cittadino, CV Europass, Passaporto europeo delle lingue	1. Identificare competenze comunque acquisite secondo procedura di parte 1 ^a 2. Gestire operativamente flussi informativi/documentali
<u>Identificazione, validazione e certificazione delle competenze</u> <u>– B. Validazione</u> ATTIVITA' - Informazione all' EM propedeutica alla validazione - Comunicazione all'utente degli esiti della validazione - Predisposizione documenti di validazione	2. Gestire operativamente flussi informativi/documentali
<u>Identificazione, validazione e certificazione delle competenze</u> <u>– C. Certificazione</u> - Iscrizione dell'utente all'esame - Accompagnamento all'esame - Comunicazione all'utente degli esiti dell'esame - Predisposizione certificati/documenti	2. Gestire operativamente flussi informativi/documentali

A seguire l' articolazione in abilità minime e conoscenze essenziali di ogni competenza.

Competenza: Identificare competenze comunque acquisite secondo procedura di parte 1^a

ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
<ul style="list-style-type: none"> - Analizzare il fabbisogno dell'utente rispetto al processo di individuazione, validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite - Applicare tecniche di rilevazione delle competenze comunque acquisite - Correlare competenze comunque acquisite agli standard di riferimento del processo di identificazione, validazione e certificazione - Individuare evidenze atte a testimoniare competenze - Redigere gli strumenti di cui è previsto l'uso in fase di identificazione delle competenze 	<ul style="list-style-type: none"> - Tecniche di comunicazione e gestione delle relazioni interpersonali - Quadro normativo europeo, nazionale e regionale relativo alla valorizzazione delle competenze - Standard di riferimento del processo di identificazione, validazione e certificazione delle competenze regionali e nazionali - Tecniche e strumenti previsti nel processo di identificazione, validazione e certificazione delle competenze RP - Tecnologie/software a supporto del processo di identificazione, validazione e certificazione delle competenze definito dalla RP

Competenza: Gestire operativamente flussi informativi/documentali

ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
<ul style="list-style-type: none"> - informare l'utente sugli esiti degli accertamenti di parte 2^a e 3^a - supportare l'utente nella preparazione all'esame - predisporre l'Attestato di validazione e gli attestati rilasciabili in esito alla certificazione - relazionarsi con le varie professionalità interne ed esterne all'ente in modo funzionale all'efficace svolgimento del processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Tecniche di comunicazione e gestione delle relazioni interpersonali - Quadro normativo europeo, nazionale e regionale relativo alla valorizzazione delle competenze - Standard di riferimento del processo di identificazione, validazione e certificazione delle competenze regionali e nazionali - Tecniche e strumenti previsti nel processo di identificazione, validazione e certificazione delle competenze RP - Tecnologie/software a supporto del processo di identificazione, validazione e certificazione delle competenze definito dalla RP

Requisiti richiesti e formazione propedeutica

Possono essere candidati al ruolo di OAF – PC collaboratori/dipendenti di agenzie formative accreditate alla FP, agenzie formative accreditate all'orientamento, servizi per il lavoro pubblici e privati o servizi abilitati alla certificazione che abbiano svolto per almeno 3 anni¹²⁰ attività di:

	AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE ALLA FP	AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE ALL'ORIENTAMENTO	SERVIZI PER IL LAVORO PUBBLICI E PRIVATI ¹²¹
Tipo attività	<ul style="list-style-type: none"> - docenza - tutoraggio 	<ul style="list-style-type: none"> - formazione orientativa, - consulenza orientativa, - sostegno all'inserimento lavorativo 	<ul style="list-style-type: none"> - orientamento professionale - consulenza orientativa¹²²

¹²⁰ Allegato L "Certificazione di parte seconda autorizzata – sistema e procedure – Competenze e formazione degli operatori abilitati – controlli" alla D.G.R. n°152-3672/2006, art. 8.

¹²¹ I servizi indicati sono stati individuati nella D.G.R. 66/3576 "L.R. 34/2008, art.4 comma 1, lett. B e art. 21 comma 3 lett.a Definizione degli standard qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli standard dei servizi regionali per il lavoro".

¹²² I servizi indicati sono stati individuati nella D.G.R. 66/3576 "L.R. 34/2008, art.4 comma 1, lett. B e art. 21 comma 3 lett. a Definizione degli standard qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli standard dei servizi regionali per il lavoro".

E' l' ETC dell' ente titolato all'erogazione del servizio di identificazione, validazione e certificazione che individua gli OAF – PC in possesso dei requisiti richiesti. Gli OAF – PC vengono coinvolti dall' ETC in attività di informazione/formazione (realizzate anche attraverso l' eventuale ricorso a materiali e strumenti di formazione a distanza regionalmente predisposti) finalizzate allo sviluppo delle competenze necessarie all'esercizio del ruolo.

Le persone formate sono inserite dall' ETC in un elenco gestito e aggiornato dall' Ente e periodicamente sottoposto a controlli dalla Regione.

Coloro che sono abilitati al “Sistema di certificazione – Indirizzo operazioni”, secondo quanto previsto dalla normativa regionale possono essere candidati al ruolo di OAF – PC; si considerano in possesso dei requisiti professionali richiesti previa partecipazione ad attività formativa di aggiornamento.

TESTO UNICO PARTE D

LE FIGURE PROFESSIONALI A PRESIDIO DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE PIEMONTESE

Premessa

Il sistema di certificazione della Regione Piemonte comprende diversi sottosistemi, tra cui:

- la certificazione delle competenze di parte seconda e terza, in itinere e in esito ad un percorso formativo, e nel riconoscimento dei crediti in ambito formale;
- l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali.

Questi sottosistemi prevedono l'intervento di specifiche professionalità per l'erogazione dei servizi e lo svolgimento delle diverse attività in cui si articolano i rispettivi processi:

- *Operatore abilitato al sistema di certificazione – operazioni di certificazione (OC);*
- *Operatore abilitato al sistema di certificazione – tecniche di certificazione (ETC);*
- *Operatore adeguatamente formato sui processi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e sul sistema di Standard formativi della Regione Piemonte (OAF - PC);*
- *Esperto della materia/lavoro (EM/L);*
- *Esperto della materia/formazione (EM/F);*
- *Commissione d'esame → Presidente di Commissione, Esperto della formazione, Esperto del mondo del lavoro.*

A seguire una sintesi generale dei contenuti professionali e dei requisiti richiesti dalle diverse professionalità.

1. Operatore abilitato al sistema di certificazione – operazioni di certificazione (OC)- “Addetto alle operazioni di certificazione”

Nella procedura di certificazione delle competenze di parte seconda e terza, in itinere e in esito ad un percorso formativo, e nel riconoscimento dei crediti in ambito formale, interviene una specifica professionalità denominata *Operatore abilitato al sistema di certificazione – operazioni di certificazione*.


Questa professionalità, prevista nell'allegato L alla DGR n.152-3672 del 02/08/2006¹²³, :

- realizza quanto previsto nelle fasi caratterizzanti il processo di riconoscimento dei crediti e in quello di certificazione di parte seconda;
- si occupa della produzione dei documenti rilasciati in esito alla certificazione di parte terza.

L' *Operatore abilitato al sistema di certificazione – operazioni di certificazione*, è un operatore che è stato formato dalla Regione ed ha conseguito un attestato di frequenza e profitto.

Possono essere candidati al ruolo di *Operatore abilitato al sistema di certificazione – operazioni di certificazione* collaboratori/dipendenti di agenzie formative accreditate alla FP che conoscano il sistema di progettazione per competenze della Regione Piemonte, i sistemi informativi di riferimento ed abbiano svolto per almeno 3 anni attività di:

¹²³ D.G.R. n.152-3672 DEL 02/08/2006, “Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi di progettazione e degli standard formativi, art. 24 - modalità di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni, della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 - riconoscimenti)”. Allegato L, Certificazione di parte seconda autorizzata. Si veda in particolare l'articolo 6.

 REGIONE PIEMONTE	Direzione Coesione Sociale	Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale
	AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE ALLA FP	
Tipo attività	docente o tutor nell'ambito dell' Istruzione e formazione professionale	

Le persone in possesso dei requisiti richiesti sono coinvolte in attività di formazione a regia regionale finalizzate allo sviluppo delle competenze necessarie all'esercizio del ruolo. Le persone che superano l'esame previsto in esito alla formazione, conseguono un attestato di frequenza e profitto e sono inserite in un apposito elenco regionale.

Un OC può essere nominato componente di commissione d'esame in qualità di commissario esperto della formazione¹²⁴.

2. Operatore abilitato al sistema di certificazione – tecniche di certificazione (ETC)

L' allegato L alla DGR n. 152-3672 del 02/08/2006 prevede anche un'altra professionalità deputata alla certificazione, l' *Operatore abilitato al sistema di certificazione – tecniche di certificazione*. Questa professionalità interviene nel processo di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali. Tale professionalità, denominata anche ETC (Esperto in tecniche di certificazione), rappresenta il responsabile del processo di identificazione, validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite di cui assicura il corretto svolgimento.

Possono essere candidati al ruolo di ETC collaboratori/dipendenti di agenzie formative accreditate alla FP, agenzie formative accreditate all'orientamento, servizi per il lavoro pubblici e privati o servizi abilitati alla certificazione, in grado di entrare in relazione positivamente con l'utenza e con gli altri ruoli con i quali collabora/si coordina per l'erogazione del servizio, che abbiano svolto per almeno 3 anni attività di:

	AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE ALLA FP	AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE ALL'ORIENTAMENTO	SERVIZI PER IL LAVORO PUBBLICI E PRIVATI¹²⁵
Tipo attività	- docenza - tutoraggio - monitoraggio e valutazione ¹²⁶	- formazione orientativa, - consulenza orientativa, - sostegno all'inserimento lavorativo	- orientamento professionale - consulenza orientativa

Le persone in possesso dei requisiti richiesti sono coinvolte in attività di formazione a regia regionale finalizzate allo sviluppo delle competenze necessarie all'esercizio del ruolo. Le persone che superano l'esame previsto in esito alla formazione, conseguono un attestato di frequenza e profitto e sono inserite in un apposito elenco regionale.

Coloro che sono abilitati al "Sistema di certificazione – indirizzo operazioni"¹²⁷ possono essere candidati al ruolo di ETC.

¹²⁴ D.G.R. n. 31 – 2441 del 27/07/2011 "Nuova disciplina sulle commissioni esaminatrici", paragrafo 3.3.

¹²⁵ I servizi indicati sono stati individuati nella D.G.R. 66/3576 "L.R. 34/2008, art.4 comma 1, lett. B e art. 21 comma 3 lett.a Definizione degli standard qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli standard dei servizi regionali per il lavoro".

¹²⁶ Si tratta di una delle attività previste dalla procedura di accreditamento. Vedi Legge 241/90 e s.m.i. - Legge Regionale 7/2005 D.G.R. 19 giugno 2006 n. 29-3181 "Revisione delle procedure di accreditamento delle sedi operative per la formazione e l'orientamento. Approvazione delle nuove disposizioni finali".

¹²⁷ D.G.R. 152-3672/2006 "Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi di progettazione e degli standard formativi, art. 24 -modalità di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni, della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 - riconoscimenti", D.D.134/2007 e D.D. 380/2013

3. Operatore adeguatamente formato sui processi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e sul sistema di Standard formativi della Regione Piemonte (OAF - PC)

L'Operatore adeguatamente formato (OAF - PC) rappresenta il riferimento dell'utente nel processo di identificazione, validazione e certificazione delle competenze.

Si tratta di una professionalità che è responsabile dello svolgimento di tutte le attività con contenuto tecnico – professionale previste nella fase di identificazione delle competenze e, in parte, in quelle di validazione e certificazione.

Possono essere candidati al ruolo di OAF – PC collaboratori/dipendenti di agenzie formative accreditate alla FP, agenzie formative accreditate all'orientamento, servizi per il lavoro pubblici e privati o servizi abilitati alla certificazione che abbiano svolto per almeno 3 anni¹²⁸ attività di:

	AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE ALLA FP	AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE ALL'ORIENTAMENTO	SERVIZI PER IL LAVORO PUBBLICI E PRIVATI ¹²⁹
Tipo attività	- docenza - tutoraggio	- formazione orientativa, - consulenza orientativa, - sostegno all'inserimento lavorativo	- orientamento professionale - consulenza orientativa ¹³⁰

E' l' ETC dell' ente titolato all'erogazione del servizio di identificazione, validazione e certificazione che individua gli OAF – PC in possesso dei requisiti richiesti. Gli OAF – PC vengono coinvolti dall' ETC in attività di informazione/formazione (realizzate anche attraverso l' eventuale ricorso a materiali e strumenti di formazione a distanza regionalmente predisposti) finalizzate allo sviluppo delle competenze necessarie all'esercizio del ruolo.

Le persone formate sono inserite dall' ETC in un elenco gestito e aggiornato dall' Ente e periodicamente sottoposto a controlli dalla Regione.

Coloro che sono abilitati al "Sistema di certificazione – Indirizzo operazioni", secondo quanto previsto dalla normativa regionale¹³¹, possono essere candidati al ruolo di OAF – PC; si considerano in possesso dei requisiti professionali richiesti previa partecipazione ad attività formativa di aggiornamento.

¹²⁸ Allegato L "Certificazione di parte seconda autorizzata – sistema e procedure – Competenze e formazione degli operatori abilitati – controlli" alla D.G.R. n°152-3672/2006, art. 8.

¹²⁹ I servizi indicati sono stati individuati nella D.G.R. 66/3576 "L.R. 34/2008, art.4 comma 1, lett. B e art. 21 comma 3 lett.a Definizione degli standard qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli standard dei servizi regionali per il lavoro".

¹³⁰ I servizi indicati sono stati individuati nella D.G.R. 66/3576 "L.R. 34/2008, art.4 comma 1, lett. B e art. 21 comma 3 lett. a Definizione degli standard qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli standard dei servizi regionali per il lavoro".

¹³¹ D.G.R. 152-3672/2006 e D.D.134/2007 e D.D. 380/2013

4. Esperto della materia – formazione (EM/F)

L'Esperto della materia – formazione (EM/F) rappresenta il riferimento metodologico e tecnico-specialistico per la validazione delle competenze.

Si tratta di una professionalità proveniente dal mondo della formazione, che è esperta sia di processi di accertamento delle competenze sia dell'ambito di competenze di riferimento per la validazione delle competenze dell'utente.

Possono ricoprire il ruolo di EM/F collaboratori/dipendenti di agenzie formative accreditate alla FP che abbiano svolto, per almeno 5 anni attività di docenza/formazione in agenzie accreditate alla Formazione professionale dalla regione Piemonte per il rilascio di qualificazioni/attestazioni afferenti a profili/obiettivi relativi alle competenze da valutare.

E' l'ETC dell'ente titolato all'erogazione del servizio di identificazione, validazione e certificazione che individua gli EM/F in possesso dei requisiti richiesti. Gli EM/F vengono coinvolti dall' ETC in attività di informazione/formazione finalizzate allo sviluppo delle competenze necessarie all'esercizio del ruolo.

Le persone formate sono inserite dall' ETC in un elenco gestito e aggiornato dall' Ente e periodicamente sottoposto a controlli dalla Regione.

Coloro che sono abilitati al "Sistema di certificazione – Indirizzo operazioni", secondo quanto previsto dalla normativa regionale¹³², possono esser candidati a ricoprire il ruolo di EM/F, purchè in possesso dei requisiti richiesti.

5. Esperto della materia – lavoro (EM/L)

L'Esperto della materia – lavoro (EM/L) rappresenta un riferimento tecnico-specialistico per la validazione delle competenze.

Si tratta di una professionalità proveniente dal mondo del lavoro, esperta in particolare dell'ambito di competenze di riferimento per la validazione delle competenze dell'utente.

La presenza di questa professionalità è funzionale ad affrontare situazioni complesse di validazione delle competenze, che richiedono una conoscenza molto avanzata dell'ambito di competenze di riferimento. E' l'ETC che stabilisce, considerate le caratteristiche della validazione da realizzare, l'eventuale coinvolgimento dell' EM/L.

Possono ricoprire il ruolo di EM/L gli esperti del mondo del lavoro, inseriti o meno nell'apposito elenco regionalizzato per settore¹³³, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso di almeno una qualifica professionale;
- aver svolto per almeno 5 anni entro gli ultimi 10 ruoli tecnici o gestionali nell'area economico-produttiva in cui insistono le competenze da validare,
- possesso di requisiti che permettano di entrare nel merito della valutazione in riferimento al settore specifico della qualifica/competenza da validare.

Costituiscono requisiti aggiuntivi:

- titolo di studio superiore alla qualifica;
- competenze/esperienza in materia di valutazione¹³⁴.

¹³² D.G.R. 152-3672/2006, D.D.134/2007 e D.D. 380/2013

¹³³ Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2011, n. 31-2441 L. r. 22/2009, art. 59. Nuova disciplina sulle commissioni esaminatrici.

E' il singolo ente che individua gli EM/L e verifica la presenza dei requisiti richiesti.

Gli EM/L che soddisfano i requisiti vengono coinvolti dall' ETC in attività di informazione/formazione (realizzate anche attraverso l' eventuale ricorso a materiali e strumenti di formazione a distanza regionalmente predisposti) finalizzate allo sviluppo delle competenze necessarie all'esercizio del ruolo.

Le persone formate sono inserite dall' ETC in un elenco gestito e aggiornato dall' Ente e periodicamente sottoposto a controlli dalla Regione.

Il ruolo di EM/L in fase di validazione delle competenze può essere svolto previa partecipazione ad attività di aggiornamento che saranno erogate dall' ETC.

6. Commissione d'esame – Presidente

Il Presidente di commissione d'esame è individuato tra i soggetti iscritti in un elenco regionale ai sensi della D.G.R. n. 31 – 2441 del 2011.

Sono requisiti essenziali per presentare la richiesta di candidatura a seguito di avviso pubblico, bandito dalla Regione:

- il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore oppure una qualifica con una comprovata esperienza nel settore della formazione professionale;
- un' età compresa tra 26 e 70 anni.

Possono costituire requisiti aggiuntivi:

- titoli di studio superiori al diploma;
- esperienze di valutazione degli apprendimenti;
- pregressa esperienza come Presidente di commissione.

7. Commissione d'esame – Esperto della formazione

Il Commissionario Esperto della formazione è individuato, ai sensi della D.G.R. n. 31 – 2441 del 2011, dall'ente gestore del corso tra i propri docenti e formatori che posseggano il seguente requisito minimo:

- conoscenza del sistema di progettazione per competenze regionale, con particolare riferimento alla struttura della Prova complessiva di valutazione e del sistema dei pesi.

Tale esperto potrà essere individuato, se presente e in possesso del requisito, anche nel soggetto abilitato alle operazioni di certificazione (OC).

8. Commissione d'esame – Esperto del mondo del lavoro

Il Commissario d'esame esperto del mondo del lavoro è individuato tra i soggetti iscritti in un apposito elenco regionale strutturato per settori economico-produttivi ai sensi della D.G.R. n. 31 – 2441 del 2011.

Sono requisiti essenziali per presentare la richiesta di candidatura a seguito di avviso pubblico, bandito dalla Regione:

- essere in possesso almeno di una qualifica professionale;
- aver svolto per almeno 5 anni entro gli ultimi 10, alla data di presentazione della candidatura, ruoli tecnici o gestionali anche entro più aree economico – produttive, che permettano di entrare nel merito della valutazione anche se non circoscritta al settore specifico della qualifica.

Costituiscono requisiti aggiuntivi:

- titolo di studio superiore alla qualifica;
- competenze/esperienze in materia di valutazione.

¹³⁴ Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2011, n. 31-2441 L. r. 22/2009, art. 59. Nuova disciplina sulle commissioni esaminatrici.